

una nuova concezione della politica, che riceveva il suo significato non più quella che era considerata la vita normale della società, bensì da situazioni eme. Il normale non tendeva più a controllare l'anormale. [...] Questa esaltazione della vita sul diritto, delle necessità istintive sul controllo (nella terminologia spengleriana, del *Daisen* sul *Wachstein*), finiva in una esistenza precaria sull'orlo dell'abisso. Carl Schmitt basava la sua concezione politica sull'inevitabile antagonismo fra amico e nemico, un antagonismo lamentale quanto quello fra bene e male, o fra bello e brutto. I suoi conflitti non erano quindi, a suo avviso, razionalmente o eticamente determinati e visibili; erano conflitti esistenziali, in cui l'esistenza stessa era in gioco. Il nemico è nel suo esistenza un altro, un estraneo, col quale in caso estremo possibili conflitti in cui l'esistenza stessa è in gioco. Tali conflitti non possono essere decisi con accordo generale precedentemente concluso, o col giudizio di una parte non interessata e quindi imparziale. L'inimicizia è negazione dell'esistenza di un altro. [...] La guerra era un momento importante della vita politica e della vita in genere; l'instabile relazione amico-nemico dominava ogni settore. « I punti culminanti della grande politica », sosteneva Schmitt, « sono quelli in cui si discerne il nemico in una stretta concreta chiarezza come nemico ». Questa teoria politica corrispondeva al presunto primordiale istinto combattivo dell'uomo che tendeva a considerare che si frapponesse all'appagamento dei suoi desideri come un avversario da combattere di mezzo. La tradizionale arte di governo dell'Occidente, invece, consisteva nel trovare le vie e i mezzi per superare l'istinto primitivo col negoziato paziente, l'impegno, con uno sforzo di reciprocità, soprattutto con l'osservanza di norme universalmente vincolanti.

La filosofia di guerra fu così riassunta da Schmitt: « La guerra è la forma di ogni cosa. La natura della guerra totale determina la forma naturale della guerra ». Comprensibilmente, egli nutriva un profondo disprezzo per il novecento secolo, « un secolo pieno d'illusione e frode ». Nel suo stato ideale d'epoca, ovviamente immune da illusione e frode, la vita nella sua interezza era subordinata al conflitto armato. In tale ordine d'idee Karl Alexander von Driesch, direttore della *Historische Zeitschrift* [Rivista storica], l'organo ufficiale dei storici tedeschi, concluse, nel numero di settembre del 1939, un editoriale sulla guerra con le parole: « In questa battaglia d'animi troviamo il settore delle scienze che è affidato alla scienza storica della Germania. Essa monterà la guardia all'ordine che è stata data da Hegel: lo spirito dell'universo ha dato l'ordine; tale ordine sarà ciecamente obbedito ».

H. KOHN

Panizzari - Regmann, *Regime di Hitler* 1933

5. (ed. Ferraro Napoli 1970) L'incendio del Reichstag  
Schmitt, *Stato del Terzo Reich* Einaudi 1962

Il 31 gennaio 1933, ossia il giorno dopo che Hitler era stato nominato cancelliere, Goebbels scrisse nel suo diario: « In una conferenza col Führer abbiamo fissato le linee per la lotta contro il terrore rosso. Per il momento ci asterremo da immediate contromisure. Occorre che prima il tentativo rivoluzionario bolscevico divampi. Al momento giusto, colpiremo ».

Malgrado le crescenti provocazioni delle autorità naziste, non c'era segno alcuno che una rivoluzione, comunista o socialista, scoppiasse nel corso della campagna elettorale. Al principio di febbraio il governo di Hitler aveva vietato ogni comizio comunista e aveva messo a tacere la stampa comunista. Le adunate dei socialdemocratici vennero ugualmente vietate, oppure disperse dalle bande della SA, e i principali giornali socialisti subirono continue sospensioni. Perfino il partito cattolico di Centro non fu risparmiato dal terrore nazista. Stegerwald, capo dei sindacati cattolici, fu pestato dalle Camicie Brune quando tentò di prender la parola in un comizio. [...]

Malgrado tutto il terrore, la « rivoluzione bolscevica » attesa da Hitler, Goebbels e Göring non « divampò ». Se non si poteva provocarla, non si poteva inventarla?

Il 24 febbraio la polizia di Göring fece irruzione nel Karl-Liebknecht-Haus, quartier generale comunista a Berlino. Era stato abbandonato qualche settimana prima dai dirigenti comunisti, un buon numero dei quali si erano già nascosti oppure erano fuggiti clandestinamente in Russia. Ma nello scantinato erano stati lasciati mucchi di opuscoli di propaganda, cosa sufficiente per dar modo a Göring di annunciare, in un comunicato ufficiale, il sequestro di « documenti » che provavano come i comunisti fossero sul punto di scatenare una rivoluzione. Tale notizia lasciò scettico il pubblico e perfino alcuni dei conservatori al governo. Era ovvio che si doveva trovare qualcosa di più sensazionale per mettere in agitazione il pubblico prima delle elezioni del 5 marzo. [...]

Probabilmente non si verrà mai a sapere l'intera verità circa l'incendio del Reichstag. Quasi tutti coloro che furono al corrente della cosa ormai sono morti, per la maggior parte uccisi da Hitler nei mesi che seguirono. Perfino a Norimberga il mistero non ha potuto essere completamente svelato, benché vi fossero prove sufficienti per stabilire, seppure con minimo margine di dubbio, che furono i nazisti a progettare l'incendio e a eseguirlo per i loro fini politici.

Dal palazzo del presidente del Reichstag, che allora era Göring, un passaggio sotterraneo, costruito per le condutture del riscaldamento centrale, portava all'edificio del Reichstag. Attraverso questa galleria, Karl Ernst, ex inserviente d'albergo divenuto capo delle SA di Berlino, la notte del 27 febbraio aveva guidato un piccolo reparto di uomini dei reparti d'assalto nel Reichstag, dove essi sparsero benzina e sostanze chimiche autocomburenti, tornando poi rapidamente nel palazzo da cui erano venuti. Nello stesso tempo un comunista olandese semideficente

che aveva una mania per gli incendi. Marinus van der Lubbe, era penetrato nel gigantesco edificio, da lui non conosciuto e immerso nell'oscurità; per conto suo aveva appiccato qua e là qualche fuoco. Per i nazisti, questo piromane semideficente sembrò inviato dal cielo. Era stato fermato dalle SA un paio di giorni prima, essendo stato sorpreso mentre si vantava in un bar di aver tentato di dar fuoco a diversi edifici pubblici e diceva che prossimamente avrebbe tentato di incendiare il Reichstag.

La coincidenza che i nazisti avessero trovato un incendiario comunista demenziale a quale intendeva fare esattamente quanto essi stessi avevano deciso di attuare può ben sembrare incredibile; eppure ve ne sono delle prove. Quasi certamente l'idea dell'incendio era nata nelle menti di Goebbels e di Göring. Hans Gisevius, a quel tempo funzionario del Ministero prussiano degli Interni, ha testimoniato a Norimberga che « fu Goebbels a pensare per primo a dar fuoco al Reichstag », e in una sua testimonianza giurata Rudolf Diels, capo della Gestapo, ha aggiunto che « Göring sapeva esattamente come l'incendio doveva essere appiccato », e che a lui aveva ordinato « di preparare, prima dell'incendio, una lista di persone da arrestare subito dopo di esso ». [...]

Sembra chiaro che van der Lubbe sia stato uno strumento dei nazisti, che lo incoraggiarono a cercar di dar fuoco al Reichstag. Ma il lavoro principale - naturalmente, senza che lui lo sapesse - doveva essere compiuto dagli uomini dei reparti d'assalto. [...]

Malgrado la servilità dimostrata dalla corte nei confronti delle autorità naziste, il processo fece nascere molti sospetti sulla persona di Göring e dei nazisti; ma ormai era troppo tardi perché ciò avesse un qualche effetto pratico. Infatti Hitler non aveva perduto tempo per sfruttare al massimo possibile l'incendio del Reichstag.

L'indomani dell'incendio, 28 febbraio, egli s'impose al presidente Hindenburg e gli fece firmare un decreto « per la protezione del popolo e dello Stato », col quale venivano soppressi i sette articoli della costituzione che garantivano le libertà individuali e civili. Presentano come « una misura difensiva contro gli atti di violenza commessi dai comunisti a danno dello Stato », esso statuiva che: « restrizioni della libertà personale, del diritto di libera espressione delle opinioni, compresa la libertà della stampa, del diritto di riunione e di associazione; violazioni del segreto nelle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche private; mandati di perquisizione, ordini di confisca e restrizioni della proprietà sono permessi anche al di là dei limiti legali in vigore ». [...]

Con un unico colpo, Hitler fu dunque in condizione non solo di imbavagliare e di far arrestare a piacere i suoi avversari in via legale, ma con l'inventare e presentare in forma, per così dire, ufficiale, la strombazzata minaccia comunista, seminò il panico fra milioni di appartenenti alle classi medie e contadine, convincendoli che se non avessero votato per il nazionalsocialismo nelle imminenti elezioni, i bolscevichi avrebbero preso il sopravvento. Circa quattromila funzionari comunisti e un gran numero di dirigenti socialdemocratici e liberali furono arrestati, e tra questi anche membri del Reichstag che, per legge, avrebbero dovuto godere dell'immunità. Questa fu la prima esperienza che i tedeschi fecero del terrore nazista appoggiato dal governo. In autocarri, le truppe d'assalto percorrevano le vie di tutta la Germania e irrompevano nelle case scegliendo le loro vittime

trasportandole nelle caserme delle SA, dove venivano percosse e torturate. La stampa e i comizi politici dei comunisti furono proibiti; i giornali socialdemocratici e molti giornali liberali furono sospesi e i comizi dei partiti democratici furono vietati, o sciolti per l'intervento dei nazisti. Solo ai nazisti e ai nazionalisti loro alleati fu permesso di svolgere indisturbati la campagna elettorale.

Con tutte le risorse del governo nazionale e di quello della Prussia a loro disposizione e con gli abbondanti mezzi finanziari forniti dalle grandi aziende i nazisti organizzarono una propaganda elettorale senza precedenti in Germania. Per la prima volta la radio dello Stato trasmise le voci di Hitler, Göring e Goebbels che così raggiunsero ogni angolo del paese. Le vie, ornate di bandiere con la svastica, risuonavano dei passi pesanti degli uomini dei reparti d'assalto. Vi furono adunate di massa, parate con torce, frastuono di altoparlanti nelle piazze. Le mura erano tappezzate di vistosi manifesti nazisti, e di notte falò illuminavano le colline. L'elettorato da una parte era captato dalle promesse di un paradiso tedesco dall'altra intimidito dal terrore bruno che si scatenava nelle vie e impaurito dalle « rivelazioni » circa la « rivoluzione » comunista.

W.L. SHEDDEN

## L'avvento della dittatura

6.

La data del 23 marzo 1933 segna veramente una svolta storica nelle vicende quegli anni. Convocata nella Kroll-Oper, dopo l'incendio del Reichstag, la nuova Camera si riunì senza i deputati comunisti, ormai in gran parte in prigione, ricercati dalla polizia e comunque esclusi dall'aula nonostante la legittimità del loro elezione. Alla Camera così mutilata Hitler presentò una lunga dichiarazione programmatica nella quale, senza più alcuna remora smentiva anche le promesse fatte il 1° febbraio subito dopo la sua investitura e annunciava senza mezzi termini l'instaurazione della dittatura. Non solo pronunciò una chiara minaccia all'indizio dell'autonomia dei Länder, ma più esplicita ancora fu la proclamazione di fine di ogni garanzia giuridica per la libertà dei cittadini e la legittimazione del principio delle discriminazioni:

« L'uguaglianza teorica dinanzi alla legge non può condurre al punto da tollerare quanti disprezzano per principio la legge e l'uguaglianza... [Il governo] accorda tuttavia l'uguaglianza dinanzi alla legge a tutti coloro i quali nella questione della salvezza del nostro popolo da questo pericolo [degli elementi « antinazionali »] schiereranno dietro gli interessi nazionali e non rifiuteranno al governo il loro appoggio ».

Non meno esplicito fu il linguaggio di Hitler a proposito dell'amministrazione della giustizia: « In futuro il tradimento della nazione e del popolo sarà punito con spietatezza barbarica »; ed era chiaro che cosa Hitler intendesse per tradimento e chi fossero per lui i traditori.

## 8. L'eliminazione del potere delle SA e l'assoggettamento dell'esercito

Hitler era ben consapevole che il nazismo era salito al potere poteva in esso mantenersi grazie all'aperto appoggio del grande capitale industriale e bancario e alla tacita approvazione dell'esercito. Ora il nazismo secondo Hitler avrebbe potuto realizzare i suoi fini politico-ideologici solo se industriali e generali si fossero sentiti pienamente garantiti dal regime. Per far questo bisognava eliminare una volta per tutte le tendenze che nel nazismo parlavano ancora di una « seconda rivoluzione », cioè essenzialmente della trasformazione del capitalismo privato in uno statalismo economico (secondo i propositi di Georg Strasser) e dell'esercito tradizionale in un esercito popolare sottoposto ad un diretto comando politico e basato sulle SA, che erano giunte dopo l'ascesa al potere nel gennaio 1933 a contare oltre 2 milioni di uomini, secondo i propositi di Ernst Röhm. Siffatte trasformazioni non erano certo gradite agli industriali e alle alte sfere militari. Hitler vedeva approssimarsi la morte di Hindenburg, ormai vecchio di 87 anni; e per succedergli, unificando la carica di cancelliere e presidente, così da diventare il Führer indiscusso, aveva bisogno del pieno appoggio dell'industria e soprattutto dei generali. Egli era perciò deciso a sopprimere quanti nel nazismo mettevano in forse questo appoggio.

Portavoce della volontà dei conservatori di farla finita con lo sparacchio della « seconda rivoluzione » si fece il vicecancelliere von Papen, che il 17 giugno 1934 dichiarò che bisognava impedire che si ripettesse « una nuova lotta di classe sotto altri simboli ». Il 21 giugno il generale Blomberg, uomo di fiducia di Hindenburg, mise Hitler di fronte ad un *ultimatum*, in base al quale si chiedeva una drastica epurazione interna al nazismo, facendo intravedere la minaccia che il presidente rimettesse il potere all'esercito, contro cui le SA ben poco avrebbero potuto. A questo punto Göring e Heinrich Himmler, capi delle SS, eseguendo la volontà di Hitler, presero l'iniziativa di fabbricare le prove di un complotto di Röhm e Strasser per impadronirsi del potere; e stesero le liste di proscrizione col proposito di approfittarne per fare i conti non solo con i dissidenti nazisti, ma anche con altri elementi sgraditi. Nella notte del 30 giugno 1934, passata alla storia come « notte dei lunghi coltelli », Röhm e il suo Stato maggiore Georg Strasser, il generale Schleicher, alcuni collaboratori di von Papen furono uccisi barbaramente da corpi delle SS e dagli uomini di Göring. Hindenburg si congratulò con Hitler, e questi assunse

Selradon

4.  
ORTENSIO ZECCHINO

IMMUNITÀ PARLAMENTARE, POTERE GIUDIZIARIO, E OPINIONE  
PUBBLICA

INTERVENTO NEL DIBATTITO SULLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO

IL SENATORE ANDREOTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA  
SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

5

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in un dibattito che, dopo la dichiarazione del senatore Andreotti, è entrato ormai nella *routine* delle cose ovvie, almeno dal punto di vista del risultato, per accompagnare l'espressione del voto, repentinamente diventato palese, con una altrettanto palese motivazione. Non posso nascondervi il timore che ho di ripetere convinzioni e valutazioni probabilmente già manifestate, in modo certamente più consapevole, dai colleghi della Giunta delle immunità e dal loro Presidente - relatore, cui va la più alta considerazione per il lavoro compiuto e per le stesse conclusioni raggiunte.

La difficoltà che incontriamo ad occuparci di un'autorizzazione a procedere - sempre - ci deriva dal fatto che in questi anni (dobbiamo affermarlo con estrema chiarezza) il Parlamento non è riuscito a creare una giurisprudenza rigorosa, non è riuscito ad ancorare a criteri oggettivi e ragionevoli l'uso di questo delicatissimo potere.

Questa carenza ogni volta rinnova la nostra difficoltà, aggravata dalla convinzione - montante nell'opinione pubblica - che l'autorizzazione a procedere di fatto si sia trasformata in un inaccettabile privilegio. Il Parlamento, insomma, non ha dato finora prova di saper usare oculatamente questo potere di autodisciplina.

C'è solo da chiedersi se altri poteri hanno saputo far meglio in tema di autodisciplina. Il pensiero non può non corre naturalmente al Consiglio superiore della magistratura, nel quale chiusure corporative e affiliazioni correntizie certamente non hanno reso migliori servizi alla giustizia, in un contesto in cui peraltro i titolari del potere giudiziario hanno un'investitura vitalizia, non conoscendo neppure il periodico vaglio popolare cui sono invece soggetti i parlamentari.

Questo richiamo naturalmente non è fatto per tranquillizzare le nostre coscienze e per indurci ad una reciproca assoluzione per andare avanti come prima. Dobbiamo invece studiarci di assicurare un risultato diverso su entrambi i fronti, riformando i comportamenti e se necessario le norme.

Per quanto specificamente riguarda il Parlamento, dobbiamo tutti avere la consapevolezza che è giunto il momento di porre fortemente e urgentemente alla nostra stessa attenzione il problema di tali modifiche. Bisogna subito discutere, senza dare nulla per scontato e pacifico, ma sganciando la discussione dalla pressione e dall'impatto di un'opinione pubblica che non dobbiamo seguire nell'emotività, ma che dobbiamo invece saper interpretare nelle esigenze di fondo.

E allora, collega Pellegrino, in questo contesto, cosa può significare assumere il valore della riforma da fare come canone, come criterio interpretativo capace di orientarci nel caso al nostro esame? Posso apprezzare - me lo consentirà - questa elegante sottigliezza giuridica, ma converrà che si tratta di una fuga in avanti, perché non può dirsi già esistente oggi un valore della riforma, a meno di volere elevare a tanto il clima emotivo del paese, in certa misura frutto di condizionamenti mirati.

Chi afferma che l'immunità parlamentare è un istituto nato dalla necessità di tutelare il Parlamento dal Governo e che pertanto è oggi superato dice, per la prima parte, cosa storicamente esatta, ma per la seconda parte giunge a conclusioni da ben verificare rispetto alla situazione costituzionale odierna. Oggi, è vero, con un governo di emanazione parlamentare rischi per la libertà e l'autonomia del Parlamento non vengono certamente dal Governo. Ma nessuno può negare che nell'attuale contesto, nell'attuale costruzione costituzionale il vero problema non è nel rapporto tra Esecutivo e Parlamento, il vero problema, con i rischi ed i pericoli connessi, risiede proprio nel rapporto tra Parlamento e Potere giudiziario.

Il Potere giudiziario - è già stato ricordato - in Italia ha il più grande spazio e grado di autonomia rispetto a quello delle altre democrazie occidentali (parlo delle democrazie europee, ma anche di quella americana). Ma ciò che preoccupa è che i confini di quello spazio non sono adeguatamente sorvegliati da controlli non dico esterni, ma neppure interni. Nessun altro paese, per esempio, conosce il principio della obbligatorietà

7

dell'azione penale nella nostra rigida enunciazione. Questo principio costituzionale - nato, come sappiamo tutti, in funzione garantista - di fatto è diventato il paravento di un potere, tra i più grandi ed incisivi, esercitato in termini di sostanziale discrezionalità; discrezionalità, inevitabile, non solo nella scelta del tempo e del modo di esercizio dell'azione penale, ma anche nella stessa valutazione della idoneità di una notizia a costituire presupposto di tale esercizio (senza dire poi della facilità - ma qui siamo già nella patologia - di "costruire" una notizia di reato); una discrezionalità che non conosce però il momento bilanciante di nessuna responsabilità. E così l'obbligatorietà dell'azione penale oscilla in un arco molto vasto che va dall'iperattivismo più accanito e forsennato, alle più gravi inerzie. Nella storia di questi cinquant'anni di vita repubblicana non risulta essere stato sanzionato in sede né penale, né disciplinare l'omesso esercizio dell'azione penale; e sì che in tema di omissione si stava creando una giurisprudenza che per gli altri pubblici ufficiali sanzionava il mancato compimento non solo di atti dovuti, ma persino di atti discrezionali.

Un tale sistema, già dal punto di vista costituzionale, ma ancor più nella concretezza della vita di questi cinquant'anni, non può dirsi realmente equilibrato. Ma il Parlamento, a metà degli anni Sessanta, ha finito per peggiorare le cose con l'approvazione di una dissennata legislazione che ha eliminato l'unica griglia di controllo all'interno dello stesso potere giudiziario, quella della selezione interna ai fini delle progressioni di carriera attraverso un giudizio qualitativo sull'attività dei singoli magistrati. E questo poter salire tutti i gradini automaticamente, con il solo scorrere del tempo non è soltanto un assurdo privilegio che viene consentito ai magistrati (sarebbe il meno), ma è un danno grave dal punto di vista della menomata garanzia di controllo sullo svolgimento dell'attività. Tutto questo è avvenuto per una sorta di compromesso istituzionale tra Parlamento e magistratura, con l'avallo di una tendenza antimeritocratica che è stata lungamente coltivata in quegli anni,

almeno da una certa cultura di sinistra. E questa situazione dura ancora nonostante indiretti, ma ben chiari richiami della Corte Costituzionale che il Parlamento non ha saputo raccogliere.

Credo che dobbiamo tener presente tutto ciò nel momento in cui parliamo di riforme! Il Parlamento inoltre non è riuscito a creare degli argini più validi legiferando più adeguatamente in tema di incompatibilità e di illeciti disciplinari dei magistrati (oggettivamente pressante comincia ad essere l'esigenza di sanzionare meglio l'obbligo della riservatezza e di fissare l'ineleggibilità per un certo tempo successivo alla cessazione almeno dalle più delicate funzioni giudiziarie).

Oggi invece assistiamo con grande facilità al fatto (ormai diventato di *routine* e che non stupisce più: la gravità sta proprio in questo) che dalla magistratura si levino giudizi che anticipano valutazioni del Parlamento su atti del Governo, di sua esclusiva competenza; assistiamo alla sottoscrizione di "pagelle" da parte di magistrati su organi costituzionali! Tutto questo che altro significa se non l'assunzione, in un modo costituzionalmente improprio, di una funzione di orientamento politico?

E come giudicare per esempio l'invito di un alto magistrato alla delazione anonima? Credo che anche al di là dalle intenzioni non possa essere ritenuto un nobile appello alla collaborazione, perché oggettivamente in questo contesto ha come conseguenza l'incentivazione della cultura del sospetto.

La verità è che oggi i magistrati rischiano di essere condizionati dalle loro stesse esternazioni, rappresentate non solo dalle loro dichiarazioni, ma dalla stessa loro immagine, onnipresente sui *mass-media*, che viene poi riflessa dall'opinione pubblica come quella di giustizieri quasi ostacolati dal garantismo della legalità.

Questo non è clima per amministrare serenamente la giustizia!

I costituenti vollero i magistrati totalmente autonomi ed indipendenti, non condizionati e non responsabili neppure di fronte al popolo - fu perciò respinta l'ipotesi dell'elettività - ma responsabili solo di fronte alle loro coscienze. Immaginarono i

9

costituenti una magistratura altamente qualificata professionalmente, immune da contaminazioni partitiche e forse anche da passioni politiche, austera nello stile, impenetrabile agli umori esterni e soggetta solo alla legge.

Innanzitutto agli scenari che abbiamo davanti non possiamo non ricordare - e non assumere conseguenti, responsabili iniziative - che quanto più grande è l'ampiezza dell'autonomia, quanto più grande è l'indipendenza, tanto più forti debbono essere le garanzie a tutela, non soltanto dell'imparzialità, ma soprattutto della riservatezza che deve essere assunta a canone di comportamento e di giudizio dell'attività dei magistrati, anche al di fuori della stretta funzione esplicata nelle aule di giustizia.

Collega Pellegrino, quest'insieme di preoccupazioni e di dubbi deve suggerirci di lasciare da parte, in questa sede ed in questo momento, il valore della riforma: se riforma ci sarà, com'è augurabile, essa dovrà affrontare complessivamente il delicatissimo problema dell'equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato, equilibrio che oggi conosce preoccupanti alterazioni.

Torniamo al tema del nostro dibattito, annulliamo perciò questa fuga in avanti, questo ancoraggio della decisione da prendere oggi al valore della riforma che ancora non esiste. Vorrei anzi dire, collega Pellegrino, con amicizia, che proprio questo richiamo alla riforma futura, che lei ha ritenuto di compiere per interpretare la normativa sulle autorizzazioni a procedere, rappresenta la prova del convincimento che in questo caso non sussistono, sulla base del diritto vigente, le condizioni per concedere l'autorizzazione a procedere.

Il senatore Pellegrino nella sua relazione ribadisce un criterio ampiamente condiviso: "E' legittimo negare l'autorizzazione a procedere quando vi sia nei fatti assenza di qualunque consistenza probatoria". L'autorizzazione a procedere, ci avverte ancora il collega Pellegrino, non si può perciò reggere su singole dichiarazioni di pentiti prive di riscontro. Nessun rilievo, sempre secondo il relatore, può quindi essere riconosciuto alle dichiara-

zioni, di per sé già inverosimili, relative ai presunti viaggi del senatore Andreotti in Sicilia con relative colorite descrizioni. Il collega Pellegrino ci rassicura infine che la sua richiesta di concessione dell'autorizzazione a procedere si fonda sulla concordanza delle dichiarazioni di almeno due pentiti.

Il senatore Pellegrino dunque assume come elemento fondante della richiesta questo criterio. Cosa dicono in definitiva queste dichiarazioni concordanti? Affermano che l'onorevole Lima prometteva o millantava l'interessamento del senatore Andreotti, suo referente politico per "aggiustare" i processi. Ma poiché il processo non è un giocattolo che può essere aggiustato da chiunque, gli aggiustatori non possono che essere magistrati.

L'attività che viene assunta come elemento centrale dell'imputazione non è quindi del senatore Andreotti ma sarebbe - è da provare - dell'onorevole Lima, il quale prometterebbe certi interventi: siamo ancora ad un atto, imputabile (nella sua necessità di confronto e di vaglio probatorio) all'onorevole Lima, non al senatore Andreotti. Punto terminale di questa attività sarebbero i magistrati.

E' logicamente accettabile e giuridicamente lecito che le dichiarazioni dei pentiti sono sufficienti per far chiedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti e non per far iniziare l'azione penale contro i magistrati "aggiustatori" la cui identità non dovrebbe essere così difficile definire? E' moralmente e giuridicamente accettabile questa discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale?

E' possibile che i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo abbiano il tempo di recarsi in America e non si scomodino, molto più semplicemente, di venire a Roma, in Cassazione (quindi un'indagine tutta comodamente interna al mondo giudiziario) per verificare quali siano questi procedimenti su cui si è potuto esercitare "l'aggiustamento", con o senza l'intermediazione del senatore Andreotti? C'è questa disponibilità, promessa o millantata dell'onorevole Lima; c'è il

terminale dei giudici: è possibile che si ometta l'individuazione dei giudici che avrebbero concretamente deviato il corso della giustizia? E' credibile tutto ciò? Aggiungo che, nella genericità delle affermazioni, c'è un punto della dichiarazione di Buscetta in cui si fa espresso riferimento all'intervento del senatore Andreotti rispetto ad un processo in Cassazione, che sarebbe andato a buon fine; e si dice anche chi è l'imputato, un tale Rimi Filippo. E' possibile che non si compia questo banale, semplice accertamento, che non richiede voli transoceanici, ma l'acquisizione di atti, probabilmente anche con gli strumenti che ci ha messo a disposizione la telematica, senza neppure la necessità di compiere un viaggio a Roma? Tutto ciò può dare una qualche consistenza all'ipotesi accusatoria?

Non mi soffermerò sul caso dell'unico magistrato che viene citato, il dottor Carnevale. Mezza Italia conosce il suo pensiero, giacché in una nota trasmissione televisiva egli ha avuto modo di esporre le proprie opinioni e le proprie verità.

E' mai possibile che nessun magistrato della Procura della Repubblica di Palermo abbia sentito il dovere non dico di incriminare ma almeno di sentire il dottor Carnevale e gli altri giudici componenti il collegio? E' possibile che non si sia pensato di individuare per esempio il relatore di tali procedimenti per ascoltarlo? E non si dica seriamente che i tempi procedurali non lo consentivano!

Ma allora cosa resta di quella consistenza probatoria unanimemente ritenuta necessaria per sostenere la richiesta di autorizzazione? Restano le dichiarazioni dei pentiti su una condotta attribuita all'onorevole Lima (tutta da provare: il promettere o il millantare) e per quanto riguarda il senatore Andreotti un fatto oggettivo: il rapporto di particolare solidarietà personale e politica con l'onorevole Lima, fatto peraltro del tutto notorio.

Ma siamo giunti al punto che ciò può costituire oggetto di imputazione?

Nella dottrina penale c'è un'espressione che assai icasticamente definisce questa situazione; un grande maestro del diritto

penale, che ha lungamente onorato quest'Aula, Giuseppe Bettiol, distingueva tra ipotesi di colpevolezza per il fatto e ipotesi di colpevolezza per la condotta della vita, non ammissibile da sola neppure rispetto a condotte di vita complessivamente illecite. Qui siamo, ed è aberrante, alla colpevolizzazione di un rapporto personale e politico tra due esponenti di uno stesso partito. Siamo cioè alla negazione di elementari valori di ogni civiltà giuridico-penale.

E' insomma inaccettabile che in presenza di ipotesi di deviazione della giustizia dal suo corso i magistrati indaghino su un politico, che avrebbe spinto in quella direzione, e non innanzitutto sui loro colleghi che quelle deviazioni avrebbero realizzato o tentato. In quest'assurdità risiede l'oggettiva persecutorietà che sta dentro all'ipocrita neutralità di una richiesta di prosecuzione delle indagini, che avrebbero dovuto e potuto essere iniziate più facilmente ed utilmente in altra direzione.

Qui si dimenticano i costi di un processo, che non sono soltanto quelli pubblici ed economici. Vi sono costi enormi dal punto di vista umano; già questa liturgia con tutto il clamore giornalistico che l'ha preceduta immaginate che non abbia costi terribili? Che non abbia già determinato danni che, senza infingimenti, sono già irreparabili?

C'è un'espressione di un altro grande giurista, Carnelutti: "Il processo come pena". Il processo come pena grave soprattutto in questo contesto giudiziario in Italia, ove la assoluta mancanza di riservatezza incita l'opinione pubblica a sentenze sommarie, ove le lungaggini processuali trasformano la condizione dei giudicabili nella più insopportabile sospensione del loro essere. E c'è di più. Non possiamo tacere in nome del principio astratto della divisione dei poteri e dell'indipendenza dei giudici, non possiamo tacere neppure di fronte alle pressioni dell'opinione pubblica, non può il Parlamento tacere sulla consuetudine che si sta affermando nel nostro paese dell'utilizzo del carcere non come pena definitiva, ma come anticipazione di essa, o peggio ancora come mezzo di estorsione di una prova. *(Applausi)*

13

dal Gruppo della DC e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto). E' un dato sul quale noi, come Parlamento, abbiamo la responsabilità di non tacere se riteniamo che questa violenza giudiziaria che si sta imponendo sistematicamente abbassi il livello di civiltà giuridica del nostro paese.

Mi avvio alla conclusione con un'ultima notazione. Vi è una questione sulla quale non si può non dire qualcosa, una questione delicata che, pur senza essere menzionata, aleggia in tutta la relazione Pellegrino e nel nostro dibattito: l'opinione pubblica, la gente. C'è questa pressione. Noi non possiamo immaginare che in una democrazia si possa prescindere dall'opinione della gente, ma guai a ritenere di non dover essere noi gli interpreti cui è demandata la scelta dei modi per soddisfare le esigenze del paese. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di dover secondare l'opinione pubblica; ma come? Non con riti propiziatori o sacrificatori! La gente chiede giustamente trasparenza e rinnovamento e questo Parlamento - noi - non dobbiamo indugiare, dobbiamo affrontare subito i nodi reali, quelli sui quali il Governo ha assunto gli impegni: primo fra tutti la riforma elettorale come condizione di smantellamento di un sistema che ha negli ultimi tempi contribuito a determinare la crisi politico-istituzionale che stiamo vivendo.

Quanto al rinnovamento, se potessi rivolgere al segretario del mio partito un suggerimento, gli direi che c'è la forte esigenza di spezzare nel paese il convincimento che il politico appartenga in via definitiva ad un ceto e che la vita politica debba coincidere con la vita naturale di un individuo. Diamo noi un segno forte di rinnovamento! Determiniamo una condizione di rinnovamento generale non ricandidando nessuno di quelli che già siedono nel Parlamento, senza fare esami e conto di tempi per nessuno. Sarà questa probabilmente la risposta più convincente che ci consentirà di dimostrare che la Democrazia cristiana non è gravata dal fallimento del suo bagaglio ideale e della sua storia, ma che può sopravvivere anche a prescindere da una contingente classe dirigente. *(Applausi dal gruppo della DC).*

14

Queste sono le risposte sulle quali dobbiamo sentirci impegnati, questi sono i fatti ai quali oggi dobbiamo tentare di dare risposte credibili per aprire quella stagione dei doveri, che Moro preconizzò come la condizione indispensabile per il rinnovamento della politica. Solo se imbocchiamo questa strada, senza secondare pericolosamente impulsi emotivi, riconcilieremo la politica con l'opinione pubblica e renderemo possibile che la politica ritorni ad essere non soltanto dei politici ma, per usare una bella espressione crociana, di tutti, anche dei non politici.

Signor Presidente e colleghi, sono queste le ragioni per le quali sento di non poter approvare le conclusioni della relazione del senatore Pellegrino. Peraltro di fronte alla dichiarazione ed alla richiesta del senatore Andreotti, per il rispetto dovutogli - tra l'altro voglio ricordare che egli non siede in questa Assemblea per mandato elettorale ma per il riconoscimento dei suoi meriti - dichiaro la mia astensione dal voto. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

*“per la sinistra”*

Il Presidente.

**LETTERA AI PARLAMENTARI DI SINISTRA.**

L'Associazione *“per la sinistra”*, fondata all'inizio del 1997, dopo un anno d'iniziativa politiche e culturali, ha deciso di dare vita ad un periodico –mensile – del quale è stato pubblicato un numero di prova, qui allegato, cui seguiranno nei prossimi mesi i numeri normali.

*Il periodico non ha alcun finanziamento istituzionale, e la sua vita dipende dai lettori e sostenitori*

**(Abbonamento sostenitore per un anno Lit. 50.000).**

*Grati a chi ci leggerà e, naturalmente a chi vorrà abbonarsi.*

*Sergio Garavini*

Roma, li 13 febbraio 1998

Associazione nazionale.

Via Machiavelli, 60 – 00185 Roma

Tel. e Fax 06/44.60.674 oppure Tel. 06/67.60.4622 Fax 06/67.60.9651

16  
"per la sinistra"

Scheda di abbonamento al periodico

**"TITOLO"**

Cognome: .....

Nome: .....

Indirizzo: .....

CAP: ..... Città: ..... Prov.: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Consigli alla Redazione: .....

.....  
Sottoscrivo l'abbonamento con versamento sul:

C/c n. 27007661 1010-8 0321-1 (1101) Roma

Banco Napoli - Agenzia n. 1 - Palazzo Montecitorio

Intestato a Tommaso Fulfaro - Con causale: abbonamento a "TITOLO"

p.s. Con la presente, autorizzo l'Associazione "per la sinistra" a fornire, allo spedizioniere, l'indirizzo per l'inoltro del periodico "TITOLO"

Firma

La scheda, debitamente compilata, deve essere restituita a:

Associazione nazionale "per la sinistra"

Via Machiavelli, 60 - 00185 Roma

O con Fax al numero 06/67.60.9651

17

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-bis  
n. 22-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BATTAGLIA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIANNI DE MICHELIS**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **CLAUDIO LE NOCI**,  
**GIORGIO CASADEI**, **MICHELE DI CIOMMO** E **GIANCARLO PARRETTI**

*ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 317 e 81, capoverso, del codice penale (concussione); 2) 110 e 317 del codice penale (concussione) e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo di imputazione; il dottor Gianni De Michelis per il secondo capo di imputazione*

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma il 24 gennaio 1998**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 1998**

**Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1998**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 gennaio 1998 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* nonché dei signori Claudio Le Noci, Giorgio Casadei, Michele Di Ciommo e Giancarlo Parretti, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 317 e 81, capoverso, del codice penale (concussione); 2) 110 e 317 del codice penale (concussione) e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo di imputazione; il dottor Gianni De Michelis per il secondo capo di imputazione.

Il 24 gennaio 1998 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 2 febbraio 1998 ed annunciata in Aula il 5 febbraio successivo.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 10 marzo 1998, nel corso della quale sono stati ascoltati il dottor De Michelis ed il dottor Di Ciommo, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La relazione del Collegio illustra quanto segue.

La vicenda si inserisce nell'ambito dei rapporti di cooperazione economica tra lo Stato italiano e l'ex Unione sovietica a partire dal 1990, periodo in cui sono state

aperte linee di credito da parte dello Stato italiano a favore di imprese nazionali per l'esportazione in tale paese di generi alimentari e di prima necessità. Gli imprenditori italiani beneficiari dei finanziamenti dello Stato venivano individuati dalle autorità governative sovietiche ed inseriti in una lista denominata «Terekh», dal nome del Ministro per il commercio con l'estero dell'ex Unione sovietica, in quel periodo in carica. Tale lista venne allegata all'accordo intergovernativo italo-sovietico, stipulato il 2 agosto 1991.

Il signor Casillo, imprenditore nel settore del commercio dei cereali, interrogato dall'Autorità giudiziaria, ha dichiarato che, a fronte di una sua richiesta di poter ottenere il consenso ad esportare una quantità maggiore di merce rispetto a quanto stabilito dalle autorità sovietiche, il Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis lo ha indotto a promettere il pagamento della somma di un miliardo di lire, di cui il signor Casillo avrebbe versato una prima rata pari a 250 milioni di lire nelle mani del sottosegretario al Ministero degli affari esteri, dottor Le Noci. Il signor Casillo ha inoltre affermato di aver versato, sempre in relazione alla medesima vicenda, ulteriori 25 milioni di lire a favore dell'emittente televisiva della provincia di Bari Tele Norba. Successivamente, in un incontro presso l'Hotel Plaza di Roma, l'ex Ministro De Michelis avrebbe inoltre indotto il signor Casillo a promettere di scontare cambiali per il valore di 5 miliardi di lire, a favore del signor Giancarlo Parretti, faccendiere vicino all'ex Ministro. Il Collegio per i reati ministeriali

agli iscritti del suo partito di allora (la DC) della sezione di Busalla e che il giornalista che le aveva riferite sul Secolo XIX si era introdotto clandestinamente in tale riunione. Il senatore Taviani ha sottolineato che il fatto è avvenuto durante la campagna per le elezioni politiche del 5 aprile 1992, alla quale, come senatore a vita, partecipò attivamente per il suo partito.

La Giunta, dopo aver acquisito gli atti processuali (precisamente, l'atto di citazione e la sentenza di primo grado) ha ripreso l'esame della questione il 7 aprile 1998.

Nel corso della discussione è emerso che il senatore Taviani aveva svolto, precedentemente alla riunione di Busalla, alcuni interventi in sede parlamentare sul caso Gladio, nel quale era stato coinvolto il senatore Cossiga, interventi svolti nelle sedi delle Commissioni interparlamentari (la Commissione cosiddetta «sulle stragi» e quella sui servizi segreti) che si erano occupate del caso. Tali Commissioni lo avevano infatti ascoltato in quanto egli aveva ricoperto la carica di Ministro della Difesa e di Ministro dell'Interno negli anni in cui veniva costituita la struttura denominata «Gladio». Tali circostanze sono state ancor più dettagliatamente evidenziate dallo stesso senatore Taviani nelle osservazioni scritte e nella docu-

mentazione depositate agli atti della Giunta.

Inoltre, la Giunta ha rilevato che le considerazioni svolte dal senatore Taviani riguardavano una riunione tenuta nella sede del suo partito, in una cornice politica, quale la campagna elettorale del 1992, nella quale il senatore a vita interveniva forte del suo ruolo istituzionale parlamentare.

Dalle circostanze suesposte è emerso quindi che sussiste un chiaro collegamento tra le affermazioni a causa delle quali il senatore Taviani è stato citato in giudizio dal dottor Massimo Riva e l'esercizio delle funzioni parlamentari da parte del senatore a vita, collegamento in base al quale la costante giurisprudenza parlamentare dichiara sussistente la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

DIANA, *relatore*

20

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-quater  
n. 22

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

OTTAVIANO DEL TURCO

procedimento civile n. 13016/97 R.G.N pendente presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza

il 27 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 febbraio 1998 il senatore Ottaviano Del Turco ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento civile n. 13016/97 R.G.N., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 18 febbraio 1998.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nella seduta del 24 marzo 1998, ascoltando il senatore Del Turco, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile trae origine dall'atto di citazione presentato dalla dottoressa Ilda Boccassini nei confronti del senatore Ottaviano Del Turco nel novembre 1997 presso il Tribunale di Milano.

I fatti oggetto della richiesta di risarcimento danni proposta dalla dottoressa Boccassini risalgono alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Veronese nel gennaio 1997, con riferimento a comportamenti attribuiti alla dottoressa Tiziana Parenti, allorchè era pubblico ministero presso il Tribunale di Savona, nonché a comportamenti attribuiti alla stessa dottoressa Boccassini, pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Il Veronese aveva affermato che la dottoressa Boccassini, in un incontro casuale avvenuto al palazzo di giustizia di Milano, lo aveva incitato a riferire, in relazione a vicende legate al passato della dottoressa Parenti nel suo ruolo di pubblico ministero, vicende compromettenti sul conto di quest'ultima.

La stampa aveva dato notevole diffusione e risalto a tali episodi e, tra gli articoli pubblicati sull'argomento, quello apparso sul quotidiano «La Stampa» dell'8 luglio 1997 riferiva alcune dichiarazioni del senatore

Del Turco, così testualmente riportate: «Spero che finisca bene. Ma è difficile. Perché o si dimostra che la Parenti è una pazza da legare, ma non so se è così, oppure mantenere la Boccassini nel ruolo che ha è come tenere una volpe a guardia di un pollaio».

La dottoressa Boccassini ha ritenuto tali affermazioni del senatore Del Turco gravemente offensive nei suoi confronti e tali da comportare un danno conseguente alla lesione della reputazione da lei sofferta.

Il senatore Del Turco ha trasmesso alla Giunta, oltre all'atto di citazione della dottoressa Boccassini, la sua comparsa di costituzione e risposta, nella quale sottolinea che, come è stato rimarcato proprio nell'atto di citazione, sussiste una diretta relazione tra la sua veste di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e le dichiarazioni a lui attribuite. Pertanto, tali dichiarazioni debbono ritenersi coperte dalla tutela posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Del Turco, nel corso della sua audizione presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha precisato inoltre che le dichiarazioni riportate dal quotidiano «La Stampa» erano state da lui pronunciate nel Transatlantico di Montecitorio in presenza di alcuni parlamentari e giornalisti e che, nel pronunciarle, egli non aveva inteso imprimere ad esse alcun accento offensivo.

Non vi è chi non conosca quali siano le posizioni più volte espresse dal senatore Del Turco nella sua qualità di senatore della Repubblica e di Presidente della Commissione Antimafia per quanto concerne il problema del pentitismo. Problema di viva attualità e molto sentito sia a

livello tecnico giuridico che a livello di opinione pubblica.

Orbene l'episodio che ha avuto origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Veronese, nel gennaio del 1997, circa il comportamento della dottoressa Boccassini, va sicuramente inserito nel problema sopra richiamato.

Quanto dichiarato dal senatore Del Turco nel Transatlantico di Montecitorio e riferito da «La Stampa» dell'8 luglio 1997 altro non è che un'opinione e contemporaneamente una critica nei confronti del pentito e si inserisce perfettamente in quella attività prevista dall'articolo 68 1° comma della Costituzione come insindacabile.

Non è compito della Giunta entrare nel merito per stabilire la carica diffamatoria delle dichiarazioni del senatore Del Turco, tuttavia un minimo di esame del fatto, proprio per stabilire l'insindacabilità, non può essere trascurato. Il senatore Del Turco si limita a commentare la gravità dell'episodio senza assumere atteggiamenti offensivi nei confronti di nessuno.

Egli auspica una felice soluzione della questione anche se ne prevede le difficoltà. Le dichiarazioni, infatti, del pentito erano tali da far ritenere o una pazza la dottoressa Parenti se fosse stata accertata la verità del comportamento a lei attribuito, oppure la dottoressa Boccassini non idonea al posto che ricopriva se si fosse appurato che avesse fatto le dichiarazioni attribuite dal pentito.

Non un giudizio sulle persone ha quindi espresso il senatore Del Turco ma una proiezione in futuro circa le conseguenze delle dichiarazioni del pentito se ne fosse stata accertata la totale o parziale veridicità.

Concludendo pare alla Giunta che quanto detto dal senatore Del Turco debba sicuramente considerarsi come opinione espressa nell'esercizio della sua attività parlamentare e quindi debba ritenersi insindacabile ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-quater  
n. 23

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE Lino DIANA)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PAOLO EMILIO TAVIANI

sentenza n. 2757 del 5 ottobre 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova

Comunicata alla Presidenza  
il 24 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 novembre 1997 il senatore Paolo Emilio Taviani ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Genova n. 2757 del 5 ottobre 1996, con la quale è stato condannato al risarcimento dei danni sofferti dal dottor Massimo Riva.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 9 dicembre 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 10 febbraio e 7 aprile 1998. Nella seduta del 10 febbraio la Giunta ha ascoltato il senatore Taviani ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento ed ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria, che ha provveduto a trasmetterli il 6 marzo 1998. Nella seduta del 10 febbraio il senatore Taviani ha altresì depositato osservazioni scritte.

\* \* \*

La vicenda trae origine dall'atto di citazione con il quale, il 2 aprile 1992, l'allora senatore Massimo Riva ha citato il senatore Taviani a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'offesa alla sua reputazione e alla lesione della sua immagine, arrecate da alcune dichiarazioni rese dallo stesso senatore a vita nel corso di un'Assemblea riservata agli iscritti della sezione della Democrazia cristiana di Busalla. In tale occasione il senatore Taviani, intervenendo sul tema «Dalla Gladio alla pace garantita», avrebbe attribuito all'allora senatore Riva la qualifica di «miliardario» e lo avrebbe accusato inoltre di aver complottato ai danni del Presidente della Repubblica in carica, Francesco Cossiga, con la collabora-

zione di Eugenio Scalfari e del dottor Carlo De Benedetti quali rappresentanti, il primo, della stampa politica ed il secondo, dell'alta finanza, utilizzando a tal fine documenti coperti dal segreto parlamentare.

Le espressioni pronunciate dal senatore Taviani, riportate su articoli di stampa (Il Secolo XIX del 25 febbraio 1992) erano, secondo gli accertamenti svolti in sede istruttoria, testualmente le seguenti: «Il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari ed il miliardario della Sinistra Indipendente Riva contro il Presidente Cossiga. Si è andato a cercare in tutti i vecchi documenti ed è saltato fuori quello firmato da Cossiga nel 1964, perchè allora era Sottosegretario alla difesa».

Il processo civile, svoltosi in contumacia del senatore Taviani, si è concluso con la sentenza del 5 ottobre 1996, n. 2757, recante condanna dello stesso a corrispondere all'ex senatore Massimo Riva, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, la somma di lire centomilioni, essendosi ritenuto che le dichiarazioni rese avessero una «innegabile efficacia offensiva e denigratoria del patrimonio morale del destinatario».

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova il senatore Taviani ha proposto appello, adducendo in primo luogo l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle espressioni che hanno portato alla sua condanna in sede civile.

Il senatore a vita è stato ascoltato dalla Giunta il 10 febbraio 1998. In tale occasione ha precisato che le medesime opinioni oggetto dell'atto di citazione sono state da lui espresse in sede parlamentare il 4 e il 12 dicembre 1990, che tali opinioni erano state pronunciate in una seduta riservata

osserva che le dichiarazioni rese dal signor Casillo hanno trovato ampio riscontro nelle affermazioni di tutti gli indagati. Il dottor Le Noci ha infatti ammesso di aver ricevuto dal signor Casillo la somma di 100 milioni di lire nell'anno 1991, per interessarsi al caso.

Il notaio Di Ciommo, che insieme al signor Parretti aveva organizzato l'incontro tra il signor Casillo e l'ex Ministro degli affari esteri De Michelis, ha dichiarato all'Autorità giudiziaria di aver appreso dal signor Casillo stesso che, nel corso dell'incontro avvenuto all'Hotel Plaza, l'ex Ministro gli aveva avanzato la richiesta di scontare le cambiali in favore del signor Parretti.

Nel far presente che tutti gli indagati hanno quindi addotto elementi sufficienti a confermare lo svolgimento dei fatti secondo la linea evidenziata, il Collegio per i reati ministeriali conclude nel ritenere che, abusando del proprio potere, il dottor De Michelis abbia indotto il signor Casillo a promettere il versamento di denaro in cambio dell'aumento della sua quota nella summenzionata lista Terekh.

Nella seduta della Giunta del 10 marzo 1999 è stato ascoltato l'ex Ministro De Michelis, il quale ha innanzitutto fatto presente che il signor Casillo ha rilasciato le dichiarazioni, origine del procedimento a suo carico, quando si trovava in stato di detenzione. Per i medesimi fatti ha dichiarato di aver ricevuto negli ultimi anni, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, avvisi di garanzia per il reato di finanziamento illecito dei partiti e successivamente per il reato di corruzione. Oggi, sempre per gli stessi fatti, è chiamato invece a rispondere del reato di concussione. Il dottor De Michelis ha osservato che nella relazione il Collegio non fa menzione degli avvisi di garanzia precedentemente trasmessi, per i medesimi fatti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: a suo giudizio, trattandosi di reati ministeriali, la suddetta Procura competente

avrebbe dovuto all'epoca inviare gli atti al Collegio per i reati ministeriali.

Nel merito l'ex Ministro ha negato di aver parlato di denaro con il signor Casillo, riferendo solo di un incontro molto breve nel corso del quale l'imprenditore gli avrebbe chiesto come aumentare la propria quota di partecipazione alla lista Terekh ed egli avrebbe risposto ricordando che la questione dipendeva esclusivamente da una decisione delle autorità governative sovietiche. Il dottor De Michelis ha concluso il suo intervento facendo presente di ignorare tutte le questioni esposte nella relazione del Collegio per i reati ministeriali che attengono ai signori Le Noci, Casillo e Parretti.

La Giunta ha inoltre ascoltato, sempre nella medesima seduta, il notaio Michele Di Ciommo, il quale ha fatto subito presente che, diversamente da quanto riportato nella relazione del Collegio, egli non conosce affatto il dottor De Michelis. L'unica occasione di incontro con l'ex Ministro si è verificata presso l'Hotel Plaza, dove egli aveva accompagnato il signor Casillo. Quest'ultimo infatti gli aveva espressamente chiesto di procurargli tale incontro attraverso i rapporti di amicizia che legano lo stesso Di Ciommo al signor Parretti, vicino al dottor De Michelis. Il notaio Di Ciommo ha dichiarato inoltre di non aver domandato al signor Casillo quale fosse il motivo dell'incontro, ma di aver appreso dallo stesso che l'ex Ministro gli aveva chiesto in quell'occasione lo sconto di 5 miliardi di lire di cambiali a favore del signor Parretti, richiesta che egli gli consigliò di non assecondare. Il notaio Di Ciommo ha inoltre riferito che, successivamente, il signor Parretti ed il fratello dell'ex Ministro degli affari esteri, dottor Cesare De Michelis, si sono recati nel suo studio per proporre al signor Casillo l'acquisto della rete televisiva Videomusic.

La Giunta ha ritenuto che i fatti addebitati al dottor De Michelis non possono in alcun modo configurare ipotesi di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della funzione di Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La Giunta ha quindi deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione a procedere nei

confronti del dottor De Michelis e, pertanto, dei signori Le Noci, Casadei, Di Ciommo e Parretti.

BATTAGLIA, *relatore*

*Intervento di Claudio Petruccioli*

24

Dopo la decisione della maggioranza del PRC di ritirare la fiducia al governo dell'Ulivo uscito dal voto del 21 aprile 1996; nella impossibilità di imboccare la strada più lineare e coerente (cioè la immediata verifica della volontà popolare) a causa della indisponibilità di molte forze politiche e dell'incombere del semestre bianco, la costituzione di un governo di coalizione parlamentare guidato dal segretario del partito di maggioranza relativa si configura come uno stato di necessità. Con questa motivazione voterò a favore dell'ordine del giorno Mussi-Salvi.

Nelle condizioni date risulta altresì necessario l'apporto dell'UDR una formazione che al momento delle elezioni non esisteva, i cui parlamentari sono stati eletti nelle liste e con i voti del Polo dal quale si sono successivamente staccati. La circostanza crea una situazione politica nuova e apre problemi seri, al di là delle questioni che possono riguardare la composizione e l'azione del governo in via di formazione.

Da quando il referendum del '93 ha imposto il passaggio dal sistema proporzionale a un sistema maggioritario, ancorché imperfetto e incompiuto, è la seconda volta che in Parlamento si crea una maggioranza difforme rispetto alla indicazione delle urne. In tal modo si ridimensiona e rischia di essere vanificata la funzione del voto popolare nella scelta del governo. Questo fatto rende evidente la precarietà del sistema politico italiano e mette in serio pericolo la possibilità di consolidare e stabilizzare il bipolarismo; apre varchi alle spinte - varie e forti - per la restaurazione del proporzionalismo e per la affermazione di un potere partitico svincolato dalle scelte degli elettori, incline dunque a tentazioni partitocratiche.

Il progetto e il proposito politico dell'UDR, chiaramente enunciato e tenacemente perseguito è di affermare la netta separazione di centro e sinistra in quanto naturalmente concorrenziali e alternativi e di considerare la loro collaborazione dettata da circostanze speciali, delimitata nel tempo e negli obiettivi. E' una visione che esclude radicalmente la possibilità stessa di presentarsi uniti agli elettori come è avvenuto con l'Ulivo; non si tratta più neppure di due "gambe", ma di due corpi che - nel migliore dei casi, fanno un pezzo di strada insieme. L'UDR non fa certo mistero di voler liquidare l'Ulivo come alleanza "strategica", cioè stabile, coesa e strutturata nella quale confluiscono tutte le forze riformiste. In particolare l'UDR si propone di impedire in tutti i modi che il riformismo cattolico si esprima politicamente unendosi con gli altri riformismi, quelli della sinistra storica, di ispirazione laica e di impronta ambientalista; esattamente quello che in Italia ha cominciato a prendere corpo con l'Ulivo. Prodi ha dovuto abbandonare Palazzo Chigi perché è stato considerato un ostacolo per la realizzazione della strategia UDR. E' importante per tutti, per la nostra prospettiva politica, che Prodi continui ad essere nella politica italiana, con il progetto che ha fin qui coltivato, in modo attivo e diretto.

Nel momento in cui si è obbligati a comporre la maggioranza e il governo con chi ha questi propositi, diviene assolutamente necessario il rilancio e il rafforzamento in tutte le forme, politiche, culturali, programmatiche e organizzative, della grande alleanza riformista che è stata avviata e ha proceduto grazie all'Ulivo. Questo rilancio grava oggi sulle forze politiche che nell'Ulivo si sono riconosciute in misura assai maggiore rispetto al passato. L'Ulivo non può più affidarsi (come in maniera eccessiva se non esclusiva ha fatto in passato, il che lo ha sicuramente reso più fragile e vulnerabile) a quel "governo dell'Ulivo" che oggi non esiste più.

Il comitato nazionale dell'Ulivo dovrà trovare le vie e gli strumenti per acquisire forza e incisività. Ma una responsabilità particolarissima compete ai DS; per la loro consistenza e anche perché - in altre forze che compongono la maggioranza - ci sono posizioni politiche che condividono o non contrastano la visione dell'UDR. Questo è il fronte di una battaglia politica e culturale dalla quale dipendono le sorti e i caratteri tanto del bipolarismo quanto della sinistra. Una grande forza riformista, di modello e di funzione europea, che abbia vocazione e capacità maggioritaria in Italia non può nascere se non dall'incontro e dalla confluenza di tutti i riformismi, e deve dunque coinvolgere a pieno titolo il riformismo di ispirazione e tradizione cattolica. Sempre più essenziale appare la liquidazione della deleteria coabitazione di maggioritario e proporzionale con la eliminazione della quota proporzionale, come chiesto dal referendum.

Sono questi i punti sui quali va sviluppato il massimo impegno dei DS nelle condizioni nuove che si sono create con la caduta del governo dell'Ulivo e la apertura di una fase di collaborazione governativa con l'UDR; punti che dovrà affrontare con la massima chiarezza e determinazione chi sarà scelto per le massime responsabilità di direzione nel partito.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-quater  
n. 32

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

**SALVATORE FRASCA**

senatore all'epoca dei fatti

(procedimento penale n. 2178/96 RGPM e 1330/97 R.G.GIP pendente presso il Tribunale di Cosenza per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il dottor Salvatore Frasca, con lettera pervenuta in data 14 aprile 1998, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge n.47 del 1948 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il dottor Frasca, senatore all'epoca dei fatti, è stato querelato dal signor Pietro Maisto per aver espresso alcune considerazioni offensive della reputazione di quest'ultimo in un'interrogazione parlamentare, apparsa sul resoconto della seduta del Senato dell'8 giugno 1993, interrogazione integralmente riportata, senza alcun commento, sul quotidiano locale «L'Insero di Calabria» il 30 settembre 1993.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 26 e del 28 maggio 1998 e del 19 gennaio 1999. Nella seduta del 26 maggio è stato ascoltato il dottor Frasca, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il quale ha depositato alcuni documenti.

Nella seduta del 28 maggio 1998 la Giunta ha deliberato di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente copia degli atti processuali, che sono poi pervenuti l'8 luglio 1998.

\* \* \*

Il dottor Frasca ha riferito alla Giunta di aver presentato nell'XI legislatura un'interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia, dell'ambiente ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,

concernente fatti illeciti imputabili al signor Pietro Maisto, nipote del boss camorrista Alfredo Maisto.

In tale interrogazione l'allora senatore Frasca ha enumerato una serie di fattispecie criminose riferibili alla condotta tenuta dal signor Pietro Maisto e da alcuni funzionari pubblici, i quali avrebbero consentito al suddetto di acquistare illegalmente terreni situati nell'ambito del Comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, nonché di effettuare un'imponente opera di speculazione edilizia.

L'ex senatore ha poi ricordato che l'interrogazione parlamentare in questione, depositata agli atti della Giunta, è stata pubblicata sul quotidiano locale «L'Insero di Calabria» il 30 settembre 1993, senza alcuna integrazione giornalistica.

Esaminata la documentazione richiesta all'Autorità giudiziaria procedente e conclusa la discussione, la Giunta ha formulato, all'unanimità, la proposta di ritenere insindacabile la condotta del dottor Frasca ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È infatti pacifico che gli atti di sindacato ispettivo rientrano nella sfera delle funzioni tipiche del parlamentare, alle quali la citata norma costituzionale intende garantire la più ampia protezione da eventuali interferenze esterne. Di tale assunto vi è traccia nel testo dell'ultimo decreto-legge attuativo dell'articolo 68 della Costituzione, poi decaduto, che recitava: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di

voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare». *De iure condendo*, le due proposte di legge presentate in materia (XIII leg., Atti Camera 2939 e 2985), attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, contengono un esplicito riferimento agli strumenti di sindacato ispettivo nonché «...ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, collegata alla funzione di parlamentare, esplicitata anche fuori dal Parlamento».

Il principio della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione agli atti di sindacato ispettivo, nonché alle dichiarazioni volte alla loro divulgazione, è inoltre il punto cardine della costante giurisprudenza delle Camere in materia di insindacabilità: le esternazioni da parte di deputati o senatori il cui contenuto sia riconducibile ad atti tipici della funzione parlamentare dagli stessi posti in essere sono considerate una proiezione all'esterno dell'attività svolta in Parlamento e, se espresse con

continenza di modi, ricadono senza dubbio nell'ipotesi prevista dalla citata norma costituzionale.

Il caso che ci occupa riguarda la divulgazione all'esterno del testo di un'interrogazione, che risulta documentalmente presentata dal senatore Frasca e poi pubblicata integralmente sul quotidiano «L'Inserito di Calabria», senza alcun commento. Il comportamento tenuto dall'ex parlamentare appare quindi assolutamente legittimo, stante, tra l'altro, la completa identità di contenuto tra l'atto parlamentare da lui posto in essere e l'articolo di stampa oggetto della querela sporta dal signor Pietro Maisto.

Per i motivi su illustrati la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERTONI, *relatore*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3991

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

(V. Stampato Camera n. 5829)

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1999*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

INDICE

Disegno di legge .....	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1999, N. 64

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione  
prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di proce-  
dura civile**

(Segue: Testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

- a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
- b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
- c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
- d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

*Identico.*

Articolo 1-bis.

**1.** Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - DILIBERTO

VISTO, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

42



Camera dei Deputati

63

Roma, 4 maggio 1999

Ai Presidenti dei gruppi di  
maggioranza di Camera e Senato

A tutti i deputati e senatori della  
maggioranza

Carissime/i

i colleghi Labate, Lucà, Panettoni, Lucidi, Ruzzante hanno incontrato il Presidente dell' Ai.Bi. (Associazione amici dei bambini) che lavora insieme ad altre 19 Associazioni al tavolo promosso dalla ministra Livia Turco per la solidarietà ai profughi del Kosovo. Il quadro fornito relativamente all'infanzia è drammatico, sia dal punto di vista materiale che psicologico. Secondo stime ufficiali del Governo albanese sono più di 125.000 i profughi Kosovari accolti nelle famiglie albanesi, circa 80.000 sono minori. La disponibilità di queste famiglie rischia però di essere vanificata per problemi di spazio, approvvigionamento di viveri, medicinali, prodotti per l'igiene. Il rischio di provocare il rigetto di questa generosa accoglienza è forte e reale.

Il progetto, che il Presidente dott. Marco Griffini ha illustrato, fatto proprio dal Ministero per la solidarietà sociale, è molto valido e fornisce tutte le garanzie perché i contributi che si versano siano mirati a raggiungere gli obiettivi:

- a) sostegno a distanza per un periodo di 6 mesi di un minore profugo del Kosovo temporaneamente accolto con la sua famiglia o con parenti di 2 o 3 grado o amici presso una struttura o una famiglia albanese;
- b) invio di generi di prima necessità;
- c) realizzazione di servizi di accoglienza integrati;
- d) ricongiungimento familiare.

Riteniamo che sarebbe molto importante e simbolicamente rilevante se tutte e tutti lanciassimo l'obiettivo di adottare a distanza un bambino. Sappiamo bene che molte e molti di noi hanno già provveduto con generosità per la solidarietà verso il popolo Kosovaro, ma ci pare davvero importante in questa fase, focalizzare la nostra azione umanitaria sui minori. Se ritenete importante aderire all'iniziativa, Vi preghiamo di far pervenire presso le rispettive Presidenze di gruppo entro e non oltre l'11/5 la vostra adesione in modo da



*Camera dei Deputati*

comunicarlo tutti insieme alla stampa. Autonomamente potete scegliere le modalità dell'adozione a distanza secondo le seguenti indicazioni:

E' possibile contribuire in favore dei bambini del Kosovo con le seguenti modalità:

1. Un contributo in denaro di importo libero per la fornitura di generi alimentari di prima necessità.
2. Il sostegno a distanza per un periodo di 6 mesi di un minore profugo del Kosovo temporaneamente accolto con la sua famiglia presso una struttura o una famiglia albanese.

Occorre versare in una unica soluzione l'importo di lit. 300.000 con le seguenti modalità:

- **Conto Corrente Postale n. 5256** intestato a Comitato Italiano per il Sostegno a Distanza;
- **Conto Corrente Bancario n. 4400** presso l'istituto Bancario San Paolo di Torino intestato al Comitato Italiano per il Sostegno a Distanza - Codice ABI 01025 - Codice CAB 33380 (Causale pro Kosovo);
- **Carta di Credito** del circuito CARTA SI, VISA, EUROCARD e MASTERCARD chiamando il numero 02.98.23.20.20.

In allegato troverete il progetto e la scheda che verrà inviata ad ognuno di noi che adotterà a distanza; un tutor di riferimento ci terrà informati periodicamente.

*I nostri più cari saluti*

LABATE, RUZZANTE, LUCA', LUCIDI, PANETTONI, GUERRA, SAONARA, GARDIOL, DI CAPUA, MANZIONE, BRUGER, CREMA, SBARBATI, PETRINI, PISTONE, CORVINO.



# EMERGENZA BAMBINI KOSOVO



*Interventi integrati di emergenza, accoglienza e sostegno psico-sociale e medico destinati ai minori profughi in Albania*

*Enti promotori:*

- Ai.Bi.** – Associazione Amici dei Bambini
- AVSI** – Associazione Volontari per lo Sviluppo Internazionale
- CEFA** – Volontari nel Mondo
- CIAI** – Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia
- TdH** - Terre des Hommes
- VIS** – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

*Enti realizzatori:*

- AFMAL** – Fatebenefratelli – ROMA
- Ai.Bi.** – Associazione Amici dei Bambini – MILANO
- AVSI** – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale – MILANO
- CEFA** – Volontari nel Mondo – BOLOGNA
- CIAI** – Centro Italiano Aiuti all'Infanzia – MILANO
- COOPI** – Cooperazione Internazionale – MILANO
- CTM Movimondo** – LECCE
- DOKITA** – ROMA
- ENGIM** – ROMA
- LTM** – Laici Terzo Mondo – NAPOLI

- MAGIS** – Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo - Roma
- PRODOCS** – Progetto Domani: Cultura e Solidarietà – ROMA
- PROSUD** – Progetto Sud – ROMA
- RTM** – Reggio Terzo Mondo – REGGIO EMILIA
- TERRE DES HOMMES** – MILANO
- UCODEP Movimondo** – AREZZO
- UNITA' DI CRISI NISSIM MOMIGLIANO** – GENOVA
- VIDES** – Volont. Internazionale Donna Educazione Sviluppo – ROMA
- VIS** – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – ROMA

*Enti sostenitori:*

## PREMESSA

Sin dai primi giorni della tragedia kosovara (esodo massiccio, sistemazioni approssimative in campi allagati o in centri di accoglienza sovraffollati) abbiamo assistito ad un fenomeno molto significativo di solidarietà: l'accoglienza dei profughi kosovari nelle case delle famiglie albanesi.

Secondo stime ufficiali del governo albanese al 25 aprile 1999 sono più di 125.000 i profughi kosovari accolti nelle famiglie albanesi. Di questi si stima che circa il 60-65% siano minori (quindi circa 80.000).

La disponibilità di queste famiglie rischia però di essere vanificata trascorsi alcuni giorni al sopraggiungere delle difficoltà connesse alla convivenza. Problemi di spazio, di approvvigionamento di viveri, medicinali, prodotti per l'igiene, rischiano di provocare il rigetto di questa accoglienza.

Intervento di emergenza prioritario diventa quindi sostenere queste famiglie sia dal punto di vista materiale che da quello sociale affinché non si trovino nelle condizioni di rimandare in un campo profughi (o peggio "in

mezzo alla strada") i kosovari. Su questi minori profughi e sulle loro famiglie è necessario intervenire al fine di garantire loro una accoglienza più "umana" e un sostegno psico-sociale il più possibile vicino al loro paese. E proprio da questa necessità nasce il progetto "Emergenza Bambini Kosovo" (ufficialmente iniziato il 1° aprile)

finalizzato al sostegno delle famiglie albanesi che ospitano minori (e nuclei familiari) kosovari mediante la creazione di un centro logistico nazionale e di una rete di osservatori minori erogatori di servizi integrati di accoglienza: sostegno economico, materiale, medico, psico-sociale, attività di animazione.

**OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL PROGETTO**

Obiettivo generale del progetto è quello di concorrere al miglioramento delle condizioni dei minori profughi kosovari attraverso la creazione di **SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATI**.

OBIETTIVI SPECIFICI	ATTIVITA'
1. Invio di generi di prima necessità	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Creazione di un centro logistico nazionale a TIRANA</li> <li>○ Creazione di 30 OSSERVATORI MINORI dislocati su tutto il territorio nazionale dotati di idoneo magazzino</li> </ul>
2. Realizzazione di servizi di accoglienza integrati	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Creazione di un centro di prima accoglienza a TIRANA</li> <li>○ Attivazione di una banca dati gestita dal centro logistico nazionale e dagli osservatori minori finalizzata alla creazione e alla gestione di posti di accoglienza nelle famiglie albanesi nel rispetto di criteri di provenienza familiare e territoriale dei profughi kosovari</li> <li>○ Attivazione di case famiglia presso le famiglie albanesi disposte ad accogliere minori profughi kosovari e sostenute dall'attività di SOSTEGNO A DISTANZA</li> <li>○ Selezione, formazione e impiego di équipes integrate composte da psicologi, medici e animatori per l'accompagnamento medico e sociale dei minori profughi temporaneamente alloggiati nelle famiglie albanesi o nei campi profughi</li> <li>○ Selezione, formazione e impiego di personale albanese e kosovaro da impiegare nelle attività di distribuzione generi di prima necessità, monitoraggio sostegno a distanza delle famiglie albanesi, accompagnamento psico-sociale per minori</li> <li>○ Mappatura e attivazione di centri di accoglienza</li> </ul>
3. Ricongiungimento familiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Realizzazione di una banca dati centralizzata per la mappatura, l'inserimento dati, la messa in rete, delle situazioni di nuclei familiari e di gruppi separati</li> </ul>

**BENEFICIARI**

- Il centro di accoglienza sarà in grado di ospitare **700 persone**. Non appena i gruppi di profughi troveranno una sistemazione presso famiglie albanesi o altre strutture pubbliche e private, il centro provvederà a mettere a disposizione le sue strutture per la prima accoglienza di altri profughi kosovari.

- Per ogni OSSERVATORIO MINORI verranno attivate circa 60 FAMIGLIE per un totale di 240 minori seguiti per ogni O.M.

I 30 O.M. potranno gestire circa **1.800 FAMIGLIE**

I minori direttamente beneficiari dell'intervento saranno circa **7.500** accolti in famiglia e circa **2.500** ospitati nei campi profughi.

Beneficiari indiretti saranno inoltre i familiari dei minori kosovari assistiti e i componenti del nucleo familiare che accoglie i profughi. I beneficiari indiretti si stimano in circa **60.000** persone (di cui circa 35.000 kosovari e 25.000 albanesi)

E' possibile contribuire in favore dei bambini del Kosovo con le seguenti modalità:

1. Un contributo in denaro di importo libero per la fornitura di generi alimentari di prima necessità.
2. Il sostegno a distanza per un periodo di 6 mesi di un minore profugo del Kosovo temporaneamente accolto con la sua famiglia presso una struttura o una famiglia albanese

Occorre versare in una unica soluzione l'importo di lit. **300.000** con le seguenti modalità:


- **Conto Corrente Postale n. 5256** intestato a Comitato Italiano per il Sostegno a Distanza
- **Conto Corrente Bancario n. 4400** presso l'istituto Bancario San Paolo di Torino intestato al Comitato Italiano per il Sostegno a Distanza - Codice ABI 01025 - Codice CAB 33380 (Causale pro Kosovo)
- **Carta di Credito** del circuito CARTA SI, VISA, EUROCARD e MASTERCARD chiamando il numero 02.98.23.20.20

Missione  
Arcobaleno

In attesa del Consiglio dei Ministri



# Sostieni a distanza un bambino profugo DEL KOSOVO



Il modo migliore per aiutare un bambino è quello di garantirgli l'accoglienza in una famiglia, con i suoi cari, il più vicino possibile al suo paese.

Con L. 300.000

sostieni un bambino profugo per un periodo di 6 mesi.

Informati allo 02.98.23.20.20



COMITATO ITALIANO ADOZIONE A DISTANZA

c.c.p. #5256

c.c.b. #4400 Istituto San Paolo di Torino ABI 01025 CAB 33300

Intestati a Comitato Italiano Sostegno a Distanza

48

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-*quater*  
n. 46

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari  
(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**ETTORE BUCCIERO**

procedimento disciplinare del quale è richiesta l'apertura nei suoi confronti dinanzi al Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Ettore Bucciero, con lettera in data 26 luglio 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento disciplinare del quale è richiesta l'apertura nei suoi confronti dinanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, per i seguenti fatti.

Il senatore Bucciero ha presentato al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione, pubblicata nel Resoconto del Senato del 9 luglio 1999, avente ad oggetto pretese irregolarità relative alle procedure concorsuali di una società, la Sogeco S.p.A., e in particolare la nomina dell'avvocato Andrea Violante a commissario giudiziale di tale procedura da parte del Presidente del Tribunale di Bari, dottor Saverio Nanna, nel periodo in cui lo stesso ricopriva l'incarico di presidente della sezione fallimenti. Lo svolgimento di tale procedura concorsuale, assegnata dal dottor Nanna a se medesimo, era stato oggetto, come rilevato nell'interrogazione del senatore Bucciero, di numerosi esposti-denunce presentati dall'ingegner Michele Tridente, principale azionista e amministratore della Sogeco, in ordine a presunti illeciti commessi dallo stesso dottor Nanna. L'interrogazione mirava a conoscere se il Ministro ritenesse di disporre immediata «ispezione in ordine alla vicenda, soprattutto in considerazione della gravità dei fatti denunciati, che ledono il prestigio dell'ordine giudiziario, ed anche per accertare quale seguito in sede penale abbiano avuto le gravi denunce dell'ingegner Tridente, risalenti al 1995».

Tale interrogazione è stata ripresa dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 9 luglio 1999, nell'articolo intitolato «Ambasciatori, chiesta l'ispezione. Il sena-

tore Bucciero sollecita controlli del Ministero della giustizia». L'articolo, che si occupa delle vicende Grand Hotel Ambasciatori di Bari, immobile di proprietà della società Sogeco, riporta ampi stralci dell'interrogazione del senatore Bucciero, con i commenti del giornalista Carlo Stregapede.

Il professor Andrea Violante, avvocato, ha presentato un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, il 13 luglio 1999, chiedendo l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Bucciero, senatore in carica, in quanto ritiene disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato Bucciero, relativo alle dichiarazioni apparse sul quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 9 luglio 1999 nell'articolo summenzionato, rilevando che tale quotidiano sta conducendo una vera e propria campagna di stampa. Nell'esposto, l'avvocato Violante assume che il comportamento del senatore Bucciero debba ricondursi alla sua qualità di «avvocato civilista» e che le dichiarazioni riportate dalla stampa siano intrinsecamente idonee a provocare discredito alla categoria forense, oltre che a recare un gravissimo abuso dell'uso del suo nome, facendosi inequivocabilmente riferimento al professor Andrea Violante in un contesto palesemente lesivo della sua immagine, dignità ed onore.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 21 settembre 1999, nella quale è stato ascoltato il senatore Bucciero, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Bucciero ha stigmatizzato il comportamento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, che non ha proceduto immediatamente all'archiviazione pur

avendo egli, con una comunicazione formale, eccetto l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, perciò recandogli un danno ingiusto e ormai ineliminabile, connesso agli adempimenti ai quali già in questa fase della procedura egli ha dovuto sottoporsi.

La Giunta ha discusso approfonditamente la questione sollevata dal senatore Bucciero, al quale sono stati sottoposti numerosi quesiti e richieste di chiarimento da parte dei componenti della stessa.

In esito a tale discussione la Giunta ritiene che le dichiarazioni in esame ricadano pienamente nella nozione di opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, e come tali debbano essere dichiarate non sindacabili alla stregua del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione.

Si tratta, infatti, pacificamente, di espressioni contenute in una interrogazione parlamentare, e solo in essa, poiché l'articolo del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» riprende e variamente combina e commenta le frasi contenute nell'interrogazione, senza che il senatore Bucciero aggiunga alcunché. Tutta la condotta in questione, pertanto, è

50

direttamente ed integralmente riconducibile ad una tipica attività parlamentare, né la medesima eccede, per incontinenza dei termini o per estraneità dell'oggetto o per altra causa, dai confini di un corretto esercizio di tale potere-dovere.

D'altro canto, la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione, proprio per avere sostituito la formula «Non possono essere perseguiti» con la formula «Non possono essere chiamati a rispondere», dimostra chiaramente che il dettato costituzionale vuole tutelare il parlamentare non solo in sede penale, ma in qualsiasi altra sede - inclusa quella disciplinare - nella quale possa venire in questione l'esercizio delle sue prerogative.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*

# Sinistra Oggi

## Replica a una proposta indecente Il Polo delle destre non merita nessuna "apertura"

*Commentando l'intervista dell'on. La Malfa in cui si ipotizza l'uscita del PRI dal centro-sinistra, un gruppo di esponenti, parlamentari ed ex-parlamentari, di area repubblicana, ha così replicato:*

**"Non possiamo che stigmatizzare, richiamandoci alla tradizione di sinistra democratica che fu di Ugo La Malfa, l'apertura al Polo proposta dall'attuale segretario del PRI. È l'ennesimo scarto di linea operato in pochi anni e certo non ha nulla a che fare con la tradizione mazziniana ed azionista di cui il PRI è stato degno erede in questo dopoguerra".**

Giuseppe Ayala,  
Roberto Barontini,  
Francesca Barontini,  
Adolfo Battaglia,  
Giorgio Bogi,  
Giorgio Covi,  
Stelio De Carolis,  
Mario Del Vecchio,  
Antonio Duva,

Enrico Ermelli  
Cupelli,  
Giovanni Ferrara,  
Carlo Flamigni,  
Annita Garibaldi,  
Alba Grassi Baldoni,  
Corrado Messeri,  
Adriano Musi,  
Giovanni Persico,

Stefano Passigli,  
Luciano Pontuale,  
Augusto Rizzi,  
Lucio Rosaia,  
Luciano Sbarbati,  
Gustavo Visentini.

Commento a pag. 2

## Sinistra Oggi ricorda Giovanni Spadolini e Leo Valiani

Articoli e testimonianze alle pagine 4/7



## Nel Centro-sinistra la collocazione storica e ideale dei repubblicani

Si è svolta a Forlì l'8 ottobre, presso la Camera di Commercio, una affollata assemblea popolare convocata con questo tema: "Nel Centro-sinistra la collocazione storica e ideale dei repubblicani".

La manifestazione, che ha riscosso un grande successo, si è sviluppata con un dibattito al quale hanno preso parte i parlamentari Giorgio Bogi, Luciana Sbarbati, Stelio De Carolis, Adriano Musi della Segreteria nazionale della Uil, Denis Ugolini, Alba Baldoni e Ubaldo Marra.

## Finanziaria per lo sviluppo, Congresso DS, Regionali Tre traguardi da cogliere oltre l'autunno

Antonio Duva

L'autunno è una stagione mutevole e temporalesca non solo per la meteorologia ma anche per la politica.

E l'autunno di quest'anno non fa eccezione. Qualcuno, come Paolo Franchi su "Il Corriere della Sera", parla addirittura di "autunno caldo". Ma se ci si sforza di guardare al di là delle nubi e delle nebbie che gravano sullo scenario politico, lo scenario appare molto meno confuso ed anche le scelte che possono portare verso un'evoluzione più soddisfacente della situazione italiana si disegnano con una certa chiarezza.

I segnali di tensione che intralciano l'azione del Governo, il disagio che ancora pesa su settori della maggioranza, le difficoltà che incontrano i processi di modernizzazione del Paese (pensa-

mo per fare solo un esempio alla vicenda delle privatizzazioni e al caso Telecom) non vanno certo sottovalutati.

Ma non bisogna neppure commettere l'errore di non cogliere la portata di alcuni dati positivi, altrettanto rilevanti.

Avrà, in primo luogo, una ricaduta positiva il varo, da parte del Governo, di una legge finanziaria che, per la prima volta, come è stato detto "dà e non toglie" ai cittadini, senza per questo venir meno alle esigenze di rigore della finanza pubblica e senza rinunciare a scelte importanti sotto il profilo dell'equità sociale.

E va anche considerato che questo provvedimento si inserisce in un contesto di miglioramento della politica fiscale: diminuzione della aliquota Irpef, estensione della Dit alle piccole imprese,

primi concreti effetti della lotta all'evasione non sono più buoni propositi, stancamente annunciati come tante volte in passato, ma finalmente impegni che il governo può indicare a data certa.

Intanto il Patto per lo Sviluppo e l'Occupazione, stretto fra il Governo e le forze sociali, va decisamente avanti.

Dei 239 adempimenti previsti nel Natale scorso, al momento della stipula del Patto, 131 risultano già attuati. Il calendario allora definito appare sostanzialmente rispettato e le scelte già concrete investono una vasta gamma d'interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Sul fronte degli investimenti pubblici (fra novembre '98 e agosto '99 sono stati aperti cantieri

Continua a pag. 2

Una proposta indecente

### Dalla foglia d'edera alla foglia di fico

Dopo il risultato del 13 giugno era diventato silenzioso; le sue dichiarazioni, prima ricorrenti con petulante insistenza, si erano fatte più rade, confinate per lo più in poche righe di "brevi" di qualche giornale benevolo.

Evidentemente per Giorgio La Malfa il duro verdetto delle urne si era tradotto in una botta mozzafiato.

Non c'è del resto da meravigliarsi: raccogliere in tutta Italia 168.000 voti (il peggior risultato assoluto nella lunga storia del Pri) ed essere per di più esclusi personalmente dal Parlamento Europeo non sono cose che fanno piacere.

Si dice tuttavia che i grandi dolori temprano il carattere e rendono migliori: nel caso di Giorgio La Malfa non è stato però così.

Il suo lungo silenzio è stato infatti rotto nei giorni scorsi nel modo peggiore.

Intervistato da "l'Espresso", il leader di un partito che non c'è più ha disinvoltamente annunciato: "Proporrò di deliberare che l'ipotesi di una collaborazione del nostro partito con Silvio Berlusconi non è più esclusa a priori".

Con invidiabile faccia tosta, dopo aver per anni sostenuto prima l'autonomia assoluta dai grandi schieramenti e poi la presenza dell'edera nel centro-sinistra, ora Giorgio La Malfa assicura invece che ci si può alleare con un personaggio

come Silvio Berlusconi.

"Egli è stato legittimato da Helmut Kohl e dallo stesso D'Alema al tempo della sua presidenza della Bicamerale", afferma con solennità.

Curiosa e azzardata teoria che confonde la normalità dei rapporti istituzionali con la discrezionalità delle alleanze politiche. E dove è finita la fedeltà allo schieramento liberal-democratico di Strasburgo che tempo fa rendeva impossibile, a sentir lui, l'intesa con le forze del socialismo europeo?

Ha rilevato infuriata Luciana Sbarbati, unica eletta dalla sua lista al Parlamento Europeo, che Giorgio La Malfa appena qualche mese fa definiva le bandiere di Forza Italia "bandiere comprate alla Standa".

Ora - in piena stagione di liquidazione (del suo partito) - ha evidentemente cambiato idea e si è incamminato baldanzoso verso il più vicino supermercato.

E non basta. Per coronare questa bella impresa Giorgio La Malfa ha avuto il cattivo gusto di farsi schermo di un pranzo al Quirinale nel tentativo di dare qualche dignità alla sua grossolana manovra di svendita al miglior offerente del gramo gruzzoletto politico di cui si ostina a considerarsi legittimo proprietario.

Che tristezza: dalla foglia d'edera alla foglia di fico; un fico che rischia di rivelarsi marcio.

### Tre traguardi da cogliere oltre l'autunno

Dalla prima pagina

per 10.500 miliardi) le cifre sono positive e costituiscono un elemento di controprova dei progressi nella lotta alla disoccupazione che ormai tutti - al di là di qualche disputa statistica - riconoscono.

Si tratta, naturalmente, di segnali delle prime indicazioni di una svolta che peraltro vanno precisate, rafforzate e verificate in sede parlamentare.

Ma si tratta anche di un impulso importante al miglioramento dei rapporti interni alla maggioranza che può sviluppare un confronto che non è più costretto a concentrarsi soltanto, come qualche anno fa, su tagli e sacrifici.

E non è un caso che proprio a livello dei rapporti fra Governo e maggioranza immediatamente prima della parentesi estiva e durante le prime battute post-feriali si siano registrati i progressi più consistenti.

In Parlamento la coalizione risulta più coesa e impegnata a darsi strutture per un'azione meglio coordinata.

Ed è importante che ciò accada partendo - com'è avvenuto al Senato per la legge finanziaria - dai contenuti concreti dell'iniziativa del Governo e non da astratte dispute in politichese.

Solo così, infatti, la coalizione può rafforzare il suo rapporto con i cittadini e contribuire ad attenuare il distacco tra istituzioni e Paese.

Per i parlamentari dello schieramento riformatore (cioè di centro e sinistra con o senza trattino, ma comunque con le idee chiare) è questo, in definitiva, il modo più onesto e valido per assolvere al mandato che hanno ricevuto dagli elettori.

Ma questa è anche la strada più diretta per sciogliere molti dei nodi che rendono complicati i rapporti fra le forze politiche.

Sotto questo profilo si nota che la fase aperta dalla elezione a Presidente della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi esercita in modo visibile i suoi effetti positivi.

Il tema delle riforme istituzionali ha infatti ripreso vigore, mentre il confronto tra maggioranza e opposizione si svolge in

modi anche aspri ma tuttavia sempre riconducibili allo schema bipolare e a una esigenza, che nei fatti nessuno nega, di costante verificabilità delle grandi scelte da parte dei cittadini.

In questo quadro l'iniziativa referendaria di radicali e Alleanza Nazionale - pur legata a contenuti che hanno, in alcuni casi, fondamento - appare carica di enfasi e strumentalità che la rendono inaccettabile: ciò che emerge come reale posta in gioco non è infatti l'affermazione di questa o quella soluzione ma lo scardinamento delle basi di normale convivenza di posizioni legittimamente diverse e di un corretto confronto politico-parlamentare.

È questo un aspetto verso il quale le forze politiche democratiche non prestano sempre la necessaria attenzione.

Che vi siano questioni da chiarire nella maggioranza è esigenza che sempre e legittimamente può essere posta.

Così come alla vitalità della coalizione e alla sua capacità di coinvolgimento di un arco esteso di forze sociali non può fare che bene la costante riaffermazione delle diverse identità ideali e culturali e il rifiuto di ogni antistorica aspirazione egemonica, ammesso che vi sia qualcuno che la persegua.

Ma tutto ciò non può e non deve portare a perdere di vista il vero carattere della sfida che è aperta nel Paese fra lo schieramento democratico, oggi investito dalla assai impegnativa responsabilità di governo, e un blocco conservatore al quale non sono estranei anche umori reazionari.

C'è quindi uno sforzo sostanziale di chiarimento che spetta alle forze politiche.

A questa esigenza ha corrisposto, in complesso positivamente, il recente congresso del Partito Popolare.

A questa stessa esigenza si prepara a corrispondere il congresso di Torino convocato a gennaio dai Democratici di Sinistra.

È un congresso che, come ha annunciato il segretario Walter Veltroni nel discorso di Modena,

### DS verso il Congresso Stelio De Carolis nella Commissione Nazionale di Garanzia

Procede speditamente la preparazione del prossimo Congresso nazionale dei DS che è convocato a Torino dal 13 al 16 gennaio del 2000. In vista di questo appuntamento è stata costituita la Commissione centrale di garanzia, organo che presiede a tutta l'importante fase dei congressi locali e assicura la regolarità delle operazioni pre-congressuali. Nella Commissione nazionale, che è presieduta da Pietro Folena, è stato eletto il Sen. Stelio De Carolis.

## Flessibilità e riforme di tutti i mercati per dare nuovo slancio alla Sinistra

Enrico Morando

che ha concluso l'ultima Festa dell'Unità, si svolgerà con un impegno dominante su tutti: "Costruire una sinistra più ampia e più plurale che si senta soggetto attivo della più vasta alleanza dell'Ulivo".

Si tratta quindi di perseguire con spirito unitario un obiettivo di deciso rilancio e di forte apertura dei Democratici di Sinistra.

Nell'Ulivo forze riformatrici di centro e di sinistra hanno pari diritto di cittadinanza, come dovrà emergere anche alle prossime elezioni regionali.

Ognuna di esse, confrontandosi con le proprie radici e la propria storia, può dare un contributo prezioso allo sviluppo dell'alleanza soprattutto se saprà essere se stessa.

A patto che l'essere se stessi (quindi ciò che va sotto il nome di identità) sappia misurarsi e fare sino in fondo i conti con il tempo attuale, con l'Italia che vuole crescere ed essere moderna ed europea.

Si può quindi ritenere che il destino dell'alleanza, la sua auspicabile evoluzione da mera dimensione quantitativa e numerica a una condizione qualitativa dotata di maggiore valore aggiunto, passi necessariamente attraverso un confronto sempre più serrato e mirato fra le culture politiche piuttosto che fra gli apparati di partito.

In altre parole solo se centro e sinistra riusciranno a individuare e a estendere un patrimonio comune di valori e di scelte la loro alleanza assumerà un carattere davvero propulsivo e coinvolgente.

È per questo che l'impegno di quanti hanno scelto di portare dentro i Democratici di Sinistra, ormai da tempo e tanto più in vista del prossimo appuntamento congressuale, i valori e le proposte della cultura laica, repubblicana e democratico-liberale appare, a un tempo, difficile e affascinante.

Difficile come sempre accade per le proposte innovative, ma affascinante perché può rappresentare un contributo davvero utile a imprimere più slancio al percorso democratico del Paese.

Antonio Duva

*In vista del prossimo Congresso nazionale di Torino, nell'ambito dei Democratici di Sinistra si è avviato un ampio dibattito.*

*"Sinistra Oggi" si propone di seguirlo con attenzione.*

*In questo numero iniziamo riproducendo uno stralcio della comunicazione sulle politiche economico-sociali che il Sen. Enrico Morando ha svolto al Convegno di Orvieto del 17 e 18 settembre scorsi convocato sul tema: "La Quercia e l'Ulivo: cosa fare per vincere?".*

[...] Sulle politiche microeconomiche, di dimensione nazionale, va preliminarmente rimesso un equivoco: che cioè ad esse la sinistra si acconci non perché esse si iscrivono nel progetto di una sinistra moderna e di governo, ma perché esse vengono reclamate dal "pensiero unico", che ispira la destra e soggioga la sinistra. Questa idea, a sua volta, è figlia di una visione - che la vecchia sinistra ha di sé stessa - secondo la quale la crescita economica, lo sviluppo delle forze produttive sono qualcosa che c'è, che si determina secondo processi indipendenti dalla sinistra, che semmai è chiamata ad operare su quella crescita una "tosatura" redistributiva, a fini di eguaglianza. Da quando è stata costretta a riconoscere che il suo fine non può essere un sistema "altro" rispetto all'attuale, poi, questa tendenza si è molto rafforzata. No. La sinistra è forza non residuale se è parte - con altri attori - del processo di sviluppo delle forze produttive, se contribuisce a promuovere lo sviluppo.

Riforme microeconomiche, dunque, per promuovere lo sviluppo, secondo valori e secondo interessi sociali propri della sinistra riformista: qui si incontra subito il nodo della flessibilità, della flessibilizzazione di tutto il sistema. La flessibilità non è una categoria della destra: è, semplicemente, la principale caratteristica del sistema economico dopo la "rottura" del capitalismo fordista, esattamente fondato sulla "rigidità".

Flessibilità come capacità di adattamento all'innovazione tec-

**E' mia opinione che sia stato un errore grave accettare come fondata la teoria secondo la quale liberalizzare, privatizzare, introdurre concorrenza e scacciare il monopolio costituirebbe un "lavoro sporco" tipico della destra, che per disavventura in Italia, come al solito "anormale", tocca alla sinistra di fare.**

nologica, come padroneggiamento di una realtà sociale mutevole, come elasticità della mente di chi ha imparato ad imparare: come può la sinistra sentire come ostile una così stimolante prospettiva di arricchimento individuale e collettivo? Certo, c'è il darwinismo sociale della nuova destra in agguato: se non c'è un forte sistema di ammortizzatori sociali (oggi costruito sull'operaio maschio della grande industria!), che favorisca il passaggio da posto a posto di lavoro, intrecciando assistenza al reddito e formazione, la mobilità diventa presupposto di esclusione.

Ma, a fronte di questo drammatico rischio, cinicamente messo nel conto dalla nuova destra, la nuova sinistra deve far da ostacolo - sempre più flebile, peraltro, - alla mobilità e alla flessibilità, o deve costruire un nuovo sistema di garanzie, ritagliato sulle esigenze dell'individuo-lavoratore piuttosto che su quelle di una classe lavoratrice che - come realtà omogenea -

scompare con il fordismo? In Italia, la flessibilità reclama riforme di tutti i mercati: di quello del lavoro, certo, ma - con la stessa intensità e urgenza - di quello dei prodotti e dei capitali. È mia opinione che sia stato un errore grave accettare come fondata la teoria secondo la quale liberalizzare, privatizzare, introdurre concorrenza e scacciare il monopolio costituirebbe un "lavoro sporco" tipico della destra, che per disavventura in Italia, come al solito "anormale", tocca alla sinistra di fare.

Se si vuole semplicemente dire che ci sono realizzazioni, strutture, "cose" che non sono né di destra né di sinistra e vanno semplicemente fatte, quale che sia il governo di quel momento, nulla quaestio. Ma io temo che si voglia piuttosto dire che la sinistra, in Europa, può essere solo la vecchia gloriosa sinistra: nazionalizzazioni e stato sociale pesante. Se la sinistra non è questo, non è sinistra. Io penso l'opposto: se la sinistra rimarrà quello, presto non sarà più nulla.

Ecco perché possiamo e dobbiamo accelerare il processo di liberalizzazione, dovunque ci sia chiusura, monopolio, rendita di posizione ingiustificata: in primo luogo, nel decisivo settore dei servizi. Molto è stato fatto, in questi tre anni, realizzando al contempo obiettivi di crescita dell'occupazione, espansione delle capacità produttive e riduzione dei prezzi al consumo. Ma molto resta da fare e qualcosa è stato fatto male: nel primo caso rientra l'urgentissima riforma dei servizi pubblici locali. Nel secondo, la legge sulle Fondazioni bancarie e la mancata contabilità delle imprese bancarie. Con la legge sulle Fondazioni abbiamo riconosciuto agevolazioni fiscali anche molto rilevanti ad enti che possono mantenere di fatto il controllo delle banche e assumere quello di altre imprese. E quanto alle banche, mi chiedo quanto pesi sull'apparato produttivo e sul risparmio delle famiglie italiane la possibilità dell'intero sistema del credito di sottrarsi alla benefica minaccia della scalata ostile. [...]

Italia laica

## A cinque anni dalla scomparsa Giovanni Spadolini e l'altra Italia

*Cinque anni fa moriva Giovanni Spadolini. A ricordare il politico e l'intellettuale sono stati fra gli altri Ciampi e D'Alema. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio, nella ricorrenza dell'anniversario il 4 agosto, un messaggio al sindaco di Firenze, per rievocare la figura «dell'eminento statista e amico». Il capo del Governo ha sottolineato come «Spadolini, primo presidente del Consiglio laico, ha offerto al panorama politico italiano un'espressione di novità dopo il lungo predominio della democrazia cristiana introducendo in forma embrionale i primi elementi dell'alternativa che oggi invociamo a fondamento di democrazia matura».*

*Molti giornali hanno rievocato Spadolini. "La Stampa", che ebbe lo statista come collaboratore, ha ripubblicato, per ricordarlo, un suo scritto del 12 settembre 1984. Ne riproduciamo qui accanto un brano di grande attualità.*

*"La Repubblica" ha ospitato un intervento di Andrea Manzella riprodotto più avanti a pagina 5.*

*L'Università Bocconi di Milano, della quale Spadolini fu a lungo Presidente, lo ha infine ricordato in una cerimonia solenne che si è svolta il 4 ottobre alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.*

[...] Non giurista, non costituzionalista, ma politico integrale, che alla costruzione della repubblica aveva dato un contributo fondamentale, Ugo La Malfa si riconosceva, pur con tutti i difetti e gli errori rivelati dall'esperienza, in questa repubblica. Nessuna indulgenza alla modellistica; nessuna debolezza verso l'ingegneria costituzionale, come scorcio alla soluzione dei drammatici problemi del Paese, problemi di sviluppo civile, di crescita economica, di attenuazione degli storici squilibri, fra le due Italie, di saldatura fra noi e l'Europa.

Un saldo senso storico, che si legava al filone di Silvio Spaventa: «L'ordinamento costituzionale non cade dal cielo, non è un fatto arbitrario, ma una creazione storica, una elaborazione delle forze politiche; le stesse che creano gli ordinamenti e possono male o bene farli funzionare...» e determinante su tutte la convinzione che tocca ai partiti misurarsi sui problemi concreti, non scaricando le loro insufficienze o contraddizioni sulle strutture costituzionali ma commisurando i loro sforzi alle esigenze del «buon governo». «La stabilità del governo - incalzava La Malfa -, è una condizione rimessa integralmente alle forze politiche e alle loro capacità di costruire formule di governo con contenuti programmatici certi e con sostegni parlamentari leali».

«Contesto istituzionale e forze politiche sono tutt'uno». Parole più ammonitrici che mai, dieci anni dopo. Proprio mentre nella polemica sulla riforma costituzionale, grande o piccola, riemerge la necessità prioritaria di attuare la Costituzione, in rapporto agli articoli 39 e 40, circa i limiti e le



**La Costituzione fu concepita in un'Italia economicamente diversa, socialmente diversa, culturalmente diversa. Le trasformazioni del nostro Paese nell'ultimo decennio, diceva Giorgio Amendola, hanno inciso sui costumi e sulla società nazionale più dei movimenti registrati nei duemila anni precedenti. Toccava alla classe politica coglierle, e guidarle, e incanalarle in un processo di programmazione dello sviluppo**

modalità del diritto di sciopero. Un largo fronte di forze politiche, che non può non allargarsi all'opposizione comunista, chiede che sia regolamentato per legge il diritto di sciopero nei pubblici servizi: ed è un punto su cui la Carta costituzionale non tacque.

È quanto si può fare, nell'ambito delle leggi vigenti, senza arrivare alle speciali procedure previste per la revisione costituzionale? L'esigenza legittima, di rafforzamento dell'esecutivo può essere soddisfatta da una legge adeguata sull'ordinamento e sulle attribuzioni del presidente del Consiglio - già in cantiere - forse meglio che da leggi costituzionali di esito incerto (non arriverei a supporre, come il mio amico Leo Valiani, che si possa anche introdurre per legge ordinaria il sistema della sfiducia costruttiva; ma poi a cosa è servito in Spagna?).

L'altra esigenza, non meno sacrosanta, di accelerare i lavori del Parlamento e di razionalizzare la caotica e insieme insufficiente produzione legislativa - passa attra-

Italia laica

## La "religione" europea di uno statista moderno

Andrea Manzella

verso la riforma del regolamento della Camera (parlamento di Montecitorio, vigendo a Palazzo Madama altra procedura, e altri sistemi) molto più che attraverso la pericolosa revisione di un «bicameralismo» sancito dalla saggezza dei costituenti, e da una prudenza che non è ancora esaurita, contro le degenerazioni assembleari collegate al sistema monocamerale, favorito, allora, solo dai comunisti.

La verità è che la Costituzione italiana non è un tabù intoccabile né un meccanismo in tutto perfetto, come ci ricorda con la sua costante saggezza il nostro Jemolo: ma è un complesso di norme che nel loro eclettismo attingono un sostanziale equilibrio, corrispondente a un insieme di elementi coordinati a ognuno dei quali è difficile rinunciare senza rimettere in discussione un'architettura che è insieme composita e armoniosa.

Il punto, semmai, è un altro, la Costituzione fu concepita in un'Italia economicamente diversa, socialmente diversa, culturalmente diversa. Le trasformazioni del nostro Paese nell'ultimo decennio, diceva Giorgio Amendola, hanno inciso sui costumi e sulla società nazionale più dei movimenti registrati nei duemila anni precedenti. Tocca alla classe politica coglierle, e guidarle, e incanalare in un processo di programmazione dello sviluppo. Noi siamo riusciti solo a programmare lo Stato assistenziale, e senza la dignità laburista. Ecco il perché di tutti i nodi politici, che noi chiamiamo costituzionali quando abbiamo rinunciato alla speranza di scioglierli con la fantasia e l'inventiva, che dovrebbero essere proprie delle forze politiche.

E non lo sono.



Giovanni Spadolini muore a Roma il 4 agosto di cinque anni fa, nella stessa clinica dove nell'aprile del 1937 era morto Antonio Gramsci.

Fino all'ultimo respiro, la sua vita sembra «cercare» il gioco delle coincidenze con gli «uomini che fecero l'Italia» e poi con i «padri della Repubblica» (i suoi ultimi libri-quaderni, come per lasciare uno spazio vuoto dove, coerentemente, collocare il suo fra gli altri ritratti).

Gramsci, poi... Che Spadolini aveva ricollocato continuamente accanto a Piero Gobetti, il vero innamoramento della sua precocissima gioventù, fra il 1935 e il 1938, quando, nel sottoscala di un libraio antifascista, ritrova i libri e i segni della «età favolosa» torinese con Gobetti collaboratore dell'Ordine Nuovo di Gramsci e Terracini e Togliatti. Quel Gramsci che avrebbe difeso Gobetti contro gli stessi compagni di partito con il famoso giudizio: «Gobetti non era comunista e probabilmente non lo sarebbe mai diventato, ma aveva capito la posizione sociale e storica del proletariato e non riusciva più a pensare astraendo da questo elemento».

La vita di Spadolini, a una riflessione postuma di un quinquennio, non sfugge in realtà alle tre grandi coordinate gobettiane. Da un lato, il senso della storia politica e civile e morale d'Italia come

continuazione ininterrotta del processo unitario del Risorgimento ma del Risorgimento «rivoluzione senza popolo». Da un altro lato, la costante attenzione agli esclusi di quella storia: i cattolici contro lo Stato liberale, i repubblicani contro lo Stato monarchico. Da un altro lato ancora, la storia italiana come faticoso ricongiungimento dell'Italia all'Europa moderna.

Scrisse Indro Montanelli in memoria di Spadolini. «Non era trasferibile alla Seconda Repubblica». Ed è certamente ancora vero. Ma è la «seconda Repubblica» (con espressione che lui non volle mai usare) che rischia di sprofondare nei buchi neri che di tanto in tanto le scoprono di fronte, senza che vi sia un combattente come Spadolini a brandire la memoria storica italiana come arma della politica.

Che è anche la negazione di quella certa idea dell'Italia che aveva Spadolini. Con il «nuovismo» che vede dappertutto censure: nel sistema politico, nella carta costituzionale, nelle generazioni. Ed è incapace di cogliere le perduranze nella storia del paese che cambia, di cogliere i processi lunghi nelle mode cangianti, le cose statiche nel banale terremoto quotidiano.

Fatalmente ritorna il mito dei «D'Annunzio», fascinatori di masse, secondo il terribile giudizio proletario che Spadolini riporta da Gramsci: «In Italia è il pullulare sempiterno dei "D'Annunzio"». È «D'Annunzio» il viaggiatore che cerca di frodare il biglietto ferroviario, l'industriale che nasconde i profitti, il commerciante che compila bilanci falsi per frodare il fisco».

Come ricordò Norberto Bobbio: Spadolini, invece, non credette mai «che il nuovo si opponesse meccanicamente e impetuosamente al vecchio». Anche quando dettò il decalogo di riforme istituzionali del 1982 - che fu

il suo programma da presidente del Consiglio, un premier che era stato espresso, per la prima volta, da una logica che non era più quella della «Repubblica dei partiti» - si mantenne ben lontano dall'idea di una Costituzione perentoria, da buttare nel cestino e da sostituire con un'altra nuova di zecca.

Difese sempre la continuità costituzionale come espressione normativa dei valori storici del Risorgimento e della Resistenza (la grande, dolente dignità della postilla pubblicata su «Nuova Antologia» del dicembre 1985 sulle influenze del nazionalismo e del fascismo su un adolescente), spiegò in più di cento pagine «revisionate» la condizione di quelli che avevano, come lui, diciotto anni nel 1943-44). Ma, gobettianamente fu fedele alle correnti minoritarie dei due grandi processi costituzionali dell'Italia moderna. E lamentò la mancanza di quella «rivoluzione antiburocratica, anticentralistica, antimonopolistica» che sarebbe stata la vera europeizzazione del paese, secondo gli ideali appunto del Risorgimento e poi degli antifascisti «fuoriusciti» e «sconfinati», da Ventotene a Parigi. In questo modo concepì la permanenza di una Italia di minoranza che si ostina a vivere il passato legandolo al presente, evitando il nuovismo, evitando il conservatorismo.

La celebre arte spadoliniana del compromesso fu in realtà la maniera di deviare da questi due rischi. Per questo riuscì a essere modernamente laico. Le sue opere maggiori «Il Tevere più largo» e «Giolitti e i cattolici» sono tutte intrise dalla comprensione della condizione cattolica non come componente reazionaria nel Risorgimento ma come parte del popolo escluso, da recuperare allo Stato liberale. Come ricordò Giuseppe Ga-

Continua a pag. 8

Italia laica

## La mia lunga vita fatta di dure lotte e grandi soddisfazioni

Leo Valiani

Durante una cerimonia alla quale presero parte numerosi esponenti della vita politica e culturale del Paese, il 22 febbraio scorso, a Milano, furono solennemente celebrati i novant'anni di Leo Valiani.

In quell'occasione Valiani pronunciò quello che doveva essere il suo ultimo intervento pubblico, che oggi costituisce una commovente testimonianza di una vita spesa al servizio della Repubblica e della libertà.

"Sinistra Oggi" lo riproduce qui di seguito.

La mia è stata una lunga vita, con dure lotte. Ho scontato sei anni di carcere, un anno di confino ed in esilio in Francia, un anno di campo di concentramento.

Ho avuto però, anche alcune grandi soddisfazioni. Prescindo qui per brevità dall'esilio, dalla guerra di Spagna e dalle lotte della Resistenza, in particolare i grandi scioperi a Milano e altrove.

La massima soddisfazione, qui a Milano, fu il mattino presto del 26 aprile del 1945. Eravamo, Sandro Pertini, Emilio Sereni ed io, con un nostro collaboratore ed una nostra collaboratrice, nell'ultima nostra sede clandestina di via Cadore. Formavamo il ristretto comitato insurrezionale del C.L.N. Alta Italia. Fuori si combatteva. Avevamo emanato l'ordine della insurrezione nazionale. Suonò la sirena. La guardia di Finanza, comandata dal colonnello Alfredo Malgeri, che era passata dalla nostra parte, ci avvertiva che, come noi le avevamo chiesto di fare, con un mio ordine scritto, aveva liberato la Prefettura di Milano; l'aveva liberata quasi senza colpo ferire. I partigiani combattevano ancora coraggiosamente in vari punti della città, ma l'insurrezione aveva vinto. Genova ci aveva preceduti, Torino ci seguì, con maggior numero di vittime, e così tutta l'Italia settentrionale.

Eravamo liberi, e tali siamo rimasti a tutt'oggi.

Ho avuto anche altre soddisfazioni. La Repubblica vinse il referendum popolare del 2 giugno 1946. Non posso non rendere omaggio ad Alcide De Gasperi e ai ministri di quel suo primo governo, così come a Ferruccio Parri, che lo precedette alla testa del governo della Liberazione, uscito dall'insurrezione del 25 aprile.

Sono stato deputato alla Consulta Nazionale, presieduta da Carlo Sforza e all'Assemblea Costituente, presieduta da Giuseppe Saragat e poi da Umberto Terracini, del quale ero stato compagno in carcere per parecchi anni. Pertini mi ha nominato senatore a vita nel gennaio 1980, e gliene sono ancora riconoscente. Il signor Presidente del Senato deve perdonarmi, se, vecchio e malato come sono, non riesco più a venire a Roma per le sedute. Vorrei però cogliere l'occasione per esprimere la mia ammirazione per i suoi recenti discorsi su Saragat e Moro.

Scrivendo di me, alcuni mi hanno collocato fra i padri della Patria, oppure della Costituzione. Non sono né l'uno, né l'altro. Sono figlio della Patria. Sono nato a Fiume, città allora etnicamente italiana, nella sua netta maggioranza, ma appartenente alla Austria-Ungheria. Se le forze armate italiane, e per prima la Marina, non vi fossero giunte al principio di novembre del 1918, dopo saremmo finiti già allora sotto la Jugoslavia, il che accadde purtroppo al termine della seconda guerra mondiale.

Deputato alla Costituente, ho partecipato ai dibattiti sulla Costituzione repubblicana e l'ho votata, ma ero già allora e sono rimasto fautore della repubblica presidenziale.

Non voglio tediare a lungo. Sin dall'adolescenza simpatizzavo col socialismo, allora col socialismo rivoluzionario. Ho combattuto il fascismo, il nazismo, e, meno violentemente, contro il patto Hitler-Stalin e contro le repressioni del secondo dopoguerra nell'URSS e nei paesi satelliti, anche lo stalinismo; successivamente, con maggiore durezza, il terrorismo, rosso e nero. Ho stu-



diato gli scritti di Marx, Engels, Lenin, Trotskij e Gramsci, ma ad un certo momento mi sono convertito al socialismo liberale di Carlo Rosselli.

Sono entrato, nel 1940, in «Giustizia e libertà» di Emilio Lussu, Silvio Trentin e Aldo Garosci e, nel 1943, nel partito d'azione di Ugo La Malfa, Ferruccio Parri, Adolfo Tino e Riccardo Lombardi. Poi mi sono affiancato a Mario Pannunzio, l'indimenticabile direttore del «Mondo», soprattutto ad Ugo La Malfa e a Giovanni Spadolini.

Adesso voto per il centro-sinistra che vorrei però molto più unito e realistico. Non sono un settario. Il mio diario della resistenza è dedicato a tutti i caduti «della nostra parte e dell'altra». Volevo, ancora da giovane, diventare giornalista, ma il fascismo sopprime ogni libertà di stampa.

Potei diventarlo solo nel 1936, in esilio a Parigi, su giornali comunisti o di fronte popolare. Tornato in Italia, nel 1943, giornalista sono diventato e scrivo ancora sul Corriere della Sera che ringrazio per avermi aperto le sue colonne. Per lunghi anni dovevo, tuttavia, ingegnarmi a vivere come impiegato, poi funzionario di banca, in una piccola banca mobilitare a Fiume, e, dal 1949 in avanti, qui a Milano, alla Banca Commerciale Italiana, ove Corrado Franzini e Raffaele Mattioli mi assunsero. Gliene sono sempre riconoscente. Il mio affettuoso saluto ad Enrico Cuccia e Francesco Cingano e ai colleghi ed alle colleghe qui presenti.

...Scrivendo di me, alcuni mi hanno collocato fra i padri della Patria, oppure della Costituzione. Non sono né l'uno, né l'altro. Sono figlio della Patria. Viva l'Italia libera, nell'Europa unita!

Così pure a Giorgio La Malfa.

Agli studi storici mi hanno avviato Franco Venturi ed Aldo Garosci; a parte Benedetto Croce e Gaetano Salvemini sono stati i miei durevoli maestri. Ne parlo anche in questo volume. Il mio carteggio con Venturi uscirà presto. Devo loro immensa gratitudine e la devo ancor più a mia moglie, che da più di 60 anni condivide con me innumerevoli difficoltà e mi ha sempre aiutato.

Ringrazio di cuore tutti a cominciare dai partigiani venuti con Tino Casali e col mio carissimo medico ed amico, professor Mario Borghi. Devo riconoscenza al mio caro amico Cesare Grampa, che ha organizzato, col comune di Milano, questa manifestazione. Per il mio novantesimo compleanno, mi ha telefonato per primo Indro Montanelli, al quale anticipo affettuosi auguri per il suo prossimo novantesimo compleanno. Poi mi ha telefonato Carla Pertini, che ho conosciuto quando era valorosa partigiana.[...]

Diressi a Milano, nel 1944, l'Italia libera, come foglio clandestino e nel 1945 come quotidiano del Partito d'Azione.

L'Italia è libera oggi, giustamente molto democratica ed ha fatto anche progressi economici e culturali. Deve combattere, risolutamente e con severità, la criminalità, la disoccupazione ed anche la corruzione. Ha bisogno, perciò, di rafforzare lo Stato, di renderlo più efficiente, meglio amministrato, più autorevole.

Viva l'Italia libera, nell'Europa unita!

*Sinistra Oggi*

Italia laica

## La commemorazione a Palazzo Madama del Presidente del Senato, Nicola Mancino



**“Il ricordo di quanto Valiani fece in Senato e disse in mezzo a noi, rende ancora più commossa l'espressione di cordoglio che rinnoviamo ai familiari, ai membri dell'Assemblea di Palazzo Madama che meglio lo conobbero, agli antichi compagni di battaglie, ai cittadini di Milano, che sentiva come la sua città.**

**Noi possiamo solo dolerci della grande perdita che la sua morte ha arrecato all'Italia. Ma la sua lezione di dignità e di probità morale ineguagliabile rimane nel cuore di tutti noi”.**

*Ecco il testo dell'intervento svolto nell'Aula del Senato dal Presidente Mancino il 21 settembre.*

Ieri pomeriggio Palazzo Marino ha aperto le sue porte ad autorità di cittadini accorsi a rendere l'estremo saluto a Leo Valiani, spentosi il 18 settembre nella sua abitazione di Milano. Insieme alle massime cariche istituzionali, ho rappresentato il Senato della Repubblica agli onori civili che l'Italia intera ha tributato ad una delle figure più alte della democrazia italiana, ad uno degli eroi della guerra di liberazione nazionale.

Nato a Fiume il 9 febbraio 1909 da famiglia ebrea e di madre lingua tedesca, spese tutta la sua giovinezza nella lotta antifascista che iniziò a neanche sedici anni, aderendo al Partito socialista. Nel 1925, dopo una prima carcerazione durata otto mesi, venne inviato al confino a Ponza. Lasciato il confino, riprese la sua lotta con rinnovato impegno.

Riarrestato varie volte, nel 1931 fu nuovamente deferito al tribunale speciale e il 26 novembre di quell'anno condannato a dodici anni e sette mesi di carcere per propaganda antifascista e appartenenza al partito comunista, al quale aveva aderito in prigione. Scontò più di cinque anni di carcere nei penitenziari di Lucca e di Civitavecchia. Scarcerato a seguito delle amnistie del 1932-1934, riparò in Francia come giornalista e in quella veste fu corrispondente di guerra durante la guerra civile spagnola. Allo scoppio della seconda guerra venne internato nel campo di concentramento di Vernet dal quale riuscì ad evadere nel 1940.

Nel frattempo, dopo il patto Molotov-Ribbentrop e per via della politica di persecuzione contro gli oppositori interni da parte di Stalin, Valiani uscì dal Partito comunista italiano e aderì al Movimento giustizia e libertà. Qui fu il

più giovane fra i massimi dirigenti della Resistenza, effettuando anche importanti missioni di carattere diplomatico.

A liberazione avvenuta, fu membro della Consulta nazionale nel 1945. Eletto deputato all'Assemblea costituente, dopo lo scioglimento del partito d'Azione - del quale era stato segretario durante la Resistenza - concluse il mandato alla Costituente lasciando quindi la politica attiva per rientrare a Milano dove si dedicò a quelle che erano state sempre le sue passioni: il giornalismo e gli studi storici.

I volumi sulla «Storia del socialismo nel XX secolo» e «La dissoluzione dell'Austro-Ungheria», insieme a numerose altre pubblicazioni, testimoniano l'opera del Valiani storico. I numerosi articoli su «L'Espresso», la «Nuova Antologia» e sul «Corriere della Sera» ci ricordano il suo impegno civile nella lotta ad ogni forma di corruzione e di deterioramento di quella democrazia alla quale aveva dedicato tutta la vita.

Fu dalle colonne del quotidiano di Via Solferino che, negli anni del terrorismo, Valiani spronò alla resistenza morale e civile contro la minaccia dell'eversione armata, la quale rischiava di travolgere quella stessa Repubblica nata dal sangue della Resistenza antifascista.

L'atteggiamento di intransigente fermezza assunto di fronte alla minaccia terroristica insieme alla considerazione dei suoi grandi meriti resistenziali, oltre che quelli di studio, gli valsero nel 1980 la nomina a senatore a vita da parte del presidente della Repubblica Sandro Pertini, «per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale».

In Senato aderì, come indipendente, al Gruppo repubblicano (sarebbe passato successivamente, nella XII legislatura, al Gruppo Sinistra democratica e, nella XIII, al Gruppo Misto).

Anche dopo la sconfitta dell'eversione Valiani continuò ad esortare che non era sufficiente la repressione, pur necessaria, del terrorismo: essa doveva essere accompagnata da un'opera di prevenzione, da attuarsi educando le nuove generazioni ai valori di libertà, di democrazia, di senso dello Stato, di intransigenza morale in assenza dei quali la Repubblica avrebbe potuto correre ancora dei rischi.

Il ricordo di quanto Valiani fece in Senato e disse in mezzo a noi, rende ancora più commossa l'espressione di cordoglio che rinnoviamo ai familiari, ai membri dell'Assemblea di Palazzo Madama che meglio lo conobbero, agli antichi compagni di battaglie, ai cittadini di Milano, che sentiva come la sua città.

Noi possiamo solo dolerci della grande perdita che la sua morte ha arrecato al Senato e all'Italia. Ma la sua lezione di dignità e di probità morale ineguagliabile rimane nel cuore di tutti noi.

### Sinistra Oggi

Organo del  
Coordinamento Nazionale  
dei Repubblicani per l'Unità della  
Sinistra Democratica

Direzione, Redazione e Amministrazione:  
Via del Tritone, 62C 00187 Roma  
Tel/Fax: 06/69940900-69940960

Direttore politico: Antonio Dava  
Direttore responsabile: Luigi Petrella  
Ha collaborato: Gerardo Spera  
Progetto grafico: Michele Spera

Tipografia e stampa:  
Fernando Beghini, Roma

Registrazione Trib. Roma n.466/97  
del 28/7/1997. Spedizione in abb. post.  
Comma 20, lettera C, art. 2,  
Legge 23/12/1996, n. 662

Anno 3, numero 32

Questo periodico è inviato agli indirizzi in nostro possesso. Ai sensi della Legge n. 675/96 e nel diritto del ricevente richiedere la cessazione dell'invio o l'aggiornamento dei propri dati scrivendo a: "Sinistra Oggi", Via del Tritone, 62C 00187 Roma

Sinistra Oggi

Verso  
il Congresso DS

## Manzella su Spadolini

Continua da pag. 3

lasso, la breccia di Porta Pia ebbe, per Spadolini, un doppio senso di marcia: la conversione liberale e democratica del cattolicesimo italiano, la nuova comprensione laica della presenza morale e politica dei cattolici. E non è un caso che con lui leader il Partito repubblicano raggiunse, nelle elezioni del 1983 il più grande successo della sua storia.

La «religione» europea che partiva dalla Giovane Europa di Giuseppe Mazzini lo vide infaticabile creatore di consenso nazionale all'integrazione. Ma anche decisore in un momento preciso del suo impegno istituzionale. Fu quando, da ministro della Difesa, nel 1984, ruppe ogni indugio per l'installazione dei missili a Comiso, già promessa dai nostri precedenti governi ma ancora inattuata. Era l'ultima mossa vincente sul «fronte europeo» della Nato per porre fine alla guerra fredda.

Negli ultimi anni della sua vita, da quella Presidenza del Senato che poi gli sarà negata dal berlusconismo vincente, pochi mesi prima della sua morte, egli vide e comprese come pochi lo sfascio dello Stato che si preparava e anche il nuovo che veniva. Ma non era quello che corrispondeva al lascito della storia spirituale e intellettuale della «sua» Italia. Il presidente Scalfaro lo volle con Giorgio Napolitano, presidente della Camera, a comporre un'inedita triade costituzionale che presiede con saggezza i primi convulsi anni della nostra transizione dal proporzionale al maggioritario. Da là vide tutti i pericoli di una corsa all'impazzata verso lo scioglimento anticipato del 1994: ma non poté evitarlo.

Dalla sua stanza della «clinica di Gramsci» ora si preparava, come disse a Bobbio, a una «opposizione dal centro». Sulla sua tomba, fatta di fogli di marmo, a Firenze, a San Miniato, c'è solo scritto: «Un italiano».

## Flessibilità e riforme di tutti i mercati per dare nuovo slancio alla Sinistra

Continua da pag. 3

\*\*\*

[...] E veniamo al mercato del lavoro. Qui la scelta della nuova sinistra deve tenere conto dell'avvenuta rottura della «rigidità» fordista per riproporre le ragioni del lavoro - di tutto il lavoro, quello dipendente, quello parasubordinato, quello autonomo - nel nuovo conflitto sociale. Un conflitto che c'è e ci sarà, ma che assume forme del tutto «altre» rispetto a quello per classi sociali relativamente omogenee che ha dominato la stagione d'oro del secolo socialdemocratico.

La nuova destra, una sua ricetta ce l'ha. Ed è una ricetta capace di parlare al «nuovo individualismo» che percorre la società: «Ognuno per sé e Dio per tutti». La ragione per cui questo messaggio è forte è piuttosto chiara: esso fa leva sulla «forza» della società civile e degli individui che la compongono, sull'autoconsiderazione che le comunità e gli individui hanno di se stessi. La rigidità del conflitto sociale della fase fordista falsificava immediatamente, nella testa delle classi popolari, questo messaggio: troppo evidente era la comunanza del destino e della collocazione sociale. Oggi, grazie anche alle conquiste del movimento operaio e socialista, questa reazione non è più altrettanto immediata. Va riconosciuto il punto di vista di sinistra sul conflitto sociale.

[...] La «diversità» italiana può non risultare penalizzante nella competizione europea solo se si accresce nettamente. La flessibilità in entrata; oggi tutti, a sinistra, riconoscono che è giusto allargare verso il basso le qualifiche ammesse al lavoro interinale. Benissimo. Ma che questo fosse giusto oltre che necessario, alcuni lo dissero anche quando il Parlamento approvò la relativa legge. Si presero «dell'amico dei caporali»!

Ecco, per fare cose serie, bisogna «rinnovare», a sinistra, questo approccio e bisogna fare il conto di quante migliaia di giovani non hanno trovato lavoro in questi ultimi due anni a causa di quella «nobile» rigidità.

Allo stesso modo, con serenità e per via concertata, bisogna favorire part-time e tempo determinato. Non faccio dell'ideologia a favore del lavoro precario. Al contrario, so bene che a decidere - per la qualità sociale e per la capacità competitiva - è la qualità del lavoro. Ma la qualità del lavoro si innalza e si promuove spingendo le aziende a stabilizzare la loro mano d'opera - ma sarebbe meglio dire mano e testa d'opera - investendo sul capitale umano. La formazione costa: se è fatta in azienda e per i lavoratori dipendenti costa di più, ma è più produttiva. Mi chiedo quindi, se non debba essere verificata l'opportunità di riqualificare e riconvertire a questo fine una parte significativa delle risorse oggi destinate da un lato alla formazione professionale pubblica, dall'altro al sostegno delle imprese.

Da tutto ciò nasce l'urgenza della riforma dello Stato Sociale italiano: quello che c'è, costituisce la rete di protezione buona

per la società «rigida» della fase fordista. Lo Stato Sociale del nuovo riformismo deve sorreggere il cittadino-lavoratore nella società della flessibilità come può farlo se è rigido, pesante, burocraticizzato? Se la sinistra si pone di fronte a questi problemi, riconoscendoli per quello che è, le riuscirà di trattenere dentro di sé una «anima» altrimenti destinata ad abbandonarla.

Qui il compito del partito è essenziale, poiché solo il partito può presentare alla società un progetto organico di mutamento dell'attuale assetto, offrendo sostegno ai singoli atti di riforma che, lasciati a se stessi, possono suscitare resistenza così forte da bloccare l'intero processo. Nel corso dell'estate, sul tema delle pensioni, i DS hanno svolto questo compito ed hanno dato un contributo decisivo a superare la grave impasse che si era determinata. Del metodo di calcolo contributivo *pro-rata* per tutti ho parlato troppe volte - soprattutto ai compagni che sono qui - perché vi debba tornare ancora sopra. Voglio solo confutare la tesi infondata secondo la quale questo aggiustamento della riforma sarebbe «poca cosa», giacché ignorerebbe il problema delle pensioni di anzianità. Il contributivo *pro-rata* non elude il nodo delle anzianità, il calcolo contributivo induce tutti a ricercare l'accrescimento del proprio monte contributivo. E il monte contributivo non si accresce smettendo preso di lavorare... In ogni caso: ora esistono le basi per una intesa governo-parti sociali. Bisogna quindi andare avanti e fare presto: guai se ci facessimo indurre dal buon andamento dei conti pubblici a rinviare, a truccheggiare.

Il calcolo contributivo *pro-rata* per tutti può abbassare «la gobba» nel rapporto spesa previdenziale-PIL, attesa per gli anni 2005 e seguenti. Decidere subito in questo senso crea le premesse politiche e finanziarie per affrontare il nodo della riforma degli ammortizzatori sociali e per accrescere la spesa per la formazione. [...]

I dibattiti di

*Sinistra Oggi*

Privatizzazioni  
difficili

Dibattito fra:  
**Franco Debenedetti,  
Antonio Duva,  
Gustavo Ghidini,  
Adriano Musi,  
Domenico Siniscalco**

Lunedì 25 ottobre, ore 18  
Circolo della Stampa  
Corso Venezia 16,  
Milano

Per informazioni:  
Sinistra Oggi (Milano),  
tel. 02/58327383,  
fax 02/58327358

*Sinistra Oggi*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4205-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato n. 4205)

*approvato dal Senato della Repubblica il 7 ottobre 1999*

(V. Stampato Camera n. 6439)

*modificato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 ottobre 1999*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ..	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 8
Testo del decreto-legge .....	» 14

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*  
(Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - 1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

*All'articolo 1:*

*al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;»;*

*al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*«Art. 2-bis. - 1. Identico.*

*2. Identico.*

*3. Identico.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, **intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999».**

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca**

Articolo 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca**

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, **intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;**

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di **parte corrente** «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per il 1999, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **al medesimo Ministero;**

c) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2-bis.

1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-

*(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 2-bis.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

tonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili **per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64**, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999.

*Decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.*

### Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività

di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità

del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - DE CASTRO - TREU -  
AMATO

VISTO, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4298

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 20 ottobre 1999 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati GIACCO, BATTAGLIA, GATTO, PERUZZA, DUCA, LUCIDI, PITTELLA, CHIAVACCI, CARLI, PAISSAN, NARDINI, GIARDIELLO, ALTEA, POLENTA, GASPERONI, DI CAPUA, CACCAVARI, SCRIVANI, SALA, GIANNOTTI, BOVA, ATTILI, SPINI, MARIANI, CENNAMO, BIRICOTTI, SANTOLI, RAFFAELLI, CHINCARINI, RODEGHIERO, RUZZANTE e VALPIANA**

*(V. Stampato Camera n. 960)*

**e del disegno di legge**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(PRODI)**

**e dal Ministro per la solidarietà sociale**

**(TURCO)**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

**(FLICK)**

**col Ministro della sanità**

**(BINDI)**

**e col Ministro delle finanze**

**(VISCO)**

*(V. Stampato Camera n. 4040)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 1999*

**Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare  
e dell'amministratore di sostegno**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge ha il fine di limitare il ricorso all'istituto dell'inabilitazione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno)*

1. Fuori dei casi di inabilitazione di cui all'articolo 415 del codice civile, quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.

2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.

## Art. 3.

*(Nomina dell'amministratore di sostegno)*

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella

77

cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentita la persona beneficiaria e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.

3. Il giudice tutelare, comunque venuto a conoscenza di persona che si trova nelle condizioni dei cui all'articolo 2, comma 1, può procedere d'ufficio alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 4.

*(Scelta dell'amministratore di sostegno)*

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

Art. 5.

*(Procedimento)*

1. L'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura del-

la malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

#### Art. 6.

##### *(Poteri dell'amministratore di sostegno)*

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti possono essere annullati, su

istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

Art. 7.

*(Interdizione e inabilitazione nel corso dell'amministrazione di sostegno)*

1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.

Art. 8.

*(Amministrazione di sostegno in caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)*

1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 9.

*(Assistenza necessaria)*

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Tali atti, se compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

## Art. 10.

*(Pubblicità)*

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

## Art. 11.

*(Doveri dell'amministratore di sostegno)*

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente l'interesse del beneficiario, tenuto conto delle sue condizioni. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.

2. All'amministratore di sostegno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare il rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore di sostegno deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito. In caso di notevole entità degli interessi e dell'impegno dell'amministratore di sostegno per l'attività di gestione, il giu-

dice tutelare, nel decreto di nomina, può stabilire la remunerazione in proporzione alla entità degli interessi da curare e all'asse patrimoniale gestito, con oneri a carico del medesimo asse. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato. In tale ultima ipotesi il relativo ufficio è sempre gratuito.

4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri di perseguire l'interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

Art. 12.

*(Revoca della nomina)*

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

4. Al decreto del giudice tutelare si applica l'articolo 10.

Art. 13.

*(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)*

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4209-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(D'ALEMA)

e dal Ministro dell'interno  
(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
(DILIBERTO)

(V. *Stampato n. 4209*)

*approvato dal Senato della Repubblica il 12 ottobre 1999*

(V. *Stampato Camera n. 6446*)

*modificato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 ottobre 1999*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela  
delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

## INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati . . . . .	» 8
Testo del decreto-legge . . . . .	» 12

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA



Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI



Art. 1.

*Identico*  
(Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317

*All'articolo 1,*

*al comma 1 è premesso il seguente:*

«01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Copertura assicurativa e casi di esclusione*" e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*I-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.*"»;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«*1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"*1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4.*"»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317

All'articolo 1:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Identico.

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche”»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Identico:

“1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: “entro il medesimo termine previsto dal comma 1”.

1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di deca-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

*al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dall'articolo 21» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo"».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

denza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

*1-quinquies.* Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*Identico;*

*Identico.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive  
e dell'usura**

Articolo 1.

01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Copertura assicurativa e casi di esclusione*» e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche».

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

*1-bis.* All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“*1.* La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, **deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data.** Il

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive  
e dell'usura**

Articolo 1.

01. *Identico.*

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il  
comma 2 è aggiunto il seguente:

**“2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo  
l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risar-  
cimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicura-  
trici o amministrazioni pubbliche”.**

1. *Identico:*

d) *identica;*

1-bis. *Identico:*

«1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo  
2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o ac-  
certati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ante-  
riormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4.".

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantunesimo».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**1-ter.** All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1".

**1-quater.** La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

**1-quinquies.** Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2. *Identico.*

3. *Identico.*

*Decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.*

**Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;

Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Articolo 1.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - RUSSO JERVOLINO -  
DILIBERTO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 maggio 1999, n. 267.

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 80;

Considerato che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli ambasciatori ed i Ministri plenipotenziari sono chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione, sia presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, sia all'estero con funzioni di Capo di rappresentanza diplomatica, Ministro o Ministro consigliere di rappresentanza diplomatica, Capo di consolato generale di prima classe,

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998,

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999 e del 26 aprile 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito della disciplina*

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

*Uffici di diretta collaborazione del Ministro*

1. Il gabinetto del Ministro è disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nel suo ambito operano:

- a) l'ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti il Ministero degli affari esteri; incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esame dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e preparazione della documentazione relativa, esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e di quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni;
- b) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento.

Art. 3.

*Segretario generale*

1. Il segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attività del Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, la continuità delle funzioni e sovrintende all'attività dell'Amministrazione.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del segretario generale, le funzioni vicarie sono attribuite ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di prima classe.

3. Alle dirette dipendenze del segretario generale operano:

- a) la «Unità di coordinamento»: assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione. Cura, inoltre, i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani, per quanto attiene le loro attività di relazione con l'estero;
- b) la «Unità di analisi e programmazione»: è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;
- c) la «Unità di crisi»: è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché a adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato.

Art. 4.

*Strutture dell'Amministrazione centrale*

1. L'Amministrazione centrale è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale:

- a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- c) direzioni generali.
  - 1) direzione generale per i paesi dell'Europa;
  - 2) direzione generale per i paesi delle Americhe;
  - 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

4) direzione generale per i paesi dell'Africa subsahariana;

5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

6) direzione generale per l'integrazione europea;

7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani;

8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

11) direzione generale per il personale;

12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

d) servizi:

1) servizio stampa e informazione;

2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

3) servizio storico, archivi e documentazione;

4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

e) istituto diplomatico.

2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### Art. 5

##### Consiglio per gli affari internazionali

1. È istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze:

a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;

b) coordinamento generale dei programmi di attività;

c) esame delle situazioni internazionali di crisi;

d) esame delle attività, aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

2. Il Consiglio per gli affari internazionali è presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonché dal capo di gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale.

3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, il capo del cer-

moniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

4. Il Consiglio per gli affari internazionali è convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'unità analisi e programmazione della segreteria generale.

#### Art. 6.

##### Funzioni delle direzioni generali

1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite fra le direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo. Nulla è innovato nelle competenze o responsabilità della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri o amministrazioni.

2. Le direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

b) curano i negoziati bilaterali fra l'Italia e i paesi dell'area nelle materie predette;

c) seguono la situazione interna dei singoli paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

3. Ferme restando le responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi eventualmente delegate al Ministro delle politiche comunitarie, la direzione generale per l'integrazione europea cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

4. La direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;

b) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle materie di cui sopra, fatte salve le specifiche competenze delle altre amministrazioni statali, normativamente previste;

e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8

5. La direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e delle funzioni del Ministero degli affari esteri, ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

e) sovrintende all'attività della unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) tratta le questioni di rilevanza economica relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

6. La direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale attende ai seguenti compiti:

a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;

d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;

e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

g) adotta le opportune iniziative internazionali per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di qualificati docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori italiani.

7. La direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

c) provvede agli affari consolari;

d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. La direzione generale per il personale attende ai seguenti compiti:

a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;

c) la determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

d) l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;

f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;

g) la promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali.

9. La direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio attende ai seguenti compiti:

a) il bilancio;

b) i finanziamenti e i controlli;

c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;

d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

e) i trattamenti di quiescenza;

f) le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

g) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione, la ristrutturazione, la manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

10. Il coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre che tramite l'attività svolta a tal fine dal segretario generale, per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle materie di interesse comune. Inoltre vengono adottate procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento permanente e completo, in particolare attribuendo all'ufficio titolare della competenza principale l'onere di indicare sui documenti contenenti gli atti del procedimento le direzioni generali titolari di competenze connesse o secondarie, che devono partecipare al procedimento.

#### Art. 7.

##### *Funzioni dei servizi*

1. Le funzioni del servizio stampa e informazione continuano ad essere regolate dalla normativa vigente.

2. Le funzioni del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati sono quelle previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, lettere g), h), i) ed l), del predetto articolo.

3. Il servizio storico, archivi e documentazione provvede alla ricerca ed all'elaborazione del materiale storico occorrente alla trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo ed alla pubblicazione del diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'Amministrazione. Custodisce gli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero. Provvede alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, ne cura l'utilizzazione e, d'intesa con il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, la riproduzione. Gestisce il funzionamento e l'attività della biblioteca.

4. Il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce le strutture e le attività informatiche, di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico.

#### Art. 8.

##### *Funzioni dell'Istituto diplomatico*

1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.

#### Art. 9.

##### *Conferimento degli incarichi*

1. Ferme restando le rimanenti norme sul conferimento di funzioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la carica di segretario generale è in ogni caso conferita ad un ambasciatore; alla direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, è preposto un dirigente generale amministrativo; al servizio storico, archivi e documentazione è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un consigliere di ambasciata. Al servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è preposto un dirigente generale con specifica professionalità tecnica, ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un funzionario di livello dirigenziale.

2. Per esigenze di servizio, le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, così come le funzioni di capo del servizio storico, archivi e documentazione possono essere temporaneamente conferite ad esperti estranei ai ruoli del Ministero degli affari esteri, dipendenti dello Stato. Parimenti le funzioni di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

3. Agli uffici dirigenziali sono preposti funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o dirigenti amministrativi, in relazione alla natura dell'attività degli uffici.

4. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi o amministrativo-contabili, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.

#### Art. 10.

##### *Norme transitorie*

1. Le attribuzioni programmatiche e di gestione affidate alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continuano ad essere interamente disciplinate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

#### Art. 11.

##### *Abrogazioni*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: articolo 3 (organizzazione centrale); articolo 5 (segretario generale); articolo 7 (direzione generale del personale e dell'amministrazione); articolo 8 (direzione generale per gli affari politici); articolo 9 (direzione generale per gli affari economici).

articolo 10 (direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali); articolo 11 (direzione generale per le relazioni culturali); articolo 14, comma 1, lettere g), h), i) ed l); (servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi); articolo 15 (servizio storico e documentazione); articolo 17, commi 1, 2, 3 e 5 (organizzazione delle direzioni generali e dei servizi); articolo 19, commi 2 e 3 (coordinamento); articolo 20 (attività di ricerca, studio e programmazione); articolo 21, commi 1 e 2 (archivio storico-diplomatico); articolo 24 (organizzazione e funzionamento di particolari servizi); articolo 25 (decreto organizzativo del Ministero); articolo 60 (impegni delle spese); articolo 61 (servizi amministrativi); articolo 87, commi 2 e 3 (istituto diplomatico - istituzione e fini).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

### SCALFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CAMPANI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli **DILIBERTO**

Registato alla Corte dei conti il 28 luglio 1999  
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 10, come deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 27 luglio 1999

### NOTE

#### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note ... e promesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concerne l'ordinamento dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, stabilisce la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

— Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di organizzazione e riordino degli uffici dei Ministeri.

— L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliva l'individuazione di uffici e piante organiche all'interno delle amministrazioni pubbliche, è stato però sostituito dal citato comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, riguarda le misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

#### Nota all'art. 2

— L'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 stabilisce le competenze il funzionamento del gabinetto e delle segreterie particolari del Ministero degli affari esteri.

#### Nota all'art. 7

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

«Art. 14. Il servizio del contenzioso diplomatico (dei trattati e degli affari legislativi) attiene in particolare:

a) attività di ricerca e studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

b) consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengono sottoposte dagli uffici dell'amministrazione e alle istruzioni sulle questioni da sottoporre al consiglio del contenzioso diplomatico;

c) allo studio alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale;

d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma dei trattati internazionali;

e) procedura per l'approvazione e la ratifica dei trattati e delle convenzioni internazionali;

f) raccolta di sentenze decisioni pareri massime in materia di controversie internazionali;

g) elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamenti interessanti l'amministrazione degli affari esteri, incombenze relative alla procedura per l'approvazione e l'emanazione dei medesimi;

h) esame dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri;

i) esame provvedimenti di iniziativa parlamentare e provvedimenti delle altre amministrazioni;

l) predisposizioni delle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni parlamentari.

#### Nota all'art. 9

— L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 detta le norme particolari per il conferimento delle funzioni per le cariche all'interno del Ministero degli affari esteri del segretario generale e dei capi servizi.

99G0337

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 10 settembre 1999

Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito della disciplina*

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse.

Art. 2.

#### *Gabinetto del Ministro*

Nell'ambito del Gabinetto del Ministro operano:

a) l'ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti il Ministero degli affari esteri; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni;

b) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento, che attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i

Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi di interesse del Ministero degli affari esteri, nonché degli atti parlamentari di controllo e di indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte ad interrogazioni e interpellanze; assicura i contatti con i parlamentari.

Art. 3.

#### *Segretario generale*

Alle dirette dipendenze del segretario generale operano tre unità dirigenziali con le funzioni di seguito indicate:

a) unità di coordinamento: assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attività dell'amministrazione. Cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani, per quanto attiene le loro attività di relazione con l'estero. Assicura inoltre il servizio di traduzione e interpretariato per le esigenze del Ministero, nonché la pubblicazione della raccolta ufficiale dei documenti diplomatici del Ministero;

b) unità di analisi e programmazione: è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

c) unità di crisi: è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato.

Art. 4.

#### *Cerimoniale diplomatico della Repubblica*

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Affari generali del Corpo diplomatico*):

affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunità e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni diplomatiche; interventi di solidarietà;

- Ufficio II (*Corpo consolare. Organizzazioni internazionali. Missioni speciali. Onorificenze*):

rapporti con il Corpo consolare ed il Corpo consolare onorario; organizzazioni internazionali e missioni speciali; exequatur; carte d'identità; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze estere; onorificenze;

- Ufficio III (*Organizzazione visite*):

organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri.

Art. 5.

*Ispettorato generale  
del Ministero e degli uffici all'estero*

Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero si avvale di ispettori nominati ai sensi dell'art. 18, primo comma, del predetto decreto.

Per le funzioni di vice ispettore generale e per lo svolgimento dei compiti ispettivi di più alta responsabilità vengono nominati ispettori funzionari diplomatici aventi il grado di Ministro plenipotenziario.

Art. 6.

*Direzione generale per i Paesi dell'Europa*

La Direzione generale per i Paesi dell'Europa è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi regionali e subregionali di seguito indicati:

- Ufficio I (*Europa occidentale*):

Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Svezia, Svizzera;

- Ufficio II (*Europa sud-orientale*):

Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Grecia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania, Slovenia, Turchia;

- Ufficio III (*Europa centro-orientale e Paesi C.S.I.*):

Armenia, Azerbaïjan, Bielorussia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan;

- Ufficio IV (*Cooperazione regionale*):

organismi regionali e subregionali, in particolare: INCE, Iniziativa adriatica, Consiglio d'Europa, S.E.C.I., C.E.F.T.A., Processo di Royaumont, Commissione confine nord-orientale, Commissione Osimo,

Commissioni miste cooperazione Conferenza Nord-orientale e Adriatico, Consiglio cooperazione Baltico, Consiglio cooperazione Mar Nero, C.S.I., Visegrad.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

*Direzione generale per i Paesi delle Americhe*

La Direzione generale per i Paesi delle Americhe è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e subregionali di seguito indicati:

- Ufficio I (*America settentrionale*):

Canada, Messico, Stati Uniti; NAFTA (North American Free Trade Association);

- Ufficio II (*America centrale e Caraibi*):

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community and Common Market);

- Ufficio III (*America meridionale*):

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela; MERCOSUR (Mercado Comùn del Sur); CAN (Comunità andina delle nazioni);

- Ufficio IV (*Cooperazione regionale*):

organismi regionali e subregionali, in particolare: Gruppo di Rio, OSA (Organizzazione degli Stati americani), ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarrollo); rapporti con l'Istituto italo-latino-americano.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 8.

*Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo  
e del Medio Oriente*

La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e subregionali di seguito indicati:

- Ufficio I (*Africa settentrionale*):

Algeria, Libia, Marocco, Tunisia;

- Ufficio II (*Mediterraneo orientale*):

Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori palestinesi;

- Ufficio III (*Paesi del Golfo*):

Arabia Saudita, Barhein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;

- Ufficio IV (*Cooperazione regionale*):

Organismi regionali e subregionali, in particolare: Lega Araba, Partenariato euromediterraneo, Forum mediterraneo, Dialogo «5 + 5», organizzazioni finanziarie, Gruppo Paesi Mediterraneo occidentale.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

## Art. 9.

*Direzione generale  
per i Paesi dell'Africa sub-sahariana*

La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e subregionali di seguito indicati:

- Ufficio I (*Africa occidentale*):

Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; E.C.O.W.A.S. (Economic Community Western African States) ed altri organismi subregionali; Banca africana di sviluppo;

- Ufficio II (*Africa orientale e O.U.A.*):

Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan; O.U.A. (Organizzazione per l'unità africana), I.G.A.D. (Inter Governmental Authority for Development);

- Ufficio III (*Africa centrale e Grandi laghi*):

Burundi, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda; Tanzania, Uganda;

- Ufficio IV (*Africa australe*):

Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COM.E.S.A. (Community of Eastern and Southern Africa), S.A.D.C. (Southern Africa Development Community).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

## Art. 10.

*Direzione generale per i Paesi dell'Asia  
dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide*

La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e subregionali di seguito indicati:

- Ufficio I (*Asia meridionale*):

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

- Ufficio II (*Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide*):

Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malesia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;

- Ufficio III (*Estremo oriente*):

Giappone, Macao, Mongolia, Repubblica popolare di Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica Popolare di Cina Taiwan;

- Ufficio IV (*Cooperazione regionale*):

Organismi regionali e subregionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

## Art. 11.

*Direzione generale per l'integrazione europea*

La Direzione generale per l'integrazione europea è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Questioni economiche e politiche settoriali in ambito Unione europea*):

politica economica, monetaria e fiscale; bilancio dell'Unione europea; grandi reti transeuropee; politiche strutturali e di coesione; concorrenza ed aiuti di stato; mercato interno e libera circolazione di beni e servizi, industria e protezione dei consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche dell'energia, dell'ambiente e della ricerca dell'Unione europea; cultura, istruzione e formazione; agricoltura, pesca;

- Ufficio II (*Relazioni esterne dell'Unione europea*):

relazioni dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni regionali; processo di allargamento del-

Unione europea; negoziati di adesione; programmi di pre-adesione; relazioni transatlantiche; definizione quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi; politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali;

- Ufficio III (*Cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi*):

programmi comunitari finanziari e di cooperazione allo sviluppo, fatte salve le competenze attribuite dalla legge n. 49/1987 alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Consiglio sviluppo; accordo quadro di cofinanziamento Italia-UE; gestione dei fondi strutturali per le politiche di internazionalizzazione del territorio; attività della BEI;

- Ufficio IV (*Politica estera e di sicurezza comune. Corrispondente europeo*):

PESC (Titolo V del trattato UE): processo formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; dimensione di sicurezza e difesa dell'Unione europea: aspetti istituzionali; dialogo politico dell'UE con i Paesi terzi, con gruppi di Paesi, organizzazioni regionali e multilaterali; relazioni con il Parlamento europeo per le tematiche PESC; corrispondente europeo e preparazione del comitato politico; gestione della rete COPEU-CORTESY;

- Ufficio V (*Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni*):

libera circolazione delle persone: politiche dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; attraversamento delle frontiere; lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata; cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia; Accordi di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; partecipazione dell'Italia e coordinamento con le amministrazioni interessate; rapporti con il Comitato parlamentare di controllo della Convenzione di Schengen;

- Ufficio VI (*Affari giuridici ed istituzionali*):

questioni istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con le istituzioni giurisdizionali dell'Unione, con l'Ombudsman, con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; personale italiano nella UE; statuto del personale comunitario; analisi giuridica della normativa comunitaria; pre-contenzioso e attività istruttoria relativa al contenzioso comunitario, in raccordo con il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati.

#### Art. 12.

*Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani*

La Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Sistema delle Nazioni Unite*):

Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e rapporti con il Segretariato; gruppi di lavoro sull'ONU in ambito PESC; Corte internazionale di giustizia ed altri

organi giudiziari internazionali; agenzie specializzate; operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e peace-building in ambito Nazioni Unite;

- Ufficio II (*Diritti umani*):

rapporti con enti, organizzazioni e organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari aspetti (Consiglio d'Europa); supporto al Comitato nazionale per i diritti dell'uomo; coordinamento interno al Ministero in materia di diritti umani; rapporti con le ONG attive nel campo dei diritti umani; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito PESC;

- Ufficio III (*Processo G8 e organizzazioni internazionali a carattere universale. Sfide globali*):

tematiche politiche inerenti al processo G8; movimento Paesi non allineati; lotta ai fenomeni illegali transnazionali, con particolare riguardo al terrorismo, alla criminalità organizzata e al narcotraffico; gruppi di lavoro sulle sfide globali in ambito PESC; attività dell'ONU sulle sfide globali;

- Ufficio IV (*Sicurezza politico militare*):

Alleanza atlantica: Consiglio atlantico, Comitato militare, Consiglio euro-atlantico di partenariato, Consiglio permanente congiunto Nato-Russia, Commissione NATO-Ucraina; aspetti operativi della dimensione europea di sicurezza e difesa; UE0;

- Ufficio V (*Disarmo e controllo degli armamenti. Non proliferazione. Attuazione della Convenzione sulle armi chimiche. Attuazione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari*):

gruppi di lavoro sul disarmo in ambito Nazioni Unite, Conferenza del disarmo, Unione europea; non proliferazione delle armi di distruzione di massa; applicazione delle normative UE e nazionali in materia di controlli sulle esportazioni di materiali d'armamento e sensibili SG, Gruppo Australia, MTCR); CFE, openskies. Rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; raccolta dichiarazioni e dati relativi alla produzione e utilizzazione di sostanze chimiche sensibili; ricevimento delle ispezioni internazionali. Rapporti con l'Organizzazione del CTBT; politica europea in materia di armamenti (POLARM e COARM), in raccordo con la direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

- Ufficio VI (*OSCE*):

presidenza in esercizio e segretariato; Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; diplomazia preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in ambito PESC.

## Art. 13.

*Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale*

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Attività economico-finanziaria multilaterale*):

organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); assetti istituzionali delle organizzazioni internazionali di sviluppo economico e finanziario (FMI, Banca mondiale, BERS, UNCTAD); accordi sui prodotti di base; disciplina internazionale dei trasporti marittimi, aerei e delle attività turistiche; tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8; settore economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre organizzazioni internazionali nel settore economico;

- Ufficio II (*Questioni del debito internazionale e del credito export*):

accordi sul credito; Club di Parigi; S.A.C.E.; Mediocredito Centrale; Consensus;

- Ufficio III (*Sostegno alle imprese, all'internazionalizzazione del sistema fieristico e investimenti stranieri in Italia*):

promozione e coordinamento, d'intesa con il Ministero per il commercio estero, di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia; rapporti con I.C.E., S.I.M.E.S.T., F.I.N.E.S.T., Camere di commercio in Italia ed all'estero, associazioni imprenditoriali e bancarie; concertazione interistituzionale nel settore della partecipazione delle aziende italiane alle gare internazionali per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in Italia ed all'estero, esposizioni universali, Gruppo fiere dell'Unione europea, B.I.E.; rapporti con gli enti italiani incaricati dalla regolamentazione degli investimenti stranieri in Italia;

- Ufficio IV (*Attività economiche relative ai materiali d'armamento ed ai beni e tecnologie a doppio uso*):

adempimenti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (U.A.M.A.); coproduzioni internazionali di materiali di armamento; indirizzi generali; partecipazione Comitato Difesa-Industria; Gruppo Australia, MTCR, NSG, intesa di Wassenaar, in raccordo con la direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani; controlli all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso; Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;

- Ufficio V (*Protezione proprietà intellettuale Ufficio del delegato per gli accordi sulla proprietà intellettuale*):

Comitato consultivo permanente per il diritto dell'autore; Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della pirateria audiovisiva e dei programmi per elaboratori elettronici;

Ufficio italiano brevetti e marchi industriali; Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale; Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (TRIPS); Ufficio europeo dei brevetti; Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

- Ufficio VI (*Cooperazione scientifica e tecnologica, Energia ed ambiente*):

cooperazione multilaterale e discipline internazionali nel settore dello spazio; cooperazione internazionale nel settore radio-televisivo e delle telecomunicazioni; società dell'informazione; collaborazioni industriali nel settore dell'informatica; attività multilaterali di ricerca scientifica e tecnologica correlata ai processi produttivi; energia convenzionale, nucleare ed alternativa (in particolare AIE, AIEA, KEDO, Programma solare mondiale); questioni ambientali.

## Art. 14.

*Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Promozione della lingua italiana*):

iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con la RAI; certificazione della conoscenza della lingua italiana; rete dei lettori e delle cattedre di italiano presso le università straniere; contributi alle università straniere per cattedre di italianistica; formazione e aggiornamento dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

- Ufficio II (*Promozione culturale. Istituti italiani di cultura*):

eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per manifestazioni culturali; istituti di cultura; definizione della rete e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attività, proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gestione del personale di cui all'art. 14, comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990, approvazione dei bilanci, erogazione dei contributi;

- Ufficio III (*Promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale. Recupero opere d'arte*):

attività di promozione e cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte illecitamente esportate;

- Ufficio IV (*Istituzioni scolastiche italiane all'estero*): scuole statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi in materia scolastica; reclutamento, gestione e trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola; formazione e aggiornamento del personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri; gestione del patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e ad enti e istituzioni scolastiche straniere;

- Ufficio V (*Collaborazione culturale e scientifica intergovernativa e interuniversitaria*):

esecuzione dei programmi di collaborazione culturale e di collaborazione scientifica e tecnologica; scambio di docenti, necreatori, bibliotecari e archivisti; contributi agli enti internazionalistici; sovvenzioni a istituzioni e organismi internazionali per corsi di specializzazione; convegni, congressi e conferenze in materia scientifica; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori; addetti scientifici; missioni archeologiche;

- Ufficio VI (*Borse di studio e scambi giovanili. Titoli di studio*):

borse di studio in favore di cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; borse di studio in favore di cittadini italiani offerte da governi stranieri; scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio; rapporti con università ed istituti di istruzione superiore.

#### Art. 15.

##### *Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie*

La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Politiche per gli italiani nel mondo*): coordinamento ed indirizzo delle politiche; proposte legislative; rapporti con i COMITES ed il CGIE; contributi ad enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza ai connazionali all'estero; servizio elettorale; anagrafe;

- Ufficio II (*Iniziativa per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo*): servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche, informative, ricreative e rapporti con RAI International; questioni di formazione professionale;

- Ufficio III (*Affari consolari*): stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare; passaporti; questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione;

- Ufficio IV (*Questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero*):

tutela, protezione consolare e ricerche di connazionali; cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria; arresti, estradizioni, trasferimento dei detenuti, rogatorie e notifiche; questioni successorie e notarili; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari; profughi italiani; traslazione salme; visite mediche;

- Ufficio V (*Politiche migratorie e dell'asilo*):

programmazione dei flussi migratori; questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri ed alle adozioni internazionali; cooperazione multilaterale nel campo sociale e migratorio;

- Ufficio VI (*Centro visti*):

norme per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia; regime dei visti; concessione dei visti di ingresso

#### Art. 16.

##### *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 11 maggio 1999, è articolata in dodici uffici, oltre l'Unità tecnica centrale e l'Unità di valutazione, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I: definisce gli indirizzi di cooperazione e le politiche di settore (lotta alla povertà, formazione e cooperazione universitaria, ambiente, donna, sviluppo imprenditoriale locale, ecc.). Cura la formazione del bilancio e la programmazione finanziaria degli interventi e propone le variazioni di assestamento. Elabora le statistiche ed assicura il funzionamento della banca dati. Predisponde la relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Cura inoltre l'informazione e la cooperazione decentrata;

- Ufficio II: cura i rapporti con le organizzazioni internazionali nell'ambito della cooperazione, ivi inclusa l'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

- Ufficio III: cura le iniziative nei Paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

- Ufficio IV: cura le iniziative nei Paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Africa sub-sahariana e australe, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

- Ufficio V: cura le iniziative con i Paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

- Ufficio VI: cura gli interventi di emergenza e gli aiuti alimentari, attendendo alla loro organizzazione, realizzazione e monitoraggio;

- Ufficio VII: verifica l'idoneità delle organizzazioni non governative e cura la concessione di contributi per la realizzazione di loro iniziative, curandone l'istruttoria, il finanziamento ed il monitoraggio. Provvede alla verifica dello status giuridico, economico e previdenziale dei volontari e dei cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative;

- Ufficio VIII: cura la cooperazione finanziaria, il sostegno all'imprenditoria privata ed alla bilancia dei pagamenti dei Paesi in via di sviluppo, ivi compresi i crediti di aiuto ai fini dell'alleggerimento del debito;

- Ufficio IX: cura la formazione in Italia mediante l'organizzazione, in stretto coordinamento con gli uffici della funzione negoziale e gestionale, di corsi di formazione in Italia e la concessione di borse di studio. Mantiene i contatti con gli enti di formazione, ivi comprese le università. Fornisce assistenza ai borsisti e provvede all'erogazione dei relativi ratei;

- Ufficio X: svolge attività di consulenza giuridica per gli uffici della Direzione generale predisponendo pareri, bandi di gara e contratti. Cura le convenzioni funzionali della Direzione generale. Cura e definisce il contenzioso, ivi comprese la predisposizione degli atti transattivi e le competenze connesse ai lodi arbitrali;

- Ufficio XI: provvede agli acquisti ed alle spese di funzionamento della Direzione generale; cura la manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, nonché delle attrezzature ed il loro inventario; provvede, se del caso, agli acquisti per iniziative in gestione diretta;

- Ufficio XII: cura le questioni relative al personale in servizio presso la Direzione generale ma estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri, ivi compresi la liquidazione ed il pagamento delle relative competenze; provvede all'accreditamento dei fondi alle ambasciate per il funzionamento delle Unità tecniche locali;

Unità tecnica centrale: svolge i compiti per essa previsti dall'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Unità di valutazione: programma e formula le valutazioni *in itinere* ed *ex post* delle iniziative di cooperazione e cura la retroazione dei risultati.

#### Art. 17.

##### *Direzione generale per il personale*

La Direzione generale per il personale è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Stato giuridico ed economico del personale*): inquadramento nei ruoli; gestione del personale a tempo parziale; rapporti informativi; commissione di avanzamento; segreteria del consiglio di amministrazione; problematica relativa alle notifiche del personale all'estero; esperti e personale comandato; collocamenti

fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e malattie; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative; provvedimenti disciplinari; onorificenze al personale; riconoscimento delle infermità derivanti da cause di servizio; determinazione del trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; equo indennizzo; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e segreteria della relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del Ministero in servizio in Italia e all'estero; anagrafe delle prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;

- Ufficio II (*Movimenti e congedi del personale. Personale a contratto*):

movimenti del personale del Ministero degli affari esteri; congedi ordinari e ferie; passaporti del personale; accreditamenti: personale a contratto; proposte in materia di organici degli uffici all'estero; viaggi di servizio del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

- Ufficio III (*Trattamento economico all'estero. Rete all'estero*):

determinazione dei livelli di trattamento economico del personale all'estero; rete ed organici delle sedi all'estero; uffici consolari di II categoria e relativi contributi; segreteria della Commissione permanente di finanziamento; autorizzazione di spese per particolari esigenze di rappresentanza; istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali;

- Ufficio IV (*Contenzioso del personale e questioni giuridiche*):

contenzioso del personale; ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri; ordinamenti del personale; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; pareri giuridici; segreteria della commissione di disciplina e segreteria del collegio arbitrale; incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;

- Ufficio V (*Concorsi e passaggi interni. Personale italiano presso organizzazioni internazionali*):

programmazione delle assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove; procedure relative ai passaggi interni; promozione delle candidature di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; spese per il funzionamento di commissioni;

- Ufficio VI (*Servizi sociali*):

organizzazione e gestione dei servizi sociali in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero; informazioni sulle sedi all'estero; assistenza sociale e sanitaria; alloggi a Roma per esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171; rapporti con associazioni, uffici ed enti di inte-

resse generale operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni sanitarie e sulla vita; buoni pasto per il personale; spese casuali;

- Ufficio VII (*Relazioni con il pubblico*):

organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

I rapporti con le organizzazioni sindacali sono affidati ad una apposita unità istituita nell'ambito della segreteria del direttore generale.

Art. 18.

*Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio*

La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Bilancio, programmazione, cassa*):

bilancio, programmazione; cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;

- Ufficio II (*Funzionamento degli uffici all'estero*):

spese di funzionamento degli uffici all'estero e controlli; contabilità attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese eventuali; consulenze;

- Ufficio III (*Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni*):

spese viaggi di trasferimento, congedo, e missione; trasporto masserizie; delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla partecipazione a congressi, convegni e conferenze; spese di funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche speciali;

- Ufficio IV (*Competenze del personale*):

trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio e trattamento economico all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonché ad altro personale della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- Ufficio V (*Trattamenti di quiescenza*):

trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi, ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita INPDAP; cessione del quinto e piccolo prestito INPDAP;

- Ufficio VI (*Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari*):

gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti e delle attrezzature; consegnatario ed inventari; rapporti con il Provveditorato generale dello Stato; rapporti con il Provveditorato per le opere pubbliche del Lazio; autoparco; ufficiale rogante del Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia riservata; spese di pubblicità; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- Ufficio VII (*Patrimonio all'estero*):

costruzione, acquisto, alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli immobili adibiti ad istituti di cultura; sorveglianza, arredamento, dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero; inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unità tecnica per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio all'estero; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19.

*Servizio stampa ed informazione*

Il Servizio stampa ed informazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Mezzi di informazione italiani*):

contatti, informazione e documentazione sull'attività di politica estera del Governo per la stampa quotidiana, le agenzie di stampa nazionali e la radiotelevisione; spoglio e distribuzione della stampa quotidiana italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali; assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si recano all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa;

- Ufficio II (*Mezzi di informazione esteri*):

contatti, informazione, documentazione ed assistenza ai corrispondenti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni straniere accreditati in Italia; accreditamento dei corrispondenti stranieri in Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; spoglio e distribuzione della stampa estera e dei notiziari delle agenzie di stampa straniere; determinazione dei finanziamenti per le spese delle rappresentanze all'estero;

- Ufficio III (*Mezzi di informazione periodici, editoria e informazione*):

contatti, informazione, documentazione e assistenza ai corrispondenti della stampa periodica italiana; spoglio e distribuzione della stampa periodica italiana; coordinamento della diffusione dell'informazione alle rappresentanze all'estero; iniziative editoriali e di informazione; gestione dell'informazione sull'attività del Ministero tramite Internet e segreteria del relativo comitato di redazione; abbonati ad agenzie di stampa, quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del Ministero e le rappresentanze all'estero.

## Art. 20.

*Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati*

Il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Affari bilaterali*):

assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi bilaterali; applicazione, modificazione e cessazione di efficacia degli accordi bilaterali; soluzione diplomatica dei contenziosi insorti nell'applicazione e nell'interpretazione degli accordi bilaterali; consulenza giuridica per le questioni bilaterali;

- Ufficio II (*Affari multilaterali*):

assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi multilaterali, nonché di accordi di sede tra l'Italia e gli organismi internazionali; questioni attinenti ai diritti umani; consulenza giuridica per le questioni multilaterali e per quelle riguardanti le organizzazioni internazionali;

- Ufficio III (*Agente del Governo italiano dinanzi alle Corti internazionali*):

rappresentanza dello Stato italiano nei giudizi; istruzione delle cause, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea qualora si tratti di cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; reperimento degli esperti per incarichi di consulenza; coordinamento con le altre amministrazioni ai fini della difesa in giudizio dello Stato.

## Art. 21.

*Servizio storico, archivi e documentazione*

Il Servizio storico, archivi e documentazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Studi*):

raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico per la trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo; elaborazione di sintesi di informazione; diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'amministrazione;

- Ufficio II (*Archivio storico-diplomatico*):

acquisizione, conservazione e riordinamento della documentazione proveniente dagli uffici centrali e da quelli all'estero, dei fondi archivistici in possesso del Ministero e degli originali degli atti internazionali; inventariazione del materiale storico di rilevante interesse; servizio al pubblico;

- Ufficio III (*Biblioteca*):

raccolta di opere di consultazione generale, di testi e pubblicazioni necessari all'attività delle direzioni generali e dei servizi e di pubblicazioni relative ai problemi ed ai rapporti internazionali; pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici; servizio al pubblico.

## Art. 22

*Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra*

Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Centro per l'informatica*):

realizzazione di interventi volti a dotare l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero di strutture informatiche, assicurandone il funzionamento anche tramite l'addestramento del personale;

- Ufficio II (*Centro cifra e telecomunicazioni*):

selezione e realizzazione delle attrezzature destinate alla cifra e alle telecomunicazioni, per assicurare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero; cifratura, decifratura e spedizione di telegrammi; attuazione di collegamenti diretti fra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche; spese postali e telegrafiche del Ministero degli affari esteri;

- Ufficio III (*Corrieri*):

spedizione e trasporto della corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero; viaggi di corriere; apertura e chiusura delle bollette diplomatiche.

## Art. 23.

*Istituto diplomatico*

L'Istituto diplomatico è articolato in due uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- Ufficio I (*Programmazione e pianificazione dei modelli formativi*):

programmazione e pianificazione dei corsi per le diverse professionalità del Ministero degli affari esteri; formazione per aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per altre amministrazioni, sia centrali che locali, in vista di compiti da svolgere all'estero;

- Ufficio II (*Organizzazione e gestione dei corsi*):

organizzazione didattica e gestione finanziaria dell'attività formativa; valutazione, verifica e certificazione della formazione; questioni giuridiche ed amministrative.

Art. 24.

*Entrata in vigore*

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire dal 1° gennaio 2000.

Roma, 10 settembre 1999

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999  
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 74

99A8549

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1999.

Individuazione di modalità e termini di resa della contabilità delle riscossioni mediante ruolo e di conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti e determinazione degli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante disposizioni di riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 23, comma 1, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'individuazione delle modalità e dei termini di resa della contabilità delle riscossioni mediante ruolo e di conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti;

Visto l'art. 23, comma 3, che rinvia da un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione degli adempimenti degli uffici finanziari e dei predetti concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1;

Visti gli articoli 252 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239, recante semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai commi 1 e 3 del citato art. 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 28 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, rendono ogni bimestre la contabilità amministrativa prevista dagli articoli 252 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche con sistemi informatici.

2. La contabilità di cui al comma 1 è resa, entro dieci giorni dalla fine di ogni bimestre, alla ragioneria provinciale dello Stato e, in duplice esemplare, all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competente in ragione dell'ambito del concessionario.

3. La contabilità è distinta in due parti; la prima riguarda le operazioni relative alla competenza dell'anno e la seconda quelle riferite ai residui.

4. Per ognuna delle due parti della contabilità, il concessionario è tenuto a dimostrare, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, il carico accertato, le somme riscosse, le somme da riscuotere e i versamenti in Tesoreria e a riepilogare le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti; un riepilogo generale riporta i dati di entrambe le parti del conto. La contabilità contiene altresì le variazioni in aumento del carico, i discarichi e le rettifiche, nonché gli arrotondamenti effettuati sulle somme riscosse, ed evidenza separatamente le somme eventualmente da devolvere alle regioni, alle province e ai comuni.

5. Gli eventuali ulteriori elementi da fornire per particolari esigenze sono trasmessi con separate dimostrazioni.

Art. 2.

1. L'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di ricevimento della contabilità, la rivede e ne accerta la conformità ai documenti allegati e agli altri elementi eventualmente in suo possesso, anche con riferimento al rispetto, da parte dei concessionari, dei termini di riversamento delle somme riscosse; se non ha osservazioni da formulare, restituisce al concessionario un esemplare della contabilità, dopo avervi apposto un visto di regolarità.

Art. 3.

1. Ai fini della conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti prevista dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nei dieci giorni successivi alla data di riscossione il concessionario regi-

*Camera dei Deputati*  
*Il Diputado Segretario di Presidenza*  
*On. Adria Bartolich*

Agli on.li  
Deputati e Senatori


Cari colleghi,

data la rilevanza dell' argomento, Vi invio l' "Appello giubilare per la cancellazione del debito internazionale e per la giustizia economica".

L' eventuale adesione può essere comunicata alla mia segreteria entro il 10 maggio.

Cordiali saluti,

Adria Bartolich



Tel 6760.4845 - 4471

Roma, 20 Aprile 1999



Coordinamento c/o MOVIMONDO, p.zza Albania 10 - 00153 Roma, tel. 06.57300330, fax. 06. 5744869

## Appello giubilare per la cancellazione del debito internazionale e per la giustizia economica

All'alba del terzo millennio i popoli di tutto il mondo sentono l'appello del Giubileo per l'inizio di una nuova era. Siamo consapevoli del fatto che il sistema politico ed economico globale ha impoverito due terzi dell'umanità. In passato abbiamo già cambiato il mondo, è giunto il momento di cambiarlo ancora. Pieni di speranza, perseveriamo nell'obiettivo di superare l'ingiustizia internazionale e di stabilire relazioni eque tra quanti vivono sul pianeta. Passo necessario in questa direzione è che la crisi del debito venga risolta secondo criteri di giustizia. Ribadiamo che le attuali iniziative per l'alleggerimento del debito non sono né giuste né adeguate né efficaci per affrontare i problemi che sono alla base della crisi del debito e dello sviluppo.

Siamo riuniti oggi a Roma in rappresentanza di 38 campagne nazionali e 12 organismi internazionali che si riconoscono nel movimento "Jubilee 2000". Proveniamo da tutti i continenti e da contesti ed esperienze diversi. Uniamo i nostri sforzi in un movimento comune per la cancellazione del debito: "Jubilee 2000". La nostra diversità è la nostra stessa forza.

Siamo uniti nel chiedere per l'anno 2000 una cancellazione del debito che comprenda:

1. Il debito che non può essere ripagato, e cioè il debito i cui interessi non possono essere pagati senza imporre un peso insopportabile sulla parti più povere delle popolazioni.
2. Il debito che, in termini reali, è già stato ripagato.
3. Il debito contratto a seguito di politiche e progetti concepiti in modo errato.
4. Il debito odioso e quello contratto da regimi repressivi.

I governi creditori, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche commerciali, che sono i principali responsabili della crisi del debito, non dovranno dettare le condizioni per la sua cancellazione. La società civile dei paesi del Sud dovrà avere un ruolo significativo e influente attraverso un processo partecipativo e trasparente di definizione e successivo monitoraggio dell'uso delle risorse liberate dal debito a beneficio dei più poveri.

Prestiti, crediti e negoziazione del debito devono riflettere una relazione equa tra debitori e creditori. Per la cancellazione del debito dovrebbe esistere un arbitrato trasparente e indipendente.

Questo appello richiede un'azione urgente. Delle vite sono state distrutte e molti danni sono stati fatti. Alla vigilia del nuovo millennio, è giunto il tempo di un nuovo inizio.

Roma, 17 novembre 1998

CASELLA

ON.LI DEPUTATI E SENATORI

*Senato della Repubblica*

Roma, 3 maggio 1999

*Il Senatore Segretario*  
*Sen. Dott. Antonio Serena*

**A TUTTI I PARLAMENTARI  
AI GRANDI ELETTORI  
SEDE**

Caro Collega,

Ti informo che ho costituito insieme a colleghi e militanti un Comitato contro la rielezione a Presidente della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro.

Riteniamo impensabile la sola idea di ricandidare per altri sette anni un Presidente che ha fatto stracci delle regole della democrazia sancite dalla nostra Costituzione.

No al Presidente dei ribaltoni!

Qualora tu intenda aderire e dare peso alla iniziativa, puoi farlo inviando copia del presente modulo firmato nella mia casella o ai fax 06 67063665 o 67063611.

Coi più cordiali saluti.

Antonio Serena



Aderisco al **COMITATO CONTRO LA RIELEZIONE DI SCALFARO**

ON. / SEN. ....

GRUPPO .....

Firma .....

**QUIRINALE: SERENA (LIGA), CHE ABBA 50 ANNI E NON SIA SCALFARO =**

(AGI) - Roma, 29 apr. - "Pur di non votare Oscar Luigi Scalfaro scriverei il nome di qualsiasi altro italiano che abbia compiuto 50 anni": e' quanto ha affermato il senatore della Liga Repubblica Veneta, Antonio Serena, in relazione alle elezioni del Presidente della Repubblica che si terranno a partire dal 13 maggio. "Voteremo un Presidente che sia super partes e soprattutto che abbia dimostrato una coerenza specchiata tra cio' che dice e cio' che ha fatto nella sua vita. Scalfaro - conclude Serena - non avra' il nostro voto". (AGI)

Com/Els/Gmr  
291546 APR 99

NNNN

ZCZC

DIR0067 3 POL 0 R01 / DIR / @@@

**QUIRINALE. SERENA (LIGA): CHIUNQUE, PURCHE' NON SIA SCALFARO=**

(DIRE)- ROMA- "PUR DI NON VOTARE OSCAR LUIGI SCALFARO SCRIVEREI IL NOME DI QUALSIASI ALTRO ITALIANO CHE ABBA 50 ANNI". LO DICE IL SENATORE DELLA LIGA VENETA ANTONIO SERENA, IL QUALE SPIEGA CHE IL SUO MOVIMENTO VOTERA' UN PRESIDENTE "CHE SIA SUPER PARTES E CHE ABBA DIMOSTRATO UNA COERENZA TRA CIO' CHE DICE E CIO' CHE HA FATTO NELLA VITA", E QUESTO NON SAREBBE IL CASO DI SCALFARO, IL CUI "OSTANTATO CRISTIANESIMO E LE PRESE DI POSIZIONE CONTRO LA GUERRA SI SCONTRANO CON IL SUO PASSATO DI MAGISTRATO MILITARE".

(ATO/ DIRE)  
16:30 29-04-99

NNNN

ZCZC0410/SXA

WTL40340

R POL S0A QBXB

**QUIRINALE: SERENA (LIGA), NO A CONFERMA SCALFARO**

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Pur di non votare Oscar Luigi Scalfaro scriverei sulla scheda il nome di qualsiasi altro italiano che abbia compiuto 50 anni". E' quanto afferma il sen. Antonio Serena (Liga Repubblica Veneta) il quale annuncia che i parlamentari del suo partito "voteranno un presidente che sia super-partes e soprattutto che abbia dimostrato una coerenza specchiata tra cio' che dice e cio' che ha fatto nella sua vita".

"L' ostentato cristianesimo di Scalfaro e le sue prese di posizione contro la guerra - aggiunge Serena - si scontrano con il suo passato di magistrato militante. Inoltre non ha fatto altro che avallare ribaltoni" (ANSA).

CSS/SOR  
29-APR-99 16:40 NNNN

**COMITATO CONTRO  
LA RIELEZIONE DI SCALFARO**

Roma, 5 maggio 1999

**A TUTTI I PARLAMENTARI  
AI GRANDI ELETTORI  
SEDE**

Caro Collega,

ti informo che il Comitato contro la rielezione a Presidente della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro miete continue adesioni di colleghi senatori e deputati.

**4 BUONE RAGIONI PER NON RIELEGGERE SCALFARO**


- 1) E' il Presidente dei ribaltoni, che ha sempre disatteso la volontà popolare e le regole del maggioritario e dell'alternanza democratica.
- 2) Vi sono ancora forti dubbi sulla gestione dei Fondi riservati del SISDE al tempo in cui era Ministro dell'interno.
- 3) La sua incoerenza pacifista si scontra con il suo passato di magistrato militare. Ha partecipato alla guerra ritenendola giusta. E' sempre stato contrario alla pena di morte, ma ai tempi dei tribunali militari ne ha fatto buon uso irrogando condanne capitali.
- 4) I suoi appelli alla moralizzazione si scontrano con la mancanza di chiarezza su quanto costa l'apparato faraonico del Quirinale (300 miliardi di costi, 900 dipendenti).

Qualora tu non abbia ancora aderito, ma intenda dare peso alla iniziativa, puoi farlo inviando copia del presente modulo firmato nella mia casella o ai fax 06 67063665 o 67063611.

Coi più cordiali saluti.

Il segretario coordinatore

*Sen. Dott. Antonio Serena*



**Aderisco al COMITATO CONTRO LA RIELEZIONE DI SCALFARO**

ON. / SEN. ....

GRUPPO .....

Firma .....

117



DEMOCRATICI DI SINISTRA  
DIREZIONE NAZIONALE

Roma, 23 luglio 1999

Carissima/o,

dal cambio del governo dell'ottobre '98 si sono succeduti una gran parte di avvenimenti, dalla guerra dell'ex Jugoslavia ai turni elettorali di giugno, passando attraverso il referendum e il suo fallimento e la elezione di Ciampi.

Il panorama politico è radicalmente cambiato. Si guardi ai partiti o alla coalizione, i segni di difficoltà sono molti e di assai ardua soluzione. Le preoccupazioni per il futuro delle forze che nel '96 ebbero dagli italiani il mandato per governare sono – purtroppo – numerose e fondate.

Queste preoccupazioni e il bisogno di discuterne insieme, ci inducono a rinnovare l'appuntamento di settembre per affrontare con la più ampia libertà e con il concorso di posizioni e punti di vista diversi i problemi che sentiamo comuni, per cercare le risposte più efficaci e convincenti possibili.

L'argomento sul quale vorremmo concentrarci, detto nel modo più semplice, è il seguente: **"2000: Regioni – 2001: Italia. COSA FARE PER VINCERE"**.

L'incontro si svolgerà anche quest'anno a Orvieto, nel teatro Comunale Luigi Mancinelli. Inizierà venerdì 17 settembre alle ore 15,30 e proseguirà nella giornata di sabato 18.

A questo primo avviso seguiranno più dettagliate informazioni sulla organizzazione dei lavori. Abbiamo voluto, tuttavia, informarti prima della pausa estiva affinché tu possa programmare una partecipazione alla quale teniamo moltissimo.

CENTRO DI INIZIATIVA PER  
L'INNOVAZIONE DELLA POLITICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Ufficio Stampa*

A tutti i senatori del gruppo  
Democratici di Sinistra - l'Ulivo

E' in corso di stesura la rubrica **Appuntamenti** del sito Internet  
"Democratici di Sinistra Senato" per i mesi di maggio e giugno.

Quanti siano interessati a pubblicare sul sito notizia della propria  
partecipazione a convegni, seminari, dibattiti, o altro, sono pregati di  
mettersi in contatto con la redazione specificando: giorno, luogo e ora  
dell'iniziativa, eventuale titolo, e una breve descrizione dell'evento.

Le segnalazioni possono essere inviate - con qualche giorno di anticipo -  
al numero di fax 6706.3872, o al seguente indirizzo di posta elettronica  
[intsin01@senato.it](mailto:intsin01@senato.it).

La redazione Internet  
del gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

Roma, 3 maggio 1999



*Camera dei Deputati*

Roma, 4 maggio 1999

**Oggetto: Operazione "QUIRINALE TRASPARENTE"**

Cara/o collega,

l'imminente elezione del Presidente della Repubblica è un'occasione da non perdere per ottenere che il futuro Presidente non solo avvii la riduzione delle spese del Quirinale e dei privilegi della struttura, ma elimini la segretezza relativa al bilancio.

Ti allego il testo di un appello da rivolgersi ai candidati che vorranno essere seriamente presi in considerazione.

Grato se vorrai sottoscriverlo e restituirlo alla mia casella.

Cordialmente.

*on. Raffaele Costa*

*Nota: A tutt'oggi, hanno aderito circa 90 parlamentari*

**QUIRINALE: APPELLO PER UN CANDIDATO TRASPARENTE**

Nome

Gruppo

Firma

---



## QUIRINALE: APPELLO PER UN CANDIDATO TRASPARENTE

Sosteniamo solo quei candidati che s'impegnino pubblicamente a rendere pubblico - se eletti - il modo con il quale vengono spesi i quasi 300 miliardi che annualmente lo Stato destina alla Presidenza della Repubblica, nonché ad una congrua riduzione delle spese che hanno raggiunto limiti inaccettabili che non hanno pari in altri stati democratici

In questi giorni nel dibattito sull'ormai prossima elezione del nuovo Presidente della Repubblica è stato trascurato un aspetto a nostro avviso molto importante: ovvero il diritto del cittadino-contribuente di conoscere il modo con il quale vengono spesi i quasi 300 miliardi che lo Stato destina annualmente al Quirinale. Un segreto rimasto fino ad ora pressoché impenetrabile nonostante che negli ultimi anni le spese per la Presidenza della Repubblica siano cresciute a dismisura: nel 1986 erano pari a 74 miliardi; nel '92 erano più che raddoppiate (151 miliardi); quattro anni più tardi erano arrivate a 206 miliardi. Nel 1998 mantenere il Quirinale è costato circa 280 miliardi (di cui 10 per i comandati). Per l'anno in corso le spese lieviteranno ancora: si prevede infatti che nel '99 per la Presidenza della Repubblica i vari ministeri impegneranno circa 290 miliardi. Il ministero del Tesoro è quello che ha stanziato la quota più cospicua: 265 miliardi 480 milioni e 175 mila lire, con un aumento di 10 miliardi rispetto al '98 (un incremento del 4%, praticamente doppio rispetto all'attuale tasso di inflazione). Il resto è a carico di altri ministeri: ad esempio la Difesa per i corazzieri, la Sanità per l'ambulatorio interno, le Comunicazioni per le poste (poste esclusive, come vedremo più avanti). Senza contare le spese per i 200 poliziotti in servizio al Quirinale di cui il ministero dell'Interno non rende noto il costo.

Durante la discussione alla Camera sulle leggi di bilancio per il '99, sono stati presentati alcuni emendamenti tesi a tagliare la pioggia di miliardi che cade non solo sul Quirinale, ma anche sugli altri Organi Costituzionali (Senato, Camera, Corte Costituzionale, Csm, Cnel), in modo da azzerare gli aumenti previsti o, quantomeno, a riportarli entro il limite del tasso d'inflazione. Niente da fare: la maggioranza di governo li ha respinti dimostrando una chiusura su questi temi pari solo a quella che il Quirinale mostra nel non rendere pubblico il proprio bilancio.

Sì, perché il guaio è che la Presidenza della Repubblica - al contrario di quanto avviene in altri paesi occidentali - si ostina a non voler dire come vengono impiegati i miliardi dei contribuenti che annualmente affluiscono alla casse quirinalizie. Più volte sollecitati a fare chiarezza i burocrati del Colle si sono trincerati dietro la "consuetudine costituzionale": il Segretario generale della Presidenza, Gaetano Gifuni, cita l'autonomia amministrativa, di cui godono il Quirinale e gli altri Organi Costituzionali. Altre fonti ufficiali precisano che "Il bilancio ha natura di atto interno e, in quanto tale, non è assoggettato ad alcuna forma di pubblicità". E infatti il bilancio non è mai stato reso pubblico: pare sia noto solo al direttore generale del ministero del Tesoro e ispettore al bilancio della Presidenza, che ne è buon custode.

Del proprio bilancio non sono però così gelosi gli altri organi costituzionali che espongono, nei dettagli, le loro spese. Come fanno, ad esempio i due rami del Parlamento, per i quali l'autonomia amministrativa (ovvero l'impossibilità di sindacare le scelte) non è messa in discussione dalla trasparenza dei bilanci. E proprio a causa di Camera e Senato che hanno pubblicato - dopo non poche resistenze per la verità - gli stipendi dei propri funzionari, anche il Quirinale è stato costretto a render noti numero e retribuzioni dei suoi dipendenti. Una schiera folta, anzi foltissima: sono quasi **900 i dipendenti** (di cui **197 comandati** da altre amministrazioni), cui vanno aggiunti **270 corazzieri, 230 carabinieri, 30 finanziari, 35 guardie forestali e 200 poliziotti**. Infine i **distaccati** che sono molti, ma non si sa con precisione quanti. L'imperatore del Giappone si limita ad avere 1.050 uomini alla sua corte, per la Regina d'Inghilterra lavorano 300 persone a Buckingham Palace, per Clinton alla Casa Bianca 470, per i reali di Spagna 543. In Europa il primato del più basso numero di dipendenti impiegati presso la Presidenza della Repubblica spetta all'Irlanda: qui il Capo dello Stato ha una squadra di appena 12 collaboratori tra funzionari e semplici impiegati. Nemmeno la Germania concede troppo alle esigenze del proprio Presidente prevedendo un gruppo di lavoro di 150 persone. Oltreoceano il Canada assegna al Primo Ministro (nella funzione di Capo dello Stato e non di quella di Capo dell'esecutivo) 50 dipendenti ai quali è affidata la gestione della corrispondenza, la cura dell'amministrazione interna e le relazioni esterne con gli altri organi dello Stato.

Veniamo ai costi: si sa quasi nulla, soltanto che al Quirinale per il personale civile vengono spesi **139 miliardi**, ovvero oltre la metà dell'intera dotazione. Non c'è da stupirsi: ricevono 15 mensilità annue che vanno dai circa 2 milioni netti mensili della retribuzione **base** di un commesso appena assunto ai 13 milioni dei funzionari in carriera. Il tutto senza contare le varie indennità: di guida, di caccia, informatica, di casa, di alloggio, per lavoro festivo, ecc. Per i gradi più elevati ci sono anche a disposizione numerose auto-**blu**: il Quirinale conta, in tutto, oltre 100 mezzi tra auto-**blu** e altri veicoli di servizio. Al Presidente della Repubblica spettano solo 3 auto: le altre sono per i consiglieri del Quirinale, molte per i "servizi". Attratte dalle generose retribuzioni molte persone vorrebbero lavorare al Quirinale, ma non sanno come fare: avete mai sentito di concorsi pubblici alla Presidenza della Repubblica? Vista la sostanziale assenza di concorsi pubblici c'è chi tenta altre strade per entrare al Quirinale. Ad esempio i dipendenti pubblici cercano in ogni modo di essere distaccati o comandati alla Presidenza della Repubblica: in 197 ci sono riusciti - come comandati - e sono andati ad aggiungersi ai dipendenti di ruolo. Il Tesoro eroga **10 miliardi relativi agli "oneri per i contributi previdenziali per il personale comandato presso la Presidenza della Repubblica"**.

Le notizie sui comandati sono trapelate solo dopo insistenti e ripetute interrogazioni parlamentari: lo scorso anno rispose l'allora ministro dei Rapporti con il Parlamento, **Giorgio Bogi**, che spiegò, dopo aver citato una lunga serie di norme che disciplinano i servizi di sicurezza all'interno del Quirinale, che "non è possibile distinguere le spese inerenti al funzionamento dell'ufficio presidenziale della polizia di Stato da quelle gravanti sul bilancio del ministero dell'Interno per le esigenze di tutela di tutte le alte cariche dello Stato": chissà quanti miliardi. Dei corazzieri (e dei loro 60 cavalli) si conosce invece il costo nel '96: **14 miliardi**.

Altre richieste, altre interrogazioni ed ecco che si viene a sapere che nascoste tra le pieghe del bilancio statale vi sono ulteriori spese destinate al Quirinale. Nella cittadella presidenziale ci sono anche un ufficio postale e un ambulatorio: il primo, ad uso esclusivo dei dipendenti della Presidenza della Repubblica, è costato alle Poste **1 miliardo 100 milioni** nel '97; per l'ambulatorio medico, la competente azienda Usl Roma "A" ha erogato, per l'anno 1996, i seguenti importi: **92.684.950 lire** per il personale dipendente e **148.000.000 lire** per il personale medico specialistico. A ciò si aggiungono le spese di gestione che, però, sono a carico della Presidenza della Repubblica.

Perché è così difficile sapere come il Quirinale spende il denaro dei cittadini? In altri Paesi non oppongono alcun tipo di resistenza a un cittadino, anche straniero, che voglia conoscere le spese sostenute per i loro capi di Stato. Il Regno Unito, per esempio, con una semplice richiesta via fax all'ambasciata mette a disposizione il bilancio della Corona (60 miliardi); l'ambasciata tedesca ha soddisfatto la richiesta del bilancio in meno di una settimana; le spese della Casa Bianca sono addirittura su *internet*.

Premesso tutto ciò rivolgiamo un appello ai parlamentari e ai rappresentanti delle Regioni - che presto saranno chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica - a sostenere quei candidati che s'impegnino pubblicamente - se eletti - a rendere pubblico il modo con il quale vengono spesi i tanti miliardi che annualmente lo Stato destina al Quirinale, nonché a rivedere i costi, soprattutto burocratici, della intera struttura addivenendo ad una congrua riduzione della stessa. Quello di un taglio alle spese del Quirinale sarebbe, oltre che un apprezzabile segno di rinnovamento, un grande esempio che troverebbe tanti imitatori in molte amministrazioni pubbliche: è ciò di cui ha bisogno l'Italia.

*On. Raffaele Costa*



*Camera dei Deputati*

DISEGNO DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE DELL'ART.48 PER LA ISTITUZIONE DELLA "CIRCOSCRIZIONE ESTERO".

GIOVEDI' 29 LUGLIO SECONDA LETTURA, DEFINITIVA.

---

Caro Collega,

nella giornata di giovedì 29 luglio al Senato è previsto dal calendario il voto per il Disegno di Legge di Revisione Costituzionale dell'art.48 della Costituzione per la istituzione della "Circoscrizione Estero" per l'esercizio del voto degli italiani nel mondo.

Si tratta della seconda e definitiva lettura. Alla Camera in seconda lettura è stato approvato il testo con 383 voti a favore e 17 contrari; ora si giunge alla seconda e conclusiva votazione del Senato.

Come si sa, non si tratta di discutere il diritto al voto, già consacrato dalla Costituzione, ma di stabilire come i nostri connazionali possano esercitare il voto in loco. Tutti gli altri problemi: il numero dei deputati e senatori (già è stato raggiunto l'accordo alla Prima Commissione della Camera); la questione di chi avrà titolo per votare (il cittadino italiano iscritto all'AIRE); le modalità per la votazione (anche qui l'intesa è stata raggiunta, con il voto per corrispondenza); con la istituzione della "Circoscrizione Estero" non vi sono più obiezioni da parte degli Stati ospitanti; la propaganda verrà fatta secondo gli accordi bilaterali con gli Stati.


Questo Disegno di Legge, lo voglio sottolineare, ha carattere unitario. E' sufficiente, a tal proposito, osservare le firme di sottoscrizione del Disegno stesso.

Per il Comitato Parlamentare per gli Italiani nel Mondo vi è la mia, quella dell'On. Di Bisceglie, Vice Presidente, del collega On. Giovanni Bianchi, Segretario del Comitato. Quindi, quella del Presidente della Commissione Esteri On. Occhetto, del Presidente della Commissione Affari Costituzionali On. Maccanico; dei componenti il Comitato stesso: On.li Urbani, Amoruso, Fronzuti; quindi la firma dei Presidenti dei Gruppi: On.li Mussi, Pisanu, Tatarella, Soro, Manzione, Manca; e degli altri colleghi On.li Sbarbati, Cerulli Irelli (Relatore).

Come sai, occorre la maggioranza qualificata, cioè la metà più uno dei componenti il Senato.

Ti ringrazio molto, anche personalmente, per la tua presenza che sarà essenziale.

Con cordialità,



Mirko Tremaglia

Si allega Disegno di Legge di Revisione Costituzionale

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3841-B

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, DI BISCEGLIE, BIANCHI Giovanni, OCCHETTO, MACCANICO, URBANI, AMORUSO, FRONZUTI, MUSSI, PISANU, TATARELLA, SORO, MANZIONE, MANCA, SBARBATI e CERULLI IRELLI**

*(V. Stampato Camera n. 5186)*

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 1999*

*(V. Stampato n. 3841)*

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 28 aprile 1999*

*(V. Stampato Camera n. 5186-B)*

*approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati il 30 giugno 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 giugno 1999*

**Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

SENATO  
FRANCESCO  
SEN. DE MARTINO

ON. MIRKO TREMAGLIA

128.

15 ottobre 1999


Ai Senatori del gruppo dei  
Democratici di sinistra - L'Ulivo

Onorevoli Senatori,

Erroneamente vi abbiamo inviato la sintesi, contenente alcuni refusi, della relazione della Senatrice Maria Grazia Pagano, predisposta per la pubblicazione su Web. Vogliate scusarci se riproponiamo il testo integrale.

Distinti saluti

Oswaldo Roman



**Gli obiettivi per la scuola e la formazione:  
nella fase terminale della legislatura.**

Relazione di Maria Grazia Pagano  
all'Assemblea Nazionale dei DS sulla scuola del 13 settembre 1999

La composizione di questa platea di oggi che vede insieme operatori della scuola, dirigenti scolastici a vari livelli, dirigenti politici, assessori, parlamentari, dimostra quanto il tema della formazione-istruzione sia ormai uscito nei fatti dalle questioni settoriali per essere, a pieno titolo, inserito fra le questioni strategiche per la modernizzazione del Paese sul versante della competitività del sistema Italia che oggi si gioca sulla qualità dei prodotti e quindi a partire proprio dalla qualificazione delle risorse umane, perché nel tempo della globalizzazione il capitale sociale è rappresentato dalle competenze possedute da ciascuno.

Tocca soprattutto alla sinistra, che nel secolo che ci lasciamo alle spalle, ha conquistato il welfare, misurarsi con le sfide del cambiamento e con il problema della sua riscrittura per definire, alle soglie del terzo millennio, un welfare avanzato sul terreno dei diritti di cittadinanza.

Questa consapevolezza ormai percorre il nostro partito a partire dal segretario che, a più riprese, ha indicato gli obiettivi per la scuola e la formazione come condizioni e strumenti determinanti per la realizzazione di quella "fase due" della legislatura che è la ragion d'essere dell'attuale governo di centro sinistra.

Dopo il risanamento economico e la conquista dell'euro, la formazione, insieme al lavoro, è indicata come il cardine dello sviluppo del nostro Paese.

Questo è il tema assunto dal nostro governo a partire dal Presidente del Consiglio e dallo stesso Ministro della Pubblica Istruzione e trova conferma, a partire da quanto definito nel Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 1998 dove, con il master plan, si prevede che risorse consistenti siano assegnate al programma di sviluppo ed integrazione del sistema scolastico e formativo.

La chiave di volta per costruire un moderno sistema che agisca correttamente su i due versanti del rapporto con il lavoro e dell'elevazione generale del livello d'istruzione dei cittadini è il concetto di integrazione intorno al quale, in quest'ultimo anno, si sono sviluppate le politiche nazionali e regionali in materia di istruzione e formazione riconoscendo ad esso un forte valore di leva per rinnovare il sistema formativo italiano.

Il punto cruciale dell'integrazione è la possibilità di passare agevolmente da un sistema all'altro attraverso strumenti che consentano alle persone di percorrere segmenti formativi non più rigidi e non isolati gli uni dagli altri.

Bisogna tentare di superare una gerarchia dei saperi che vedeva profondamente scissi il sapere ed il saper fare.

Questo tema ha impegnato la sinistra tutta ed il nostro partito in una discussione appassionata; possiamo dire che oggi noi consideriamo il superamento di questa gerarchia-divaricazione compito di una moderna sinistra riformatrice a partire naturalmente dalla consapevolezza di una strategia di collaborazione e sinergia di strumenti e risorse per un unico obiettivo che è quello del complessivo elevamento qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione del Paese.

In questo quadro tutti noi nelle funzioni che ci troviamo a svolgere, siamo chiamati a contribuire al consolidamento ed al successo di questa strategia riformatrice.

E' del tutto evidente che in questo scenario vengono meno vecchie e tacite distribuzioni del lavoro sulla scuola che vedeva il sindacato occuparsi della gestione del personale, l'associazionismo della professionalità degli insegnanti, gli enti locali dell'erogazione dei servizi ed il partito, naturalmente nella ristretta cerchia degli addetti ai lavori, delle riforme necessarie a cambiare il sistema scolastico, senza nessuna sinergia e senza quadri di riferimento complessivo.

Oggi pur senza rinunciare ad una autonomia e specificità, ciascuno di questi soggetti, è chiamato ad occuparsi dell'interconnessione tra le varie facce di quel complesso poliedro che è il sistema formativo.

Oggi allora possiamo dire che lo scenario relativo alla istruzione ed alla formazione, dopo anni di dibattiti spesso senza alcuna ricaduta concreta, è in grande movimento con trasformazioni in larga parte già sancite da leggi. Sicuramente l'origine è l'accordo sul lavoro del 26/9/'96 dove si è tratteggiato con forza, il quadro delle trasformazioni necessarie:

- Forte decentramento dello stato alle regioni ed agli enti locali,
- Autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Riordino dell'intero sistema scolastico ed ampliamento dell'obbligo;
- Riforma della formazione professionale e dell'apprendistato;
- Sviluppo ed articolazione della formazione a livello superiore.

A partire da ciò la politica scolastica del governo ha avuto un forte e decisivo impulso sia sotto il profilo dei metodi di intervento (concertazione e coinvolgimento delle parti sociali) sia per la natura degli obiettivi .

Questo quadro ha trovato concretizzazione in precisi provvedimenti legislativi .

Richiamo la vostra attenzione su una fondamentale circostanza: ad oggi, rispetto al mosaico complessivo che costituiva il programma governativo mancano all'appuntamento del voto finale del Parlamento solo tre provvedimenti importanti su i quali siamo tutti impegnati.

Si tratta del riordino dei cicli, in votazione nell'aula della Camera, della parità scolastica, già approvata al Senato, e della riforma degli organi collegiali delle scuole, già pronta alla Camera per la discussione in aula .

Quindi il dato politico importante che possiamo ricavarne è che per la prima volta, nella storia della Repubblica un governo che si è presentato al Paese con un preciso programma di rinnovamento del sistema scolastico e formativo, lo sta realizzando integralmente.

Vorrei soffermarmi per grandi linee su i provvedimenti legislativi che abbracciano tre grandi comparti.

Il primo, la riforma del modello di governo e gestione del sistema scolastico, il secondo, la riforma degli ordinamenti, il terzo il rinnovamento della cultura e dei saperi.

Il primo punto è quello che può definirsi completo e riguarda essenzialmente l'autonomia scolastica.

Alla fine del mese di agosto, è giunto finalmente in porto il regolamento che detta le norme generali in materia di autonomia amministrativa, didattica, organizzative di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche.

Tra i provvedimenti connessi all'autonomia a e già attuati figurano il regolamento riguardante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, il decreto sulla dirigenza scolastica, quello riguardanti lo statuto delle studentesse e degli studenti.

Il regolamento sull'autonomia viene dunque ad assumere un ruolo assai rilevante all'interno del più generale processo avviato con l'adozione delle leggi Bassanini. Si tratta di un processo di decentramento amministrativo dello Stato e di semplificazione delle regole che ne hanno fino ad oggi determinato il funzionamento. Come è noto nel marzo scorso è stato emanato il decreto legislativo 112. Con tale provvedimento per quanto riguarda l'istruzione scolastica sono state delegate alle regioni le funzioni concernenti la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione sul piano regionale della rete scolastica, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali (art. 138). A province e comuni sono state attribuite le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione e la soppressione di scuole, i servizi di supporto al servizio dell'istruzione per alunni con handicap, il piano di utilizzazione degli edifici (art. 139).

Il giudizio che ne diamo è sicuramente positivo, si tratta di funzioni di grande spessore qualitativo che rafforzano di fatto il ruolo di regioni, province, comuni che diventano soggetti importanti "del governo del sistema scolastico". Proprio per questo il nostro impegno nelle amministrazioni deve essere attento e sollecito e pronto a rimuovere intoppi e burocratismi che pure si registrano.

I nostri amministratori dovranno poi lavorare in sinergia con le scuole rispettando la reciproca autonomia.

L'articolo 21 della legge 59, ed i suoi vari regolamenti attuativi definiscono l'autonomia delle singole scuole; questo è sicuramente un passaggio fondamentale non solo del rinnovamento formativo, ma anche per il mutamento del modello del sistema scolastico. L'intento è quello di costruire autonomie forti in grado di gestire ciò che era prima competenza dell'amministrazione centrale e dall'altro di diventare una vera e propria risorsa del territorio.

Il terzo livello riguarda il riordino del ministero della pubblica istruzione che è già in gazzetta ufficiale. All'interno di tale provvedimento, si colloca la riforma degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, la riforma degli IRRSAE, che diventano enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione e svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione ed alle istituzioni scolastiche. E'

prevista anche la riforma del CEDE, e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

Si è inteso quindi riformate l'insieme delle regole e delle procedure che predispongono e sostengono il complesso delle attività educative, il concreto "fare scuola" quotidiano e che ne verificano la qualità e gli esiti.

Le misure di riforma presenti nel decreto, a differenza di quelle riguardanti gli altri ministeri che opereranno pienamente con la nuova legislatura, entreranno immediatamente in vigore.

Non può sfuggire l'importante valenza politica di questo risultato che ci permette di dire che possiamo abbandonarli alle nostre spalle le legittime preoccupazioni di una autonomia fonte di disparità e frammentazione dal momento che l'insieme dei provvedimenti a partire dall'istituto nazionale per la valutazione sono garanzia di un controllo importante e di supporto per le realtà più deboli e disgregate. Naturalmente per ottenere una piena realizzazione della gestione del sistema scolastico è necessario la immediata approvazione della legge sugli organi collegiali di istituto, strumento fondamentale del protagonismo degli insegnanti nel processo di riforma delle scuole;

**Riforme degli ordinamenti**

La riforma degli ordinamenti, che resta da realizzare, è sicuramente la più impegnativa perché riguarda la costruzione di un nuovo ordinamento complessivo degli studi che di fatto verrà a sostituire quello casatiano-gentiliano ancora presente nel nostro Paese. Essa richiederà la nostra decisa mobilitazione non solo a livello parlamentare.

Abbiamo comunque già approvato i provvedimenti sull'obbligo scolastico e formativo.

**L'obbligo scolastico e formativo, la gratuità dei libri di testo e la riforma dei cicli**

Il provvedimento sull'elevamento obbligo già approvato dal Parlamento, seppure frutto di una necessaria mediazione politica, in realtà è risultato coerente con l'assetto che è venuto assumendo, il riordino dei cicli scolastici.

I due provvedimenti sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e sulla riforma dei cicli sono così risultati strettamente collegati divenendo di fatto come due parti di un unico provvedimento.

Sempre nello stesso quadro, è stata approvata di recente l'attuazione di uno dei più rilevanti impegni assunti dal governo con le parti sociali: l'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni.

Quindi è all'attuale ordinamento che si è organicamente riferito il testo di riforma dei cicli in discussione nei prossimi giorni alla Camera. Esso prevede che l'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni possa essere assolto in modo integrato sia nell'ambito del sistema di istruzione scolastica, sia nell'ambito del sistema di formazione professionale di competenza regionale, all'interno di strutture accreditate ai sensi dell'art. 17 della legge 196/97, come pure nell'ambito dei percorsi di apprendistato, come disciplinato dall'art. 16 della L. 196/97.

Il testo sui cicli si raccorda a quello che ha definito il prolungamento dell'obbligo. Come è noto esso prevedeva che a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione venisse elevato dagli attuali otto a dieci anni e che fino al riordino generale del sistema formativo (riforma dei cicli) si attuasse un elevamento transitorio (sempre a partire dall'anno scolastico 1999-2000) dell'obbligo a nove anni.

La soluzione proposta nel testo sulla riforma dei cicli colloca il termine dell'obbligo scolastico alla fine del primo biennio del ciclo superiore, cioè al compimento dei 15 anni di età. In tal modo l'obbligo scolastico risulta formalmente definito di nove anni. Avremmo preferito che il decimo anno di obbligo previsto dalla legge n.9/98 fosse speso nel terzo anno della scuola dell'infanzia. Ciò purtroppo non è stato e ne prendiamo responsabilmente atto. Ci auguriamo solo che, in una fase più avanzata di realizzazione della riforma, tale opzione possa essere opportunamente riconsiderata. Nel "collegato alla legge finanziaria 1999" si è realizzata una modifica importante della normativa quadro per il diritto allo studio (il relativo decreto attuativo è di recente emanazione) che estende, con l'introduzione del redditometro e del comodato, a tutta la fascia dell'obbligo l'erogazione gratuita dei libri di testo. Per dare attuazione alla nuova normativa si prevede per il 1999 uno stanziamento aggiuntivo di 200 mld.

#### **L'istruzione professionale e l'istruzione tecnica superiore**

Tutto il settore dell'istruzione professionale con le modifiche alla legge quadro e con il Regolamento attuativo è ormai sottoposto ad una totale revisione. L'elevamento dell'obbligo scolastico postula una radicale riorganizzazione fondata su due capisaldi il superamento del primo livello e la riqualificazione drastica dell'esistente. In materia la competenza legislativa e amministrativa è completamente nelle mani delle regioni ed è a questo livello che occorre predisporre adeguati strumenti di intervento politico e organizzativo.

In questo quadro voglio segnalare l'importantissima novità introdotta, dopo una seria sperimentazione, dall'articolo 69 della stessa legge n° 144/99 con cui si istituisce il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore tecnica (IFTS). Le regioni programmeranno l'istituzione di corsi post-secondari di istruzione e formazione tecnica superiore destinati ad ampliare e riqualificare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti occupati e non occupati. Tali corsi saranno realizzati in maniera flessibile garantendo l'integrazione tra i diversi sistemi formativi. In questi giorni stanno uscendo i bandi regionali ritengo che questo rappresenti un settore di lavoro strategico, sapete un corso biennale costerà circa 400 milioni. Si deve definire il progetto e il relativo profilo professionale e reclutare i docenti. Si tratta di un terreno molto interessante ma anche molto scivoloso. I corsi devono avere successo, i giovani che li frequenteranno dovranno ricevere una reale e alta qualificazione e dovranno poi essere occupati. Sono possibili in materia clientelismi e disfunzioni. Segnalo l'assoluta esigenza di controlli, di trasparenza e di rigore che i nostri amministratori regionali dovranno garantire nella progettazione e nella realizzazione dei progetti.

**Il personale della scuola e il precariato**

Anche sul fronte degli interventi a favore del personale, con il reperimento di ulteriori 2700 miliardi si è concluso positivamente il contratto del personale della scuola. Di recente sono state sottoscritte anche le sue parti integrative che consentono di garantire interventi economici a favore del personale impegnato in determinate situazioni scolastiche.

Il Parlamento ha anche approvato la modifica dei sistemi di reclutamento del personale scolastico (Legge n.124 del 3/5/99). Sta partendo, dopo molti anni di blocco, un'importante tornata concorsuale e già in questi giorni saranno assunti a tempo indeterminato circa 25.000 docenti precari. Nel corso del presente anno scolastico saranno quindi complessivamente immessi in ruolo, con i concorsi ordinari e con quelli per titoli, circa 50.000 docenti.

In questo settore, terminata la stagione dei tagli nell'organico, anche se ovviamente entro i parametri quantitativi predeterminati, si riprende un processo di immissione di forze nuove e di stabilizzazione del personale che non potrà non manifestare tutti i suoi effetti positivi. Ricordo che proprio in questi giorni sono stati stabiliti i contingenti per la formazione universitaria per i vari ordini scolastici. Si è dato così il via, dopo anni di attesa, alla formazione universitaria dei nuovi insegnanti.

**La parità**

Il testo approvato dal Senato è frutto di un accordo che ha avuto una lunghissima fase di preparazione, esso rappresenta il punto di arrivo di un dibattito storico e di una vicenda politico-culturale che è iniziata molto tempo prima dell'avvento della nostra Costituzione repubblicana.

Chi oggi lo definisca assai riduttivamente, "solo un buon inizio", commette un grave errore di prospettiva storica e politica. Questa maggioranza ha raggiunto su una materia così complessa un accordo così equilibrato che nessuno dei suoi componenti, a mio parere, può "appropriarsi" del risultato raggiunto forzandone in una direzione o nell'altra la sua reale interpretazione.

Tre mi sembrano essere i capisaldi su cui si basa il disegno di legge approvato dal Senato.

In primo luogo si riconosce un dato di fatto e cioè che le scuole paritarie, private e degli enti locali, fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico nazionale di quel sistema cioè che svolge un servizio pubblico rilasciando i titoli di studio aventi valore legale.

Tale riconoscimento della presenza delle scuole private paritarie nel sistema scolastico nazionale non è in alcun modo surrogativo o sostitutivo del ruolo della scuole statali.

Questo è il senso molto esplicito del richiamo, certamente inusuale nella forma adottata, al comma 1 dell'articolo 1, viene fatto dell'articolo 33, comma 2 della Costituzione.

Nessuna integrazione quindi, tra le due componenti statale e privata del sistema scolastico nazionale, ma pari dignità ed equipollenza di funzioni nei confronti degli studenti che le frequentano.

In secondo luogo voglio sottolineare come i finanziamenti siano esclusivamente rivolti a sostenere il diritto allo studio degli studenti che frequentano le scuole paritarie e non si configurino in alcun modo a differenza di quanto proposto dal Polo di centro-destra con il bonus finanziario rivolto direttamente alle scuole. Tali finanziamenti dovranno essere corrisposti in forme e con modalità identiche a quelle previste per gli studenti che frequentano le scuole statali.

Voglio precisare al riguardo che questo criterio non è ulteriormente negoziabile, non è un punto d'inizio ma un punto d'arrivo. Potranno essere riviste nel tempo le misure dei finanziamenti individuali ma non credo che sul criterio regolativo ricordato sia possibile alcuna revisione. Anzi ritengo che sia finalmente giunto il momento, alla luce delle scelte contenute nelle legge che stiamo approvando, per porre rimedio alla confusione esistente nella legislazione regionale che in questa anni in assenza di principi nazionali definiti, è andata sviluppandosi in modo disomogeneo.

La soluzione prevista nella norma che riguarda il diritto allo studio alle famiglie, non è un finanziamento alle scuole ed è dunque rispettosa della Costituzione e delle sentenze dell'Alta Corte che l'hanno fino ad oggi interpretata.

In terzo luogo il disegno di legge ora all'esame della Camera prevede un rifinanziamento assai consistente dei capitoli già presenti nello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione riguardanti le scuole materne private e comunali e le scuole elementari parificate.

Sappiamo tutti che non si tratta di novità, se non per l'entità delle somme previste, che per il prossimo anno supereranno complessivamente i 900 miliardi di lire.

In questo caso si tratta di interventi rivolti direttamente alle scuole e nati in alcuni casi, le elementari parificate, prima della Costituzione repubblicana.

Per le scuole materne private e comunali tali finanziamenti risalgono al 1960 quando, in assenza della scuola materna statale, venne previsto un contributo per quelle scuole che, fornendo un servizio di mensa, accoglievano gratuitamente alunni di famiglie in disagiate condizioni economiche.

Tali interventi si sono sempre configurati come contributi a sostegno del diritto allo studio.

Non è un caso che l'articolo 138, ai commi 1 e 2, del Decreto legislativo n.112/97 trasferisca alle Regioni la competenza della loro erogazione. Ciò come è noto avverrà alla scadenza del secondo anno dopo l'entrata in vigore della riforma del Ministero della pubblica istruzione e cioè esattamente tra due anni tali capitoli non potranno più essere compresi nel bilancio dello Stato ma i relativi stanziamenti dovranno figurare tra i trasferimenti.

L'impostazione che ha originariamente determinato l'inserimento nel bilancio di previsione dei suddetti capitoli ha subito una evoluzione nel corso degli anni soprattutto per iniziativa delle regioni e degli enti locali. Si è infatti venuto progressivamente costituendo una sorta di sistema pre-scolastico integrato. Con lo stanziamento previsto nel testo che stiamo votando tale sistema potrà articolarsi su

tutto il territorio nazionale eliminando, specie nel sud dell'Italia, ogni residuo fenomeno di evasione e di dequalificazione.

Non c'è dubbio che, al di là di come andrà a finire la discussione sulla questione dell'estensione dell'obbligo al terzo anno della scuola materna, che la materna è una scuola e che l'obbligo costituzionale di istituire scuole statali che ho ricordato riguarda anche questo livello del nostro sistema scolastico.

Dopo questa puntigliosa ricognizione delle novità legislative in atto voglio aggiungere immediatamente due considerazioni di carattere politico:

in primo luogo che il disegno complessivo del rinnovamento operato, il profilo completo del mosaico della riforma non è ancora conosciuto dalla più vasta opinione pubblica ed anche all'interno del mondo della scuola non è ancora del tutto noto;

in secondo luogo che per operare quel profondo rinnovamento che ci siamo proposti non è sufficiente il pur necessario cambiamento della vecchia legislazione è indispensabile infatti che le riforme siano realizzate effettivamente e concretamente nel migliore dei modi possibili sia pure con la prevista gradualità e processualità vincendo le inevitabili resistenze conservatrici e burocratiche con il coinvolgimento degli operatori del settore e della più vasta opinione pubblica.

E' evidente che tutto questo non è più in compito del Parlamento e non potrà neppure esser un compito solo del governo.

Per raggiungere i risultati che ci aspettiamo in termini di efficacia è necessario un impegno pieno e solidale di tutte le forze politiche e sociali che costituiscono l'attuale maggioranza governativa.

Dobbiamo esser consapevoli che questa maggioranza quando si ripresenterà all'elettorato prima ancora di essere giudicata su i nuovi programmi, i nuovi candidati e le nuove denominazioni di schieramento, sarà giudicata per come ha governato e per come ha realizzato il programma della precedente legislatura.

Se quindi il governo e questa maggioranza assumono come asse strategico di questa seconda fase la formazione e l'istruzione dobbiamo essere consapevoli che su questo dovremo impegnarci con tutte le nostre migliori energie e capacità portando in questa fase della battaglia per la scuola tutte le forze che a noi guardano e che a noi, in qualche modo, fanno riferimento nelle scuole, negli enti locali, nell'associazionismo professionale e sindacale, e nelle organizzazioni degli studenti e dei genitori.

Un ruolo centrale in questo quadro spetta alle forze che operano nel sindacalismo confederale. Dico subito che se nella attuazione delle misure previste nel masterplan non si attivano a livello provinciale e regionale le grandi categorie dei lavoratori dell'industria e del pubblico impiego e se non si impegnano in maniera organizzata le masse dei giovani disoccupati in specie quelli presenti nel nostro mezzogiorno, la stessa battaglia contro la disoccupazione, che si gioca ovviamente non solo sul terreno delle iniziative rivolte alla formazione e alla riqualificazione professionale, è destinata ad un sicuro insuccesso.

Su questo impegnativo terreno di lotta si deve collocare, superando incertezze e insufficienze largamente presenti nella nostra organizzazione a tutti i livelli, una nuova capacità di iniziativa del nostro del Partito. Da oggi fino all'inizio della prossima campagna elettorale politica. Tale impegno dovrà essere attivato da subito con l'apertura dell'anno scolastico in ogni provincia e poi a livello territoriale di scuola dovranno essere convocate riunioni ed assemblee di lavoro per orientare e per sostenere concretamente le iniziative che le scuole potranno assumere ad esempio per la sperimentazione dell'autonomia o per i corsi post-secondari. Con tale impegno pienamente avviato e con una costruzione di una rete di presenze a livello delle scuole e degli enti locali dovremo affrontare le imminenti elezioni regionali.

Già nei programmi regionali, che ovviamente in primo luogo dovranno riguardare l'attuazione del processo riformatore definito su scala nazionale per il diritto allo studio, la formazione professionale, la parità e il decentramento dello Stato, si prefigurerà il terreno su cui andremo a costruire il programma elettorale della istruzione e della formazione per le successive elezioni politiche: riforma istituzionale, attuazione e gestione dell'innovazione realizzata nella presente legislatura.

Aggiungo anche che la natura del cambiamento che stiamo realizzando nel sistema scolastico e formativo coinvolge tutte le forze politiche e sociali che hanno sottoscritto il Patto Sociale.

Dico questo ad esempio perchè, dopo gli atti concreti che il Governo ha prodotto nel realizzare il Patto, già tradotto in provvedimenti legislativi e in cospicui finanziamenti, trovo molto inadeguato il comportamento della Confindustria e troppo reticenti sulla materia i suoi massimi esponenti.

Credo che si debba avere presente in questa sede il compito fondamentale di incalzare e sollecitare con adeguate iniziative sul piano locale e nazionale tutte quelle forze sociali hanno sottoscritto il Patto.

Ciò perchè dipenderà anche dal loro impegno la qualità dell'innovazione che si sta costruendo.

### **I problemi del Partito**

Credo che nelle prossime settimane l'iniziativa che il nostro partito saprà sviluppare sul terreno della scuola rappresenterà un valido test da verificare successivamente nel dibattito congressuale.

Dobbiamo cogliere questa occasione per realizzare, nel vivo di una impegnativa battaglia sociale che si svilupperà nelle scuole, una serie di importanti verifiche che potranno costituire occasione di una più generale riflessione per l'insieme del partito su questioni decisive per il suo rilancio come organismo di massa che opera a fianco dei cittadini per la soluzione dei più gravi problemi del Paese.

Tornano in questa occasione in primo piano sia la piattaforma di valori che deve caratterizzare una forza democratica di sinistra sia i suoi modi di presenza e di organizzazione.

Negli ultimi tempi grazie all'impegno della compagna Barbara Pollastrini, a cui va oggi il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con passione ed intelligenza, è stata possibile la ricostruzione di strutture provinciali e di base del partito impegnate in maniera specifica sui temi della scuola e della formazione.

Con l'esperienza di RISORSA abbiamo realizzato uno strumento che ha saputo esprimere iniziativa politica e capacità di elaborazione.

Tuttavia tutta l'esperienza delle aree tematiche si presenta come incompiuta e il prossimo congresso è chiamato a ridefinirne i compiti e il ruolo anche in termini statutari.

Non è questa la sede per affrontare in maniera compiuta tale decisiva problematica.

Mi preme soltanto sottolineare due questioni che mi sembrano centrali nel processo di costruzione del Partito e dei suoi strumenti di iniziativa politica e culturale.

La prima riguarda la struttura di partito che ai vari livelli si occuperà di scuola e di formazione. Essa a mio parere dovrà essere in grado di avere come protagonisti tutti i soggetti che sono chiamati alla realizzazione del Patto sociale. Quindi non solo il personale della scuola, e gli studenti ma, con rinnovato vigore, superando le gravi deficienze che attualmente registriamo, anche genitori e un gran numero di quadri sindacali impegnati nelle più diverse categorie. Decisiva ovviamente sarà la presenza che sapremo assicurare di un gran numero di amministratori locali.

Le strutture di partito per scuola e la formazione, si chiamino RISORSA o altro, non dovranno in alcun modo sovrapporsi o contrapporsi all'associazionismo e alle organizzazioni che in tutti gli ambiti che ho richiamato operano con caratteristiche largamente unitarie allo scopo di collegare un gran numero di cittadini interni o esterni alle stesse formazioni politiche di centro sinistra. Il tema del rapporto tra organismi di partito e realtà associative di massa operanti nel mondo della scuola e della formazione dovrà essere sempre adeguatamente presente nella nostra iniziativa di partito a livello nazionale e locale.

La seconda questione che voglio sottolineare a conclusione di questa mia relazione e quella del rapporto tra strutture di partito che si occupano di scuola e formazione da una parte e di università e ricerca dall'altra.

Con l'incarico di lavoro che è stato assegnato a me e al compagno Bracco si è deciso di separare tali settori. Credo che non si tratti di una decisione legata a particolari contingenze o addirittura alla scelta delle persone destinate a tali incarichi di lavoro.

La separazione dei due settori trova la sua ragion d'essere nelle loro particolari e specifiche peculiarità e del resto corrisponde ad una realtà di fatto che è sempre esistita nel partito. Tuttavia al Congresso dovremo riflettere su tale scelta perché la nuova struttura unificata del Ministero che prenderà compiutamente corpo con la prossima legislatura, ma soprattutto la nuova impostazione che abbiamo dato alla battaglia per l'istruzione, richiedono una forte capacità di integrazione e di coordinamento e soprattutto richiedono che la politica scolastica non sia più un problema di addetti ai lavori.

Di qui a mio parere la necessità che ad esempio a tutti i livelli del partito si realizzi nel futuro una responsabilità unica dei due distinti settori alla guida di un unico

139

dipartimento di lavoro che li comprenda con una adeguata capacità di incidenza nei massimi organi di direzione.

Concludo con un invito a dedicare una particolare attenzione allo sviluppo o al potenziamento dei nuovi mezzi di comunicazione multimediale. La scuola lo scorso anno, grazie soprattutto a Piano di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche, ha compiuto un progresso enorme in tale ambito. Un partito che non tenga il passo su questo terreno è destinato sicuramente a non avere alcuna capacità di incidenza e di presenza reale.

140

Sen. Maria Grazia Pagano

SEN DE MARTINO FRANCESCO

CASELLA

161



# CHIESA NAZIONALE DI SCIENTOLOGY D'ITALIA

27 ottobre 1999

Egregio Onorevole,

come Parlamentare, Le sarà probabilmente capitato di ricevere delle richieste di informazioni sulla religione di Scientology o avrà letto qualcosa a riguardo. E' con molto piacere che Le invio una copia del libro *Scientology: teologia e pratica di una religione contemporanea*, un'opera che fornisce una prospettiva sulla nuova religione che sta crescendo maggiormente nel mondo.

Sin dalla sua fondazione nel 1954, la religione di Scientology è cresciuta in tutto il mondo. Le oltre 3.000 tra chiese, missioni ed organizzazioni e gruppi oggi esistenti ad essa collegate servono 8 milioni di fedeli in oltre 130 paesi.

La rapida apparizione di Scientology nella comunità religiosa ha portato molti a chiedersi che tipo di religione sia, come si paragona ad altre e in che modo è unica. Qual'è la sua visione dell'Essere Supremo e l'aspetto spirituale della vita che trascende il mondo temporale? Quali sono le pratiche fondamentali di questa religione? Quali sono gli impegni sociali degli scientologi?

*Scientology: teologia e pratica di una religione contemporanea* risponde a queste ed altre domande per mezzo di saggi di studiosi di religione e di esperti legali che forniscono la loro analisi indipendente e la loro visione obiettiva della religione di Scientology.

Questo nuovo libro non solo è un'opera di riferimento della religione di Scientology, ma presenta anche gli attuali criteri usati per definire la religione stessa.

Sperando di averLe fatto cosa gradita, La invito a farmi avere le Sue impressioni sull'opera. I Suoi commenti e le Sue domande saranno benvenute.

Cordiali saluti,

Fabio Amicarelli  
Direttore Affari Pubblici

---

---

---

---



Chiesa Nazionale di Scientology d'Italia  
*Ufficio Affari Pubblici*  
Via Cadorna, 61  
20090 Vimodrone (Mi)

Richiesta di ulteriori  
testi di riferimento  
su Scientology  
\_\_\_\_\_  
**CARTOLINA  
D'ORDINE**

33/142

*Ministero del Commercio con l'Estero*

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI  
STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA  
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

18 ottobre 1999

Gentile lettore,

L'unito bollettino è attualmente consultabile sui siti [www.mincomes.it/](http://www.mincomes.it/) e [www.ice.it/studi/bollettino/menu.htm](http://www.ice.it/studi/bollettino/menu.htm), ove compare precedentemente alla sua diffusione in forma cartacea.

Poiché quest'ultima implica un costo oltre che talune difficoltà amministrative, sembrerebbe opportuno a questa Amministrazione sospendere l'invio per posta della pubblicazione, in tutti quei casi in cui i destinatari della medesima ritengano sufficiente, per le loro necessità, la possibilità di attingere i dati e le notizie in essa contenuti e per via telematica.

Si è pertanto predisposto l'unito questionario il cui primo punto riguarda la manifestazione di una marcata preferenza per l'invio a mezzo posta.

La risposta a questo Ministero (V.le Boston, 25 Roma) potrà anche essere inviata via fax al numero 06/59647515.

Si prega di tenere presente che la mancata restituzione del questionario equivarrà a una rinuncia al ricevimento del bollettino in forma cartacea.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Ruggero Donzelli

Nominativo:

114

## QUESTIONARIO

1) Esprimiamo una spiccata preferenza per il ricevimento del bollettino a mezzo posta

SI

NO

2) Relativamente ai temi trattati l'ordine del nostro interesse è -in misura decrescente da 1 a 5, e cioè 1= maggiore interesse - quello indicato dai numeri indicati a fianco degli argomenti seguenti:

- Scambi con l'estero dell'Italia: analisi macroeconomica

- Commercio estero per aree geografiche

- Commercio estero per categorie merceologiche

- Esportazioni delle regioni italiane

3) Riteniamo che la cadenza del bollettino dovrebbe essere preferibilmente:

- mensile

- bimestrale

- trimestrale

- quadrimestrale

4) Desideriamo inoltre formulare le seguenti osservazioni



*Il Vice Presidente  
del Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

28. 165  
Roma, 25 ottobre 1999

Gentile Senatore,

nel corso dell'attuale Consiliatura il CNEL sta dedicando una particolare attenzione all'Area di Allargamento della Rappresentanza, nel cui ambito è stata insediata una Consulta delle Forze Sociali Giovanili, che si configura come la prima sede nazionale di rappresentanza dei livelli giovanili delle Forze Sociali, presenti nell'Assemblea del Consiglio.

La Consulta, dopo la presentazione del "1° e 2° Rapporto sulla condizione giovanile", ha approfondito un ampio ventaglio di problematiche quali:

- principali caratteristiche assunte dalla partecipazione della componente giovanile nel mercato del lavoro, con opportuni confronti in ambito europeo;
- forme di flessibilità per i giovani, quali il lavoro temporaneo ed il part-time;
- comparazione delle politiche europee per l'occupazione giovanile ed un'analisi delle disparità regionali all'interno dell'Unione Europea;
- caratteristiche assunte dalla domanda di rappresentanza nel nostro Paese, anche attraverso una rilevazione delle modalità di partecipazione alla vita associativa di un campione particolarmente significativo;
- caratteristiche formative e loro rispondenza alle esigenze della domanda di lavoro in Italia ed un esame dei processi di sviluppo dell'offerta formativa in ambito comunitario.

I risultati di tali analisi costituiranno il nucleo centrale del "3° Rapporto sulla condizione giovanile" che la Consulta sta ultimando in questi giorni. Tale Rapporto rappresenta uno strumento importante di comunicazione verso l'esterno dell'esperienza maturata e degli approfondimenti svolti, per il tramite di una periodica valutazione, sulle principali problematiche economiche e sociali afferenti alla condizione giovanile nei suoi diversi aspetti.

Certo della Sua sensibilità per tali tematiche, sono pertanto lieto di invitarLa a partecipare alla presentazione del Rapporto stesso, che avrà luogo il 12 novembre p.v., con inizio dei lavori alle ore 9.30, presso la sede del CNEL (Viale David Lubin, 2), pregandoLa nel contempo di far mettere in contatto la Sua Segreteria con la Dott.ssa Roberta Manfredi incaricata di seguire l'attività della Consulta (tel. 06.3692244 fax 06.3692319).

RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione e contando sulla Sua autorevole partecipazione, mi è gradita l'occasione per inviarLe fervidi voti augurali per la Sua impegnata attività.

Giuseppe Capodaglio

Sen. Francesco DE MARTINO  
COMMISSIONE III  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
Palazzo Madama  
00186 ROMA

Prot. 3155 - 10/5

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Il Presidente*

35.

146

Roma, 27 ottobre 1999


- Ai senatori del gruppo dei  
Democratici di Sinistra  
Casella

Cari colleghi,

in allegato vi invio alcune schede sintetiche sulla legge finanziaria, in materia di riduzione di tasse e sostegno allo sviluppo, che credo potranno essere utili nelle iniziative sul territorio.

Cordialità

Sen. Gavino Angius



**La Finanziaria dello sviluppo, con risparmi sulle tasse**

1. Nel 2000, per la prima volta, non si aumenteranno le tasse, ma ci sarà un "dividendo fiscale" di 10.300 mld a favore dei contribuenti.

Esso sarà destinato a:

- sgravi dell'IRPEF per circa 7.000 miliardi (l'aliquota del 27% scenderà al 26%);
- aumento delle detrazioni per la famiglia;
- sgravi per la casa:  
 incremento della deduzione dal reddito imponibile della prima casa;  
 conferma degli interventi a sostegno delle ristrutturazioni edilizie;  
 riduzione degli oneri relativi ai trasferimenti immobiliari;  
 riduzione al 10% dell'IVA per il settore dell'edilizia
- accelerazione degli effetti della DIT per le imprese ed estensione alle società di persone e alle ditte individuali (piccole e medie imprese, persone fisiche) e dell'artigianato e del commercio.

2. Nel complesso degli anni 2000-2003, per i contribuenti è previsto un risparmio di 45 mila mld in 4 anni.

3. Nel triennio, l'azione pubblica di sostegno all'economia mobilerà risorse per oltre 70.000 mld, che saranno impegnate:

- per la promozione dell'occupazione con 5.800 mld;
- per l'istruzione, la formazione e la ricerca con 2.650 mld;
- per l'innovazione, in particolare per l'introduzione di tecnologie informatiche, con 1.300 mld;
- per la protezione ambientale con 7.000 mld;
- per il sistema dei trasporti con 11.000 mld;
- per il settore agricolo con 4.500 mld,
- per l'incentivazione alle imprese e per lo sviluppo degli investimenti con oltre 22.000 mld;
- per l'assistenza alle famiglie con 2.800 mld;
- per la sicurezza con 3.000 mld.

## I RISPARMI DELLA FINANZIARIA

PER LA FAMIGLIA SCONTI FINO A 500.000 LIRE  
(Nucleo monoreddito di 4 persone con abitazione di proprietà)

N.B. In alcuni casi, combinando i vari vantaggi, potrà arrivare ad 1.000.000.

Caso tipo: Famiglia monoreddito con due figli a carico e abitazione di proprietà

	Aumento detrazioni Irpef per carichi famiglia	Riduzione di un punto Aliquota Irpef (dal 27 al 26%) interessati 24 milioni di contribuenti	Sconto Irpef prima casa incremento detrazioni da 1,4 a 1,8 milioni	TOTALE RISPARMI
Reddito di 15 milioni (aliquota Irpef 19%)	160.000	=	76.000	236.000
Reddito di 30 milioni (aliquota Irpef 27%)	160.000	150.000	104.000	414.000
Reddito dai 30 ai 60 milioni (aliquota Irpef 34%)	160.000	150.000	136.000	446.000
Reddito da 60 a 135 milioni (aliquota Irpef 40%)	160.000	150.000	160.000	470.000
Reddito oltre 135 milioni (aliquota Irpef 46%)	160.000	150.000	188.000	498.000

Fonte: dal Sole 24 Ore

## ECCO L'EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA

**CASA, FIGLI, ANZIANI, BASSI REDDITI: 45.000 MILIARDI DI TASSE IN MENO IN 4 ANNI**

QUANTO GETTITO IN MENO E PER CHI		
MODIFICHE CHE INTERESSANO I REDDITI '99 (MINOR GETTITO IN MILIARDI)		CONTRIBUENTI INTERESSATI
LAVORO DIPENDENTE PARTE DI ANNO	- 855	715.000
COLLABORATORI COORDINATA E CONTINUATIVA	- 45	40.000
CONIUGE SEPARATO	- 25	20.000
SPESE FUNERARIE	- 570	550.000 FAMIGLIE
PRIMA CASA	- 3165	TUTTI I POSSESSORI
FITTI	- 1450	780.000 FAMIGLIE
<b>MODIFICHE CHE INTERESSANO I REDDITI 2000</b>		
ALIUOTA DAL 26,5 AL 26,59%	- 12410	CIRCA 24 MIL. DI CONTRIB.
MODIFICA DETRAZIONI 1° SCAGLIONE	- 1605	CIRCA 8 MIL. DI CONTRIB.
DETRAZ. PENSIONATI OLTRE 25 ANNI E REDD. SOTTO 18 MIL.	- 954	CIRCA 1,6 MILIONI
DETRAZIONE PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO	- 3630	11 MILIONI DI CONTRIB.
DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER FIGLI CON ETÀ DA 0 A 3 ANNI	- 1580	CIRCA 1,6 MIL. DI BAMBINI
MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA	- 135	CIRCA 10.000 MEDICI
VARIAZIONE QUOTA ACCONTO 2000	0	TUTTI COLORO CHE DEVONO ACC.
<b>MODIFICHE CHE INTERESSANO REDDITI DI ANNI SUCCESSIVI</b>		
DETRAZIONE PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO	- 2470	

### N.B. ULTERIORI RISPARMI RIGUARDERANNO PARTICOLARI SITUAZIONI:

- FAMIGLIE CON COMPONENTI PORTATORI DI HANDICAP.
- INCREMENTO DETRAZIONI PER I PARASUBORDINATI E CONIUGI SEPARATI.
- AD OTTENERE I MAGGIORI VANTAGGI SARANNO LE FAMIGLIE CON PIU FIGLI, MEGLIO SE SOTTO I TRE ANNI, CHE VIVONO IN AFFITTO E CHE HANNO UN REDDITO DI 30 MILIONI.
- ULTERIORE DETRAZIONE SPECIALE PER REDDITI FINO A 15 MILIONI.
- SPESE FUNERARIE: IL TETTO PER LA DETRAZIONE DEL 19% PASSA DA 1 A 3 MILIONI
- DEDUZIONE DALL'IMPONIBILE (10% SPESE SOSTENUTE DAI MEDICI INTRAMENIA AUTORIZZATI AD ESERCITARE IN STUDI PRIVATI, IN MANCANZA DI SPAZI NEGLI OSPEDALI PUBBLICI).
- ESENZIONE DALL'IRPEF SULLE BORSE DI STUDIO COMUNITARIE
- FONDO DI 20 MILIARDI PER ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE E SENZA FISSA DIMORA
- PENSIONATI ULTRASETTANTACINQUENNI CON REDDITO FINO A 18 MILIONI: AUMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF A 240.000 LIRE.
- ABOLIZIONE BOLLI E IMPOSTE GIUDIZIARIE E SOSTITUZIONE CON UNICA IMPOSTA
- ABOLIZIONE MARCA PATENTE NAUTICA E LA TASSA DI STAZIONAMENTO BARCHE A MOTORE FINO A 7,5 METRI E A VELA FINO A 10 METRI
- SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ: CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 19% AGLI IMPRENDITORI CHE ASSUMONO CASSINTEGRATI O LAVORATORI CHE SI TRASFERISCONO E FORNISCONO LORO UNA ABITAZIONE.

I RISPARMI SONO AL LORDO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER MIGLIORARE I SERVIZI LOCALI, CHE ENTRERÀ IN VIGORE NEL 2000 (MASSIMA DELLO 0,5%) L'ADDIZIONALE REGIONALE È GIÀ OPERATIVA DAL 1998 (MASSIMA DELLO 0,2%).

# Dalle stangate alla manovra «leggera»

La finanziaria 1998. Rispetto al passato per il Duemila previsti tagli più contenuti e misure per lo sviluppo senza nuove tasse. I fondi europei e l'ingresso nell'euro hanno imposto di addezzare una finanza pubblica ingovernabile fino a qualche anno fa

## BILANCI MIGLIORI

Evoluzione dell'indebitamento netto (dati P.A. \* (in miliardi))

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999*	2000*
1. Indebitamento netto	144.081	143.654	154.585	157.940	123.263	125.148	52.220	52.500	51.400	33.000
% del Pil	10,09	9,56	9,97	9,64	6,90	6,66	2,68	2,57	2,4	1,5
2. Interessi passivi	144.970	172.622	182.800	180.622	201.131	202.362	185.163	163.900	150.200	142.500
% del Pil	10,14	11,49	12,11	10,99	11,36	10,01	9,49	8,03	7,1	6,5
3. Avanzo primario	897	28.968	33.215	22.082	22.082	22.214	132.943	111.400	98.800	109.500
% del Pil	0,06	1,93	2,14	1,35	4,40	4,12	6,82	5,46	4,6	5,0
Pil	1.429.451	1.502.493	1.550.296	1.638.666	1.771.018	1.872.635	1.950.680	2.040.212	2.124.500	2.206.000

\* I dati relativi al debito della P.A. sono al lordo delle regolazioni dei debiti pregressi e, dal 1996, ricomprendono anche gli effetti delle sentenze Inps della Corte costituzionale. \*\* Previsioni

## STANGATE E STANGATINE

Le manovre correttive di finanza pubblica dal 1991 al 2000



## DIECI ANNI DI IMPOSTE

L'incidenza fiscale nelle manovre degli ultimi 10 anni



Fonte: Banca d'Italia, Ufficio studi. Elaborazioni ASSUR. \* I dati relativi al debito della P.A. sono al lordo delle regolazioni dei debiti pregressi e, dal 1996, ricomprendono anche gli effetti delle sentenze Inps della Corte costituzionale. \*\* Previsioni

KBXP  
ZCZC0149/SXA  
WPP40121  
R POL S0A QBXB

**CRAXI: SIGNORILE, NO AL RITORNO PER VIA SANITARIA**

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Sono favorevole a qualsiasi iniziativa che risolva un problema umano. Ritengo pero' che non sia giusto che rientri grazie ad un certificato medico". Claudio Signorile, ex collega di partito e storico oppositore del leader socialista, commenta cosi' le recenti vicende di Bettino Craxi

"Se deve rientrare deve farlo nell'ambito di un processo di chiarificazione storico-politica, che riconosca i suoi errori ma anche i suoi meriti. Io da sempre gli rimprovero difetti politici: in particolare non aver costruito con me una vera sinistra democratica a meta' degli anni '70".


Signorile ritiene pero' che non ci siano ancora i presupposti per un cambiamento di clima nel Paese. "Sicuramente cresce la consapevolezza che le azioni giudiziarie non risolvono i problemi politici. Ma mancano i protagonisti e la buona fede per un serio lavoro di autocritica".

L'ex esponente del psi ritiene che in Italia gli umori cambino con eccessiva facilita'. "Si alternano ondate di garantismo ad ondate di giustizialismo. Non e' mai positivo quando si va avanti in questo modo". Non sempre pero' le reazioni sono prevedibili. Basta guardare ad Andreotti. "Se Craxi e' stato assunto come uomo simbolo del Caf, l'ex leader dc che doveva essere il demone, il grande vecchio e' riuscito a sfuggire al ruolo che gli si voleva assegnare".(ANSA)

KOF  
28-OTT-99 12:55 NNNN



Finanziaria  
dello sviluppo.  
Firma e marchio  
della campagna.



Caro onorevole,

Scuola libera! è un movimento che si è costituito a Roma il giorno 2 luglio. Esso è nato attorno a un documento che le alleghiamo e nel corso di una assemblea promossa dalla Fondazione liberal e dal Movimento per l'Europa popolare alla quale hanno partecipato il cardinale Ruini, presidente della Cei, e il dott. Cipolletta direttore della Confindustria.

Il documento è stato sottoscritto da Ferdinando Adornato, Dario Antiseri, Antonio Augenti, Paolo Blasi, Carlo Bo, Dino Boffo, Pellegrino Capaldo, Innocenzo Cipolletta, Emma Marcegaglia, Antonio Martino, Letizia Moratti, Angelo Panebianco, Sergio Romano, Giorgio Rumi, Paolo Savona, Lorenzo Strik Livers, Marco Tronchetti Provera, Giorgio Vittadini, Sergio Zaninelli.

Il movimento, coloro che lo hanno sottoscritto, e l'osservatorio permanente sui problemi della scuola (che si è frattanto costituito con l'adesione di molte associazioni di genitori e insegnanti), promuovono per il 9 novembre prossimo a Roma presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, in via della Dogana vecchia 29, un incontro cui sono invitati tutti i membri del Parlamento. Obiettivo dell'incontro è quello di discutere il documento e le sue finalità, per studiare quali iniziative possono essere progettate e sostenute in sede parlamentare.

Considerata l'importanza dell'incontro la invitiamo a partecipare.

Ferdinando Adornato

Pellegrino Capaldo

Fondazione  
*amici di*  
*liberal*

154  
Movimento  
per l'Europa  
Popolare

# Scuola libera!

Appunti per la nascita  
di un movimento

**MOVIMENTO PER L'EUROPA POPOLARE**

Piazza Campitelli 00186 Roma

Tel. 06-68300322 Fax: 06-68300034

Con questo documento intendiamo avanzare all'opinione pubblica una ipotesi di riforma della scuola italiana.

Essa non va confusa con un ennesimo tentativo di emendare come si può l'attuale sistema scolastico.

Proponiamo invece un cambiamento profondo e dunque, innanzitutto, un nuovo orientamento nel modo di concepire il problema della formazione dei cittadini, dei lavoratori, delle classi dirigenti.

Proponiamo una autentica svolta culturale che consenta di costruire in Italia una scuola libera.

### I VALORI

La nostra proposta è in primo luogo ancorata a una precisa visione di etica pubblica. Siamo convinti innanzitutto che compito prioritario della scuola sia quello di promuovere la maturazione della persona. Siamo del pari convinti che la libertà di scelta in ordine alla propria formazione da parte di ciascun individuo e della sua famiglia sia parte integrante ed essenziale della libertà di pensiero, e questa sia il presupposto di ogni ulteriore libertà e creatività della persona stessa: civile, sociale, economica, politica.

Perciò quando parliamo di scuola libera, noi pensiamo all'intero sistema scolastico del nostro Paese, statale e non; pensiamo che nell'intero sistema possano crearsi circostanze di maggiore libertà: per gli studenti e le loro famiglie da un lato e dall'altro per l'insieme del corpo insegnante, il quale dovrebbe sentirsi riconosciuto come un ceto di liberi professionisti.

Ma è chiaro che, affinché anche nella scuola statale si arrivi a questo, devono affermarsi i valori di una scuola non monopolio dello Stato.

Ecco perché oggi la nostra proposta mira essenzialmente e in primo luogo alla nascita di una scuola non statale.

In secondo luogo essa guarda al futuro del Paese. È evidente infatti che cultura e formazione conterranno sempre di più per garantire il benessere materiale e morale di ogni nazione. La globalizzazione economica, del resto, richiede standard sempre più elevati di preparazione per ogni tipo di lavoro e professione. Riteniamo perciò doveroso dire ai nostri concittadini che, se

L'Europa e in essa l'Italia vorranno mantenere i livelli di benessere raggiunti, dovranno portare la propria efficienza economica e tecnologica a livelli di eccellenza. Dovranno stare sempre 50 metri avanti rispetto agli altri nel campo dell'innovazione.

Ma questo è possibile solo realizzando più sapere, più cultura, più formazione. E a questo scopo serve una scuola più efficiente. *Il che significa una scuola in cui gli istituti siano indotti a una emulazione per proporre la migliore offerta formativa possibile.*

La scuola, dunque, deve essere alla testa e non alla coda della modernizzazione della società italiana del 2000.

### IL RUOLO DELLO STATO

Quasi ovunque, nel dibattito culturale e politico, si sostiene che lo Stato deve ritirarsi dalla gestione diretta di aziende e servizi. Perché questo non deve valere anche per la scuola?

Noi non pensiamo che lo Stato sia sempre e comunque sinonimo di inefficienza. In diversi campi e occasioni, in passato, ha dimostrato di non esserlo. C'è da dubitare, ad esempio, che l'Italia avrebbe oggi una migliore rete autostradale o telefonica se a suo tempo non fosse intervenuto lo Stato. Questo vale senza dubbio anche per la prima, grande istruzione elementare e di massa del nostro popolo, realizzata appunto, sia pure non in modo esclusivo, dallo Stato.

Ma oggi? Noi facciamo in proposito due considerazioni. La prima di ordine storico. Negli scorsi decenni la scuola (e anche l'Università) italiana ha sperimentato una lunga serie di progetti di riforma che non hanno affatto risolto ma anzi penosamente aggrovigliato tutti i nodi che ne soffocano la vita e il funzionamento. E' lecito dunque pensare che, muovendosi in continuità con le ricette del passato, non si riuscirà ad evitare gli stessi errori e non si migliorerà la situazione presente. E' dunque necessaria una discontinuità.

La seconda considerazione è di ordine strutturale. Nonostante i meriti del passato sopra ricordati oggi, lo Stato, in ragione dell'accresciuto dinamismo della vita economica e sociale, mostra, come gestore di servizi, scarsa efficienza e burocratizzazione. Questo vale anche nel campo della scuola ed è sotto gli occhi di tutti.

Perciò noi proponiamo che lo Stato si ritiri almeno in parte dalla gestione del sistema scolastico.

Vuol dire questo che lo Stato deve disinteressarsi della formazione dei cittadini? Assolutamente e ovviamente no.

Lo Stato, al contrario, è chiamato ad adempiere sempre meglio a essenziali funzioni di garanzia, regolazione e controllo.

Lo Stato deve garantire a tutti la migliore istruzione possibile. Esso deve avere una funzione regolativa nella definizione di cornici programmatiche per tutti gli istituti formativi. Deve infine promuovere l'introduzione di strumenti volti a verificare i livelli di efficienza di ciascuno istituto.

Ma ancora di più: lo Stato deve indicare standard educativi e aree di programma comuni a ogni tipo di scuola, che consentano la trasmissione delle tradizioni culturali più profonde del popolo italiano, e la costituzione di una larga base culturale comune a tutti i cittadini italiani.

### I PREGIUDIZI DEL PASSATO

Per favorire il processo da noi auspicato è utile sgombrare il campo dal retaggio di antichi pregiudizi ideologici che non hanno più motivo di essere e che sono solo paralizzanti e dannosi.

Più precisamente: la scuola di Stato ha rappresentato un vessillo per la edificazione stessa dello Stato unitario che, per i complessi motivi che tutti conosciamo, si è realizzata attraverso una dialettica conflittuale con la Chiesa. La scuola confessionale, dal canto suo, ha a lungo costituito un presidio della Chiesa in questa sua dialettica con lo Stato italiano.

Nel corso dei decenni, pur essendosi stemperate e infine venute a cessare le ragioni di quella dialettica conflittuale, il dibattito su scuola statale e non ha sempre subito il riflesso di quell'antica contrapposizione, intrecciandosi e confondendosi con la questione storica del rapporto tra laici e cattolici nel nostro Paese.

Ebbene, i promotori di questa proposta pensano, e per la loro diversa estrazione culturale testimoniano, che *il tema di una scuola libera, non gestita dallo Stato, esula oggi, per motivazioni e finalità, dalla questione del rapporto Stato-Chiesa e da quello tra laici e cattolici*. Anche perché non vi sono più motivi per i quali le suddette relazioni possano essere interpretate in modo conflittuale.

Siamo al contrario persuasi che la proposta di una nuova scuola italiana, libera, potrà affermarsi e realizzarsi solo grazie al concorso di passioni, intelligenze e culture laiche e cattoliche.

Noi non abbiamo di mira una parte ma la nazione. La nostra non è una proposta difensiva ma creativa, che guarda non al passato ma al futuro dell'Italia.

### SETTE OBIETTIVI

Noi immaginiamo una nuova scuola nella quale:

- 1) lo Stato finanzi ma non gestisca l'istruzione di tutti i cittadini;
- 2) si affermi una pluralità di offerte e istituti formativi, statali e non, e una pluralità di opzioni possibili per il cittadino;
- 3) vigga la pari dignità tra le diverse scuole e quindi l'assoluta irrilevanza del fattore economico nella scelta da parte dei cittadini;
- 4) si giunga all'abolizione del valore legale del titolo di studio, necessaria conseguenza di tale nuovo assetto.
- 5) A tal fine lo Stato deve fissare quanto intende spendere annualmente per la formazione di ciascun cittadino;
- 6) deve disporsi poi a riconoscere quella somma, diversificata a seconda del grado di istruzione, alla famiglia di ciascun alunno, utilizzando appositi bonus o altri analoghi strumenti;
- 7) si può infine prevedere che gli alunni iscritti a scuole non statali gravino sulle casse dello Stato per un 10% in meno di quelli che scelgono la scuola statale. C'è infatti da calcolare una serie di spese fisse che lo Stato è comunque chiamato a sostenere, ad esempio nei piccoli centri a scarsa popolazione scolastica e dove però l'istruzione va comunque garantita. C'è per converso da pensare che altri sussidi, familiari, di enti privati e imprese possano giungere alla scuola non statale.

*Questi sono gli obiettivi finali. Siamo consapevoli che occorreranno molti anni per realizzarli pienamente. Due cose sono però essenziali: tener fermo il punto di arrivo; far sì che nel frattempo ogni atto legislativo in questo campo sia coerente e non contraddittorio rispetto al traguardo.*

### COME ARRIVARCI

Una cosa deve essere ad ogni modo ammessa: la scuola italiana, oggi, non funziona e conosce un crescente processo di dequalificazione. La nostra proposta nasce innanzitutto per rispondere a questa situazione.

Noi riteniamo che siano in corenza con l'iniziativa che sollecitiamo e con il bene delle nostre strutture scolastiche:

- a) ogni riforma che favorisca la differenziazione dei percorsi formativi contro la tendenza all'omogeneizzazione sin qui seguita;
- b) la realizzazione, in particolare, di un serio canale di formazione professionale. La sua mancanza costituisce un gap dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. La sua realizzazione consentirebbe, tra l'altro, di riconquistare allo studio tanti giovani (la maggioranza) che oggi lo abbandonano;
- c) ogni intervento volto a migliorare seriamente la qualità dell'insegnamento e la reintroduzione di criteri che valorizzino il merito nella scuola e la coerenza dei diversi percorsi scolastici;
- d) l'introduzione di incentivi per la emulazione tra istituti sia all'interno di settori statali sia fra scuole statali e non statali.

### LIBERTÀ, EFFICIENZA, GARANZIE

Noi proponiamo dunque una scuola più libera ed efficiente. A scapito della sicurezza di una buona istruzione per tutti? Assolutamente no. Tutti i cittadini, infatti, vedrebbero garantita dalla proposta qui avanzata la propria istruzione.

Quel che però deve esser reso chiaro, perché è vitale per ciascun individuo e per il Paese, è che i cittadini hanno interesse a veder garantita a ciascuno l'istruzione. Ma soprattutto hanno interesse che questa sia la più idonea a fornire loro una seconda garanzia: quella dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Ebbene - è ormai chiaro a tutti -, una scuola statale dequalificata questo non

lo garantisce. Essa quindi non è solo un impaccio per il Paese ma colpisce proprio i cittadini più deboli economicamente, coloro che non hanno possibilità di prolungare i propri studi e di andare a specializzarsi all'estero. *Il mito della scuola uguale per tutti è l'alibi di una crescente inefficienza per tutti che si risolve in una formidabile fonte di ineguaglianza di opportunità.*

Proprio in ragione di ciò, come si è detto, dichiariamo il nostro favore, come punto di arrivo, all'abolizione legale del titolo di studio che deprime la spinta all'eccellenza degli istituti spingendoli sempre più a diventare una sorta di esameificio. E dichiariamo la nostra contrarietà al metodo della convenzione, che non apre nessun processo di emulazione tra istituti, tra settore statale e non, non garantisce perciò efficienza e dunque sicurezza del valore dello studio fatto e non apre nuovi spazi di libertà a insegnamento e apprendimento.

### I SOGGETTI: GLI INSEGNANTI

Siamo convinti che l'applicazione della nostra proposta costituirebbe, per un corpo docente oggi spesso insoddisfatto, un forte motivo di stimolo, di dispiegamento di grandi energie presenti ma depresse.

Se nella fase di transizione, sulla base delle scelte degli alunni e delle famiglie, si creasse una situazione di esubero nel campo dell'insegnamento impiegato dallo Stato, si potrebbe pensare ad agevolazioni fiscali per quegli istituti non statali che assumessero personale docente dalla scuola statale. Anche per quanto riguarda gli edifici scolastici non più necessari al settore statale, si potrebbe pensare al loro trasferimento al campo non statale mediante contratti di affitto.

Del resto proprio gli insegnanti non possono non essere la prima risorsa per rendere effettiva e operante l'esistenza di una offerta di scuola alternativa a quella statale.

Immaginiamo che essi, riunendosi con altri soggetti in associazioni e cooperative, diano vita a nuovi istituti non statali.

Ma appunto, per rendere realistica la prospettiva che indichiamo, è necessario che, oltre agli insegnanti, si mobilitino altri soggetti.

## I SOGGETTI: IMPRESA, NO PROFIT, VOLONTARIATO

Si tratta in proposito di rispondere a un'altra obiezione radicata alla nascita di una scuola libera. Essa suona: da dove verranno le risorse umane ed economiche necessarie a creare una vera offerta alternativa a quella dello Stato? La nostra proposta, come dovrebbe essere a questo punto chiaro, ha come obiettivo che sia lo Stato medesimo a garantire finanziariamente un nuovo sistema formativo pubblico misto, in cui possano convivere, quanto a gestione, istituti statali e non.

Noi diciamo però qualcosa di più. La scuola italiana ha e avrà bisogno in prospettiva di risorse crescenti e la nostra proposta vuole contribuire a mobilitarle.

Noi pensiamo che vi siano molte energie che possono progressivamente rafforzare il nostro apparato formativo. Esse vanno fatte scattare come una molla.

Il sapere è una risorsa. L'impresa deve quindi trovare proficuo e vantaggioso investire nella scuola. Da questo punto di vista gli Stati Uniti possono insegnarci qualcosa.

Particolarmente per le scuole professionali, snodo decisivo come si è detto del sistema formativo, le imprese, le aziende artigianali, le associazioni di categoria potrebbero essere interessate a partecipare alla gestione di istituti che hanno per scopo quello di preparare i lavoratori di cui esse hanno bisogno. Tutto ciò favorirebbe una maggiore osmosi tra mondo della scuola e mondo del lavoro.

Ma le energie che possono essere coinvolte non sono assolutamente riducibili a quelle legate all'impresa intesa in senso classico.

Oltre agli insegnanti e alle famiglie, pensiamo che anche le organizzazioni no profit e il volontariato debbano svolgere un ruolo decisivo.

Cittadini e famiglie vanno responsabilizzati. La svolta culturale di cui abbiamo parlato all'inizio deve significare innanzitutto questo. *I cittadini italiani*

*devono imparare a considerare la scuola, come in passato è avvenuto, il principale strumento di crescita personale, civile ed economica.*

Se ciò avverrà, e siamo sicuri che nella nuova scuola libera avverrà, tanti uomini e donne, tante organizzazioni civili, tanti lavoratori che hanno tempo libero, che sono magari in pensione, potranno contribuire alla vita di ogni singolo istituto, rendendolo maggiormente un organismo vivo, un nucleo essenziale della società civile. E soprattutto un contributo in tal senso potrà venire dalle famiglie cui vanno assicurati nuovi strumenti di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Anche per questa via il richiamo costituzionale ai corpi intermedi della società civile (che è decisivo ravvivare anche nella prospettiva della nuova società europea fondata sul principio della sussidiarietà e dell'organizzazione federale dello Stato) non resterà lettera morta.

La nostra, dunque, non è una fredda proposta tecnocratica. È una proposta che nasce dalla passione per l'Italia e dalla passione per l'Europa. Dalla convinzione che l'una e l'altra avranno futuro se sapranno tenere insieme la scienza e la vita il sapere e la vita, come hanno fatto in passato ma in forme nuove.

Questa capacità di sintesi è sempre stata uno dei più grandi talenti degli europei e di noi italiani. Riscopriamola.

Al Ministro degli Affari Esteri  
On. Lamberto Dini  
P.zza della Farnesina, 1

e p.c. all'Onorevole Sottosegretario agli Esteri  
Senatore Rino Serri  
P.zza della Farnesina, 1

al Segretario Generale  
Ambasciatore Umberto Vattani  
p.zza della Farnesina, 1

al Direttore Generale  
Per la Cooperazione allo Sviluppo  
Min Plen. Vincenzo Petrone  
P.zza della Farnesina, 1

Al Ministro della Funzione Pubblica  
On. Angelo Piazza  
Dipartimento Funzione Pubblica  
C.so Vittorio Emanuele, 116

Ai Membri della Commissione Esteri del Senato

Ai Membri della Commissione Esteri della Camera

Signor Ministro,

il personale comandato presso la DGCS si trova nuovamente nella condizione di dover esprimere la propria preoccupazione in relazione all'andamento dell'iter di approvazione del d.d.l. "Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse agli impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli Affari Esteri". Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Esteri del Senato l'approvazione del suddetto d.d.l. è ulteriormente slittata ed in quella sede è stato escluso che possa avvenire entro il 31.12.1999, data di scadenza della maggior parte dei comandi presso la DGCS.

Ciò comporterà inevitabilmente il riproporsi della condizione di disagio professionale tante volte vissuta nel corso di questi ultimi anni. Tale condizione ha raggiunto livelli particolarmente critici all'inizio di quest'anno. Per lungo tempo il personale comandato, infatti, si è trovato in una posizione giuridica incerta e ai limiti della legalità e l'Amministrazione ha dovuto provvedere, con enorme dispendio di energie, alla risoluzione del problema, in presenza di quadri giuridici estremamente diversificati per quanto riguarda le Amministrazioni di provenienza di detto personale.

-2-

Appare concreto il rischio che tale situazione si riproponga in termini ancora più drammatici in quanto molte Amministrazioni, senza la prospettiva di una soluzione "ope legis" del problema, difficilmente saranno disponibili alla concessione di una ulteriore proroga dei comandi.

Com'è noto, gli effetti della restituzione alle rispettive Amministrazioni di appartenenza sarebbero fortemente penalizzanti, sia per il personale comandato sia per l'Amministrazione che vedrebbe paralizzati numerosi uffici nevralgici per le attività di cooperazione. Tale incresciosa situazione potrebbe influire, in termini di efficienza e immagine, sui crescenti impegni assunti in aree di interesse geopolitico rilevanti per il nostro Paese.

Riteniamo che esistano gli strumenti idonei per dare una pronta ed efficace soluzione a tale questione. Ci si riferisce in particolare alla opportunità di dar seguito all'o.d.g. del Senato del 29.09.1999 il quale "impegna il Governo a far sì che il personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato, ivi compreso il personale docente della Scuola, degli Enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, alla data del 31.12.1998, può essere inserito nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri."

D'altra parte l'inserimento nei ruoli, auspicato anche recentemente dal nostro Direttore Generale, appare coerente con la più generale politica di riorganizzazione del M.A.E., per la realizzazione della quale sono state evidenziate rilevanti carenze di organico. Inoltre tale soluzione permetterebbe di non disperdere il patrimonio di esperienze e professionalità acquisito in numerosi anni di attività all'interno del M.A.E.

Fiduciosi di poter contare sul Suo fattivo interessamento affinché gli impegni assunti dal Governo vengano rispettati in tempi utili, restiamo in attesa di una risposta e inviamo i migliori saluti.

Roma, 20 ottobre 1999

*Seguono un centinaio di firme  
dei vari comandi D.G.C.S.*

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Il Presidente*

Roma, 5 novembre 1999

Ai Senatori del  
Gruppo Democratici di Sinistra  
Sede

Cari colleghi,

la Finanziaria 2000 che ci apprestiamo a votare il 13 novembre prossimo in Senato rappresenta un risultato di grande rilievo.

Si tratta di un provvedimento che certifica un indubbio successo per l'azione del Governo e della maggioranza di Centro-Sinistra: esso non contiene più come nel passato, annunci di tagli e di sacrifici ma significativi sgravi fiscali e consistenti interventi di sostegno per le famiglie e per le imprese.

Al di là delle difficoltà che pure gravano sullo scenario politico possiamo concretamente dimostrare al Paese la positività dell'azione che in questi anni come Governo, come Ulivo e come D.S. abbiamo saputo portare avanti.

Si tratta perciò di un'occasione che sarebbe sbagliato non cogliere a pieno.

Facendo seguito a quanto già proposto nell'ultima assemblea del Gruppo, la Presidenza vi propone di dare vita a una forte iniziativa che valorizzi la Finanziaria 2000, i suoi contenuti, il suo significato.

E' importante che questa iniziativa si svolga in contemporanea in tutto il Paese e preveda un contatto diretto fra cittadini ed eletti subito dopo il voto della Finanziaria al Senato e quindi nei giorni 18-19-20 novembre p.v.

In queste date sotto il titolo:

***La Finanziaria 2000, per l'Italia che cresce***

In ciascun Collegio andranno perciò promosse, anche d'intesa con le organizzazioni dei D.S. e i comitati locali dell'Ulivo, una o più assemblee pubbliche per illustrare nei dettagli il provvedimento. Analoga lettera, per sollecitarne la collaborazione, è stata inviata ai segretari delle federazioni DS.

Possono essere organizzati incontri con le categorie (imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori), con associazioni e circoli culturali, con la Sinistra Giovanile DS, con sindaci e amministratori pubblici.

Sarà utile che, ove possibile, l'iniziativa sia preceduta da una conferenza stampa e possa essere propagandata attraverso manchette sui giornali, annunci radiofonici, televisivi, etc., etc.


E' evidente che spetterà a ciascun Senatore, attraverso le proprie segreterie, e sulla base delle esigenze che in ciascun collegio si manifestano, curare l'organizzazione della iniziativa.

A sostegno di questa iniziativa sono stati predisposti dei manifesti e un volantino disponibili a partire dal 12 novembre 1999. La tiratura prevista è di 400 manifesti (2 tipi diversi, duecento per ogni tipo) dal formato 70x100 e di 3000 volantini, per ciascun senatore.

L'Ufficio stampa del Gruppo si sforzerà di sostenere, nei limiti del possibile, i singoli senatori in questo impegno. Per supportare meglio il vostro lavoro, in merito alle esigenze logistiche, ti invito a compilare la scheda in allegato, da riconsegnare all'Ufficio stampa entro mercoledì 10 novembre 1999.

Nella certezza che accoglierete positivamente questa iniziativa e il suo obiettivo di rafforzare i legami fra eletti e territorio, vi saluto cordialmente

Gavino Angius



SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Ufficio Stampa*

Senatore \_\_\_\_\_

Collegio \_\_\_\_\_

Federazione di riferimento \_\_\_\_\_

Il materiale di propaganda deve essere consegnato presso

• La federazione  
specificare indirizzo completo

• Altro indirizzo  
Specificare indirizzo

Vi ricordiamo che è necessario prenotare per tempo le affissioni!!!!!!!

La scheda va riconsegnata all'Ufficio stampa entro venerdì 12 novembre 1999.



Senato Giuristi, 24 nov

168

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

HA IL PIACERE DI INVITARE LA S. V. ALLA PRESENTAZIONE DEL  
LIBRO "PITTALUGA RACCONTA" DI PAOLO EMILIO TAVIANI CHE  
AVRÀ LUOGO NELLA SALA ZUCCARI DI PALAZZO GIUSTINIANI  
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999, ALLE ORE 17.00.

INTERVERRANNO: GERARDO AGOSTINI, ANTONIO PARISELLA,  
FRANCESCO PIVA E FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELLI.

120

*Alle ore 11,00,*

*al termine della cerimonia di apertura,*

*nelle sale adiacenti la*

*Sala Fuccari di Palazzo Giustiniani,*

*verrà inaugurata la*

*Mostra sulle opere medaglistiche*

*e scultoree di Cesare Merzagora*

*promossa e curata*

*dalle Assicurazioni Generali.*

*Tomato della Repubblica*

*Merzogone*

## PROGRAMMA

- Ore 10,00. Nicola Mancino:  
"L'aspetto politico-istituzionale nell'impegno di Cesare Merzagora"  
Alfonso Desiata:  
"L'aspetto economico-imprenditoriale nell'opera di Cesare Merzagora"  
Silvana Balbi de Caro:  
"La produzione artistica di Cesare Merzagora"

### Merzagora nell'impegno istituzionale e civile

- Ore 11,30 Piero Barucci:  
"Il Presidente della Commissione Centrale Economica del C.L.N.A.I."  
Ore 11,45 Giuliano Amato:  
"L'esperienza di Ministro"  
Ore 12,00 Francesco Cossiga e Carlo Luigi Scognamiglio Pasini:  
"Il Presidente del Senato"  
Ore 12,30 Enzo Bettiza:  
"Il giornalista"

### Merzagora uomo d'impresa

- Ore 12,45 Francesco Cingano:  
"Il lavoro nella Banca Commerciale Italiana"  
Ore 13,00 Marco Tronchetti Provera:  
"La presenza nell'industria"  
Ore 13,15 Alfonso Desiata:  
"Gli anni della Presidenza delle Assicurazioni Generali"  
Ore 13,30 Giuseppe De Rita:  
Conclusioni

112

*Il Presidente  
del Senato della Repubblica  
ha il piacere di invitare la S. V. alla*

*"Giornata di studio sul pensiero  
e l'opera di Cesare Merzagora"*

*La manifestazione avrà luogo  
nella Sala Fucconi di Palazzo Giustiniani  
venerdì 12 novembre 1999, alle ore 10,00,  
alla presenza del Presidente della Repubblica*

*Via della Dogana Vecchia, 29*

*R. I. V. P.  
0667062225*

*L'ingresso in Sala è previsto entro le ore 9,45*

173

Roma, 22 luglio 1999

MINISTERO AFFARI ESTERI



SEGRETERIA GENERALE

**TEMI PRIORITARI**

**IL SENATO APPROVA LA RIFORMA DEL MAE.**

È stato definitivamente approvato ieri dal Senato, con una votazione a larga maggioranza, il Ddl che riordina l'inquadramento giuridico di tutto il personale del Ministero degli Esteri, ed in particolare di quello della Carriera Diplomatica, per il quale si può parlare di vera e propria riforma.

Col voto di ieri non solo si conclude un lungo iter parlamentare, che per quasi due anni ha visto impegnato il Ministro Dini e l'Amministrazione col continuo coinvolgimento delle forze sindacali, ma viene portata a compimento la seconda fase della riforma del Ministero degli Esteri, quella relativa al personale. In particolare, il voto del Senato rappresenta un ulteriore passo in avanti, dopo l'approvazione del regolamento di organizzazione che prevede la riforma della struttura, verso la costruzione di una Farnesina organicamente meglio preparata a far fronte alle sempre maggiori e nuove esigenze che la politica internazionale odierna comporta rispetto al passato.

Il cambiamento rispetto alla precedente normativa che *prima facie* emerge dalla lettura del testo, il quale non subisce modifiche rispetto a quello adottato dalla Camera, è l'introduzione per i diplomatici del criterio della contrattazione retributiva. Ma le novità vanno ben oltre: si va da sostanziali modifiche per ciò che concerne le modalità di reclutamento e selezione, a quelle che prevedono l'introduzione del

176

concetto di formazione permanente per giungere alla previsione di un innovativo sistema valutativo. Inoltre, il ddl di riforma prevede che la pianta organica relativa ai diplomatici venga incrementata del 20% rispetto all'attuale. Il testo del provvedimento conferma il principio fondamentale della specificità ed unitarietà della carriera diplomatica nonché quello dell'accesso unicamente dal grado iniziale.

Oltre alla carriera diplomatica, il provvedimento legislativo riguarda tutte le altre carriere del Ministero degli Esteri. E' infatti previsto il riordino della dirigenza amministrativa e culturale, la ristrutturazione per le qualifiche funzionali e la riorganizzazione del settore dei contrattisti all'estero.

La previsione della contrattazione retributiva per il personale della carriera diplomatica pone all'attenzione del Governo la questione del reperimento delle necessarie risorse finanziarie atte a farvi fronte, che tutta la carriera, ed in particolare i suoi rappresentanti più giovani, ritiene ormai imprescindibile. Ma questo non è che un aspetto di una questione ben più ampia, che vede l'Italia destinare alle spese per la politica estera lo 0,27% del pil, ordine di grandezza notevolmente inferiore a quello dei nostri maggiori partners che mai scendono al di sotto dello 0,4%. Il conseguente sottodimensionamento di strutture e risorse dovrà immancabilmente essere affrontato, nell'interesse stesso del Paese e della sua crescente proiezione esterna.

Prioritaria attenzione deve essere posta alla formazione permanente ed alla professionalità del personale. Questi due aspetti devono rimanere "interdipendenti". Infatti, l'ingresso in carriera, che deve rimanere selettivo, è solo l'inizio di un percorso di apprendimento e qualificazione che si sviluppa durante tutto l'arco della carriera, anche attraverso un continuo contatto con i più diversi settori che formano il Paese, che sta a significare che diplomatici lo si diventa progressivamente.

### A) ATTUALITA' INTERNAZIONALE



## 1. MEDIO ORIENTE

Pronta replica israeliana alle critiche avanzate ieri dal Ministro degli Esteri egiziano Mussa e da fonti palestinesi circa la vaghezza degli impegni, anche in termini temporali, per la prosecuzione del processo di pace.

La polemica non ha però compromesso i contatti in atto fra israeliani e palestinesi. Ieri è stato infatti raggiunto un accordo di massima fra il ministro israeliano Ben Ami e l'esponente palestinese Faisal Husseini sul funzionamento dell'Orient House di Gerusalemme. In base a tale accordo, Israele dovrebbe riconoscere la legittimità delle attività svolte all'Orient House come rappresentanza dell'OLP, pur con i richiami ai limiti previsti dagli accordi di Oslo.

Altre aperture sono giunte da Londra, dove Barak è giunto in visita dopo gli incontri avuti negli Stati Uniti. Il premier israeliano ha annunciato, dopo il colloquio con Tony Blair, di voler rispettare gli accordi di Wye Plantation in cambio di precise assicurazioni da parte di Arafat sulla lotta al terrorismo islamico. Circa il processo di pace globale con i Palestinesi e con Siria e Libano, Barak ha ribadito che l'arco temporale per la conclusione dei negoziati sarà di circa quindici mesi. Tale termine viene considerato dalla parte araba una ingiustificata dilazione rispetto al periodo di un anno a partire dal 4 maggio 1999 (termine non rispettato previsto dagli accordi di Oslo per la fine dei negoziati) che era stato individuato quale possibile arco temporale per ultimare i negoziati israelo-palestinesi. Anche ieri il Ministro palestinese per la pianificazione Shaat ha ribadito che l'ANP ha rinunciato alla dichiarazione di indipendenza lo scorso maggio solo a condizione che la proroga non oltrepassasse il periodo di un anno.

Per questo motivo, e per l'assenza di impegni di sostanza emersi dai colloqui di Washington, il Ministro Mussa aveva ieri criticato Barak. Ieri il Ministro degli Esteri Levy ha risposto alle critiche egiziane definendole "dichiarazioni inutili".

Intanto la stampa israeliana continua a riportare notizie circa la disponibilità del nuovo Governo a riprendere il dialogo con la Siria: Barak potrebbe acconsentire a cedere la sovranità sul Golan in cambio dell'impegno siriano a mantenere la smilitarizzazione delle alture. Il binario siriano del processo di pace sembra dunque ritenuto assolutamente prioritario dalla nuova dirigenza israeliana.

## 2. TURCHIA

Annunciato da fonti governative turche l'arresto del numero due del PKK, Cevat Soysal, "in un paese europeo".

La notizia è stata smentita dal PKK che ha affermato che Soysal sarebbe stato arrestato in Moldavia e che si tratterebbe di un esponente del Fronte Nazionale di Liberazione del Kurdistan. Fonti tedesche hanno pure negato che l'arrestato sia il numero due del PKK.

126

L'arresto avviene in contemporanea con la visita del Ministro degli esteri tedesco, Fischer, ad Ankara che è stata un'occasione per ribadire che i diritti umani rappresentano un elemento essenziale dei rapporti tra Ue e Turchia.

**3. JUGOSLAVIA**

Aumenta il malessere delle forze armate jugoslave contro il regime di Slobodan Milosevic. Dettato da motivazioni di ordine economico in quanto lo Stato non è in grado di pagare i salari arretrati a chi è stato impegnato nella campagna militare in Kosovo, il malcontento trova le proprie radici anche in motivazioni di carattere "politico".

A arsene interprete è l'ex capo di Stato Maggiore, Momcilo Perisic, silurato nello scorso novembre per insanabili contrasti con la presidenza Jugoslava, il quale si è schierato apertamente a fianco degli oppositori di Milosevic, che a loro volta sono stati seriamente ammoniti nei giorni scorsi dal successore di Perisic. In particolare, Perisic ritiene che la base dell'esercito serbo non condivide la posizione dei vertici militari che tenderebbero a fare delle forze armate una cellula operativa del partito di Milosevic e di quello di sua moglie, arrivando a prevedere che in futuro la base potrebbe non schierarsi con i propri vertici. Su questo humus si inserisce lo scontento dei militari per le mancate paghe, che il governo si è impegnato di iniziare a saldare in sei rate ad partire da agosto.

**B) QUESTIONI UNIONE EUROPEA**



Nulla da segnalare.

144  
17X

### C) QUESTIONI BILATERALI



Nulla da segnalare.

3ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(Affari esteri, emigrazione)

On. Sen. Francesco DE MARTINO  
S E D E



Parlare di un'altra cultura politica per la sinistra non è atto di arroganza o la ricerca di argomenti di polemica, ma la presa di coscienza della crisi di vitalità che la sinistra attraversa nelle sue componenti tradizionali, e della difficoltà ad interpretare e comprendere le trasformazioni sociali e culturali in corso, dando ad esse risposte politiche e strategiche adeguate.

In realtà, in una fase di transizione, i valori di riferimento di una cultura politica possono essere compresenti anche quando hanno esaurito la loro vitalità ed i loro effetti di dominanza; essi si avviano ad essere marginali, assorbiti o espulsi dal processo di cambiamento in atto. Per questo non vecchio e nuovo, ma la cultura in crisi che può coesistere con l'altra in gestazione.

**Libertà Positiva e Libertà Negativa**, sono stati i termini di un confronto che ha attraversato la cultura occidentale per molti anni, dando materia ad analisi raffinate e complesse e rappresentando due concezioni della libertà insieme intrecciate e contrapposte.

La dominanza delle grandi ideologie politiche rende difficile valutare l'influenza di queste concezioni della libertà sul pensiero politico e sulla cultura di governo, e viceversa capire quanto lo sviluppo storico di queste ideologie abbia contribuito alla formazione delle concezioni stesse.

La teoria e la pratica dello Stato e del potere politico è stata lo strumento essenziale di una visione finalizzata dei processi storici. Allo Stato si è assegnato ogni compito: garante della socialità, della giustizia, della sicurezza, della salute, dell'educazione, del territorio, e quant'altro.

In forme diverse ma con implacabili analogie sia la cultura politica di origine liberale sia quella di origine socialista hanno fondato sulla questione dello Stato la loro identità; ed ora non riescono a fare i conti con le condizioni mutate della realtà che rendono impossibile la prosecuzione di questo stato di cose.

Perché è oggi possibile parlare della **Libertà Positiva** come di un valore fondante un progetto di civiltà, come riferimento di un modello sociale e politico in divenire?

Le ragioni sostanzialmente sono tre: la crisi di una civiltà fondata su ideologie chiuse, finalistiche e contrapposte, che si sono identificate con la teoria e pratica dello Stato e del potere politico; le trasformazioni dei modi di produzione e la nuova dimensione dell'individuo, misura attiva delle mutate condizioni di globalità e di localismo; l'affermazione della *società dei cittadini* e la nuova conflittualità, basata sulla realizzazione dei diritti, sulla contestazione dei privilegi, sulla lotta degli esclusi.

La **Libertà Positiva** è un nuovo terreno di conflittualità, di scontro politico, di dialettica sociale. Se la cittadinanza è il risultato della quantità di diritti soggettivi (**Libertà di**), che deve essere uguale per tutti coloro che vivono nel mercato e nelle istituzioni civili e politiche, l'attuazione della libertà positiva è una conquista continua che nella società aperta limita il mercato e la politica, man mano che si realizza la persona ed il cittadino.

Ne deriva quindi una concezione della politica che non si esprime con vincoli, limitazioni, difese; nella conflittualità diffusa e complessa sui tre livelli prima ricordati, si definisce uno scenario (*la società aperta e la società dei cittadini*) nel quale assumono rilevanza ed identità strategica i nuovi protagonisti.

I diritti dei cittadini, il primato della persona non sono quindi una generalità neutrale, un principio astratto da usare come riferimento. Sono invece un filo conduttore di scelte politiche, di programmi di governo, di piattaforme rivendicative sociali e sindacali, di riforme istituzionali, di battaglie culturali e civili che si riassumono nella lotta per la **Libertà di** essere cittadini, per la **Libertà di** affermare il primato della persona: in tal modo assume concreta dimensione storica la **Libertà Positiva**.



## LA SCHEDA

Nel panorama editoriale italiano le case editrici De Donato e Lerici hanno svolto, con differenti orientamenti, un ruolo significativo fino agli anni ottanta. Le edizioni Lerici, di cultura laica ed europea, hanno proposto prevalentemente una produzione letteraria e sociologica con importante presenza nella saggistica e nella poesia. La De Donato Editore ha operato nella cultura di sinistra con un catalogo fortemente impegnato nella saggistica economica, politica, sociologica e di classici della cultura socialista e democratica. Dopo un periodo di sostanziale inattività, un gruppo di operatori culturali e dell'informazione diretti da Claudio Signorile, ha rilevato e risanato le due case editrici, unificato il catalogo e le testate ed avviato alcuni progetti editoriali. Uno di questi è la "Sinistra delle Libertà".

La "Sinistra delle Libertà" è un progetto editoriale *multimediale*, perché utilizza nella produzione editoriale diverse tecnologie di comunicazione e trasmissione. *Interattivo* perché l'attività editoriale è organizzata in modo da garantire una presenza costante da parte degli interlocutori nella elaborazione e sviluppo di temi, idee, programmi che danno consistenza e visibilità all'iniziativa. Queste caratteristiche del progetto sono rese necessarie dalla idea fondamentale che ne giustifica la nascita: far crescere una cultura politica fondata sul primato della libertà positiva, ovvero *libertà di essere e fare*, rispetto alla libertà negativa *libertà da* qualcuno o qualcosa.

Questa scelta di campo valorizza la responsabilità della persona ed è credibile se non resta una dichiarazione di buone intenzioni, ma realizza la diretta presenza di chi voglia essere parte attiva.

Il progetto editoriale attiverà per ora due iniziative:

- 1) una collana editoriale "Sinistra delle Libertà" che fornirà i materiali del passato e del presente con i quali viene costruito il progetto culturale;
- 2) un quotidiano telematico per garantire la presa diretta con la realtà e la continuità nella informazione, nella elaborazione critica, nel confronto fra tutti coloro che partecipano al progetto.

Con la tavola rotonda, introdotta da Claudio Signorile ed alla quale partecipano Pio Marconi, Claudio Petruccioli, Luciano Pellicani, Giuliano Pisapia e Giulio Tremonti, si dà avvio ad un primo confronto sulla possibilità ed i contenuti di un'altra cultura politica senza preconcetti e vincoli di appartenenza.

Le figure culturali e politiche presenti nella loro dichiarata e visibile diversità, di convinzioni e collocazione politica, hanno in comune libertà di pensiero e la capacità di cogliere gli elementi di discontinuità e di innovazione che si manifestano, senza essere portavoce di nessuna istituzione o potere.

Sono le giuste premesse per una ritrovata vitalità della politica come ragione.

L'Ufficio Stampa

1) "Sinistra delle Libertà" vuol dire impegnarsi per una società che riesca a dare a ciascun individuo la massima possibilità di decidere la propria esistenza e costruire la propria vita.

Il fondamento di questa scelta è nella volontà di affermare, nella cultura politica e civile e nei comportamenti sociali, il primato della libertà positiva (libertà **di**) sulla libertà negativa (libertà **da**), concepita e vissuta ormai come protezione e divieto.

Nelle società moderne la libertà **di** fare, pensare, scegliere, amare, invecchiare, comunicare, viaggiare, lavorare, insomma **di vivere** il proprio tempo in presa diretta, sta diventando la condizione esistenziale dominante, soprattutto nelle generazioni emergenti. Mancano ancora gli strumenti ed i contenuti della responsabilità.

Questa è anche la conseguenza della crisi del modello sociale e politico fondato sulla libertà negativa, la libertà **da** qualcosa (il bisogno, la violenza, la vecchiaia, l'ignoranza, l'isolamento etc.), che il principale protagonista, lo Stato sociale, centrale e nazionale, non riesce più a garantire; come non riescono più a garantire queste libertà **da**, le istituzioni politiche e civili, che di questo modello sono state parte fondamentale negli ultimi duecento anni.

I risultati ottenuti in questo periodo storico dalla cultura della libertà negativa (dominante nella sinistra ed in particolare nella socialdemocrazia e nel cristianesimo sociale), sono importanti nelle società industriali, (assai meno nei paesi emergenti e nelle aree di sottosviluppo); questo giustifica la forte resistenza al cambiamento e la grande difficoltà sia per la sinistra delle istituzioni (anche il sindacato confederale è una istituzione sociale), che per la sinistra sociale antagonista, a misurarsi con il declino di un sistema di istituti, rapporti economici, relazioni sociali, programmi che ha segnato la storia delle democrazie occidentali, ma che sta perdendo la sua spinta vitale. La principale conseguenza di questa difficoltà è la crisi della sinistra storica (socialdemocratica e non) nella capacità di elaborazione e nella raccolta del consenso. Ma segna soprattutto il tendenziale passaggio del testimone della modernità, della innovazione e della libertà come valore qualificante, ad un'area politica e culturale di centro-destra, nelle sue diverse espressioni.

La libertà positiva è un progetto di civiltà: ma un modello sociale e politico fondato sulla libertà positiva non esiste ancora.

I tentativi di elaborare qualcosa di valido nella sinistra sono ancora confusi (la "terza via"); parziali (il "terzo settore"); fuori dal tempo (il restauro del liberal-socialismo).

La rinascita della sinistra come forza capace di interpretare i processi storici del cambiamento ed esserne parte attiva e dirigente, passa dal rinnovamento della sua cultura politica e civile, dalla capacità di esprimere un progetto di società che abbia nella attuazione della libertà positiva il suo fattore qualificante, il segno di una civiltà in trasformazione.

La "Sinistra delle Libertà" non chiede abiure, mutamenti nella appartenenza, nuovi partiti, ma una chiara scelta di campo nella cultura politica e civile della sinistra.

Questa scelta di campo per la libertà positiva deve diventare un fattore di vitalità e rinnovamento nelle formazioni politiche e nelle istituzioni sociali e culturali, perché il cambiamento deve avvenire nel profondo delle coscienze ed investire comportamenti, programmi, metodi organizzativi, e finalmente, se vi saranno le condizioni, gli stessi protagonisti collettivi della politica.

**2) Il primato della libertà positiva richiede una rinnovata cultura di governo che non riguardi soltanto il ceto politico.**

Le istituzioni statuali si avviano ad esercitare un ruolo prevalente di garanzia e di orientamento in una società nella quale, ai tradizionali processi di massificazione, si va sostituendo una pluralità di attori del processo sociale, di comunità, di soggetti autonomi che rifiutano gerarchie e deleghe di potere.

Ma questa crescita delle autonomie sociali e territoriali, questa appropriazione "civile" di ruoli e compiti che sembrano esclusivi della "politica", rende necessario che la cultura di governo pervada tutti i momenti attivi di una società in trasformazione, determinando il primato sul contenitore esterno (le istituzioni politiche), della struttura interna alla coscienza civile e politica dell'individuo che agisce come cittadino.

Uscire bene da una lunga esperienza statalista, nella quale lo Stato ha protetto la società, non è facile se non si prende coscienza che l'appropriazione di funzioni di governo esercitate prima dallo Stato, comporta la necessità di dare risposta alle tre domande: "come? con chi? quando?" che sempre accompagnano le decisioni e le responsabilità a fare.

Questo vale ad ogni livello: dai sindacati alle aziende; dalle autonomie locali alle associazioni di interesse e di valori; dalle università alle strutture territoriali, sino al singolo individuo, la cui libertà è un risultato, non una premessa; una responsabilità, non un arbitrio.

La crescita di una nuova cultura di governo, nella contestuale crescita della coscienza e del ruolo del cittadino, non avviene in modo spontaneo, rapido ed indolore, perché vengono meno certezze e consuetudini che rendevano collaudato ed efficiente un sistema di relazioni ed un metodo di decisioni.

Libertà di vuol dire che un numero crescente di individui sociali vogliono diventare attori nella società per migliorare la propria vita, perché:

- sentono che per questo non valgono più le risposte univoche, ideologizzate, gerarchiche;
- sentono come ritardo o addirittura ostacolo, istituzioni che fino ad oggi servivano a dare queste risposte (partiti, sindacati, associazioni);
- avvertono che le risposte debbono essere differenziate, multiple, perché vengono da molteplici protagonisti del processo sociale, e quindi cercano nuove forme di transazione e di contratto sociale.

In questa realtà in forte movimento, si stanno ricostruendo i nuovi rapporti di credibilità, di efficienza e di legittimità; ed è questo che porta anche a ritenere l'evoluzione federalista della democrazia come un processo irreversibile, risultato di un mutamento profondo delle coscienze e dei valori. Nella cultura di governo che si estende nella società, c'è quindi la volontà di migliorare la propria vita ma anche la consapevolezza dei vincoli di compatibilità; la necessità di realizzare transazioni con gli altri, i cui costi sociali siano convenienti; la esigenza di dare vita a nuove forme istituzionali ed organizzative, che rendano più efficace l'informazione e l'esecuzione nel processo sociale.

**3)** La riforma della politica si realizza quindi partendo dal territorio, dagli interessi della comunità, dalla coscienza delle persone. La stagione del confronto fra i grandi soggetti politici, che volge al termine, ha dimostrato che muovendosi dall'appartenenza non si va al di là di una modesta razionalizzazione del passato e dell'esistente; mancano le spinte propulsive, la capacità di coinvolgere e mobilitare chi non "appartiene" già al mondo della politica.

Viviamo in uno scenario di grandi verifiche con la storia che deve essere affrontato con forti idee guida, capacità progettuali, coraggio nella costruzione dei soggetti collettivi, protagonisti di un percorso di riforme necessario ed impegnativo.

Il primato della libertà positiva come valore di riferimento deve poter sviluppare tutte le conseguenze pratiche attraverso alcune fondamentali scelte che rovesciano gli attuali rapporti:

- la "centralità" del cittadino rispetto alle istituzioni;
- il "primato" della persona rispetto allo Stato (che è alla base del vero federalismo);
- il "governo dal margine" del mercato;
- la "socialità" (risorsa scarsa e necessaria), come produzione sociale;
- il "progetto" come cultura di governo e fattore aggregante nel sistema politico.

Una rinnovata classe dirigente non deve lasciare alle nuove generazioni soltanto richieste da avanzare, rimpianti per occasioni perdute, assenza di prospettive; deve invece legare le nuove energie di una democrazia ad un "progetto" per il quale battersi, ed al quale valga la pena dedicare una parte della propria vita.

Obiettivi lontani ed una utopia generale sono necessari ma non bastano: serve una prospettiva che sia legata alla comunità in cui si vive, al territorio che si abita, al lavoro che si svolge; si deve voler costruire una identità culturale ed economica, che possa pensare di poter agire in questa parte del mondo, fra i protagonisti della storia nel secolo che sta venendo. E nel costruire questa realtà dare un significato alto e nuovo alla propria vita.

Una nuova classe dirigente deve saper proporre un vero e forte patto fra generazioni, tale da suscitare energie e passioni civili.

Il nucleo familiare, la comunità primaria di appartenenza, sono mattoni necessari ma non sufficienti a costruire l'identità di cui abbiamo bisogno per vivere pienamente il nostro tempo. Occorrono identità collettive, sufficientemente ampie e consistenti da essere protagoniste nell'età della globalizzazione; ma anche di dimensioni tali da consentire all'individuo la visibilità dell'orizzonte ideale e pratico che ne segna i confini.

Una identità "locale", quindi che abbia radici forti nelle tradizioni delle comunità e del territorio; ma che sia anche capace di costruire il suo futuro scegliendo fra le informazioni, stimoli, occasioni, risorse che il sistema di cui fa parte e le condizioni della globalità mettono a sua disposizione.

La libertà positiva è anche un programma di vita.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

*Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo*

*(Da restituire all'Archivio Legislativo - Palazzo Madama)*

n. 1

Maggio 1999

**Desidero ricevere i seguenti documenti:****ATTIVITA' DEL SENATO**

Attività del Senato - Dati statistici -  
(1° gennaio - 31 marzo 1999)

A cura del servizio Affari Generali  
Aprile 1999

**CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI**

Doc. XV, n. 172.

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.)  
(Esercizi 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997)

**DIFENSORE CIVICO**

Doc. CXXVIII, n.2/3

Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Veneto  
(Anno 1998)

**DIFENSORE CIVICO**

Doc. CXXVIII, n.2/7

Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Sardegna  
(Anno 1998)

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama  
Pagina 1

**Desidero ricevere i seguenti documenti:**

## ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Elezioni del Presidente della Repubblica  
I datiA cura del servizio Affari Generali  
Marzo 1999

## I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI

I referendum popolari abrogativi  
I datiQuaderno delle informazioni parlamentari  
Servizio degli Affari Generali  
Aprile 1999

## INDAGINE CONOSCITIVA

Doc. XVII, n. 11

Documento approvato dalla XI Comm. a con-  
clusione dell'indagine conoscitiva sulla  
adeguatezza qualitativa e quantitativa  
dei "Medici competenti" ai fini della  
piena attuazione del D. Legs. n. 626 del  
19 settembre 1994.

## SERVIZI IDRICI

Doc. CXII, 3

Relazione sullo stato dei servizi idrici  
in Italia. (Anno 1998)

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti  
e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

**Desidero ricevere i seguenti documenti:**

<p>SOCIETA' RISTRUTTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Doc. CXXIV, n.2</p> <p>Relazioni sull'attività svolta dal Comitato di liquidazione della società ristrutturazione elettronica S.p.a. (Rel) (1° Aprile 1997 - 31 marzo 1998)</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<p>STATUTO PARTITI POLITICI</p> <p>Dossier del Servizio Studi n. 494.</p> <p>Lo "statuto dei partiti politici" nella legislazione di alcuni paesi dell'Unione europea.</p>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

**Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama**  
 Pagina 3

**RELAZIONE GENERALE** sulla  
Situazione Economica del Paese - 1998

**Vol. I, II e III**

**A.S. 3819:**

**Disposizioni per l'attuazione dell'art.  
68 della Costituzione**

**Scheda di lettura**

**Dossier del Servizio Studi n. 492**

**Schema di testo unico delle disposizioni  
legislative in materia di beni culturali e  
ambientali.**

**Riferimenti normativi**

**Dossier del Servizio studi del Senato e  
della Camera n. 495**

**Doc. IV, n. 4**

**Domanda di autorizzazione  
all'esecuzione dell'ordinanza di  
custodia cautelare in carcere emessa  
dal giudice per le indagini preliminari  
e di autorizzazione all'utilizzo di  
intercettazioni di conversazioni  
telefoniche, dei confronti del Senatore  
Giuseppe FIRRARELLO**

**Trasemessa il 26.4.1999**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO STAMPA

Roma, 5 maggio 1999

### COMUNICATO STAMPA

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi una delegazione dei 190 parlamentari della maggioranza che gli hanno presentato un appello volto a "fermare la guerra, fermare le bombe e, al pari tempo, i massacri nel Kosovo".

Nel corso del lungo, franco e - a tratti - anche appassionato confronto, il Presidente D'Alema ha sottolineato che la posizione del Governo ha mantenuto saldamente e costantemente l'intreccio tra l'adesione all'intervento militare della Nato nei confronti dell'aggressione da tempo perpetrata contro le popolazioni del Kosovo, la promozione di ogni azione necessaria a fronteggiare l'emergenza umanitaria e ad assistere la massa crescente di profughi, lo sviluppo della ricerca delle condizioni per una soluzione politica e diplomatica in grado di garantire la contestualità tra l'avvio del ritiro delle forze militari e paramilitari massicciamente dispiegate dalle autorità serbe nel Kosovo, la cessazione dei bombardamenti e lo schieramento di una forza internazionale in grado di garantire il rientro dei profughi nella loro terra, la sicurezza e la convivenza nella regione.

Nel dare atto alla delegazione dei 190 parlamentari della lealtà del sostegno al Governo, il Presidente del Consiglio ha manifestato la ferma volontà di sviluppare l'azione umanitaria che coinvolge tanta parte dell'opinione pubblica nazionale.

Il Presidente D'Alema ha confermato di escludere l'opzione di un intervento militare di terra, giudicando sciagurata l'ipotesi che siano viceversa le autorità di Belgrado a puntare su una tale escalation del conflitto. D'Alema ha, altresì, ribadito che da parte italiana, nessuna strada è rimasta inesplorata per favorire, in costante collegamento con gli alleati, una soluzione politica e diplomatica per fermare una volta per tutte la tragedia umanitaria del Kosovo e costruire una prospettiva stabile di pace per i Balcani. In questo senso muove la piena adesione del Governo all'appello lanciato dal Segretario generale dell'ONU Kofi Annan, il cui

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO STAMPA

ruolo resta essenziale, e l'attivo impegno perché la prossima riunione dei ministri degli Esteri del G-8 possa segnare l'inizio di un nuovo e proficuo percorso negoziale, anche grazie agli elementi acquisiti dall'inviato speciale russo Victor Chernomyrdin nel corso delle sue recenti missioni.

Il Presidente D'Alema ha insistito sui dati di movimento che si registrano sullo scenario del conflitto, rilanciando la speranza che possano presto maturare novità significative. Nel condividere le ragioni che ispirano la richiesta di una tregua, il Presidente del Consiglio ha però escluso che questa possa passare attraverso una interruzione unilaterale dei bombardamenti. Il Governo, coerentemente con le responsabilità assunte di fronte al Parlamento, raccoglie la sollecitazione a un impegno attivo e anche a un contributo creativo perché l'obiettivo della pace possa essere presto raggiunto.

15,30

pe

199

**ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT**

DE MARTINO Francesco Marco  
  
VIA MANZONI 52  
  
80123 NAPLES  
  
Italy

Dear Sir or Madam,

We are pleased to acknowledge receipt of your proposal entitled :

**CRIMINAL LIABILITY IN COMPLEX BODIES**

This proposal has been given the following reference number :

**MCFI-1999-01047**

You are kindly requested to quote this reference number in all correspondence relating to this proposal.

After a check for eligibility, your proposal will be examined by independent scientific experts. The results of the final evaluation will be communicated to you in due course.

On behalf of the Commission, we would like to thank you for your proposal and your interest in the MARIE CURIE FELLOWSHIP Scheme.

Yours faithfully,

Proposal received on **28/05/1999**

EUROPEAN COMMISSION  
RESEARCH DIRECTORATES GENERAL  
Marie Curie Individual Fellowship Proposal  
V Programma quadro 1998-2002

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

Proponente DE MARTINO Francesco Marco  
via Manzoni 52, I-80123 Napoli

Titolo della proposta: CRIMINAL LIABILITY IN COMPLEX BODIES

La proposta è stata ricevuta dalla Commissione il 28 maggio 1999 ed ha ricevuto il seguente numero di registrazione MCFI-1999-01047



*Camera dei Deputati*

194

Roma, 6 maggio 1999

Ai deputati e senatori  
della Maggioranza  
SEDE

Care colleghe, cari colleghi,

in riferimento all'incontro dei 190 deputati e senatori firmatari dell'appello per la pace, tenuto ieri con il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, vi inviamo, per conoscenza il testo del Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio e il Comunicato Stampa dei 190 firmatari l'appello.

Cordialmente

Giovanni Bianchi  
Gloria Buffo  
Maura Cossutta  
Famiano Crucianelli  
Giuseppe Fioroni  
Paolo Galletti  
Domenico Lucà  
Federico Orlando  
Piero Ruzzante

COMUNICATO STAMPA

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi, dalle ore 12 alle ore 14, l'incontro tra il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema e una rappresentanza dei 190 parlamentari della maggioranza, che ha illustrato le ragioni e i contenuti dell'appello per la pace.

E' stato apprezzato l'impegno del Governo volto alla ricerca di una soluzione politica del conflitto e la concretezza e la tempestività dell'aiuto ai profughi kosovari.

I parlamentari hanno ribadito:

1. l'esclusione totale della soluzione militare e dell'intervento di terra;
2. la necessità di una tregua per dare forza alla soluzione negoziale del conflitto, attraverso l'intervento delle Nazioni unite;
3. la necessità di continuare l'impegno umanitario verso i profughi, anche attraverso l'accoglienza e il coinvolgimento degli Enti locali, come hanno proposto le associazioni direttamente impegnate nell'assistenza ai profughi;
4. il dovere di rispettare tutte le popolazioni civili coinvolte.

Il Presidente del Consiglio ha illustrato le scelte del Governo, innanzitutto verso l'intensificazione dell'impegno umanitario, anche con l'accoglienza dei profughi nel nostro territorio. Ha condiviso l'esclusione dell'intervento di terra ed ha sottolineato l'obiettivo di perseguire la ricerca di una soluzione politica, che passi attraverso la riunione dei Ministri degli esteri dei Paesi del G 8, il coinvolgimento diretto dell'ONU e la pressione politica e diplomatica verso Belgrado.

Ha aggiunto che possono intervenire, anche presto, novità di grande rilevanza e che il Governo sta lavorando per creare le condizioni per arrivare ad una tregua.

I parlamentari, al termine del colloquio, hanno registrato positivamente la consonanza sul rifiuto della guerra di terra e sull'impegno verso i profughi.

Hanno altresì ribadito che la sospensione dei bombardamenti è utile e possibile per facilitare la soluzione politica del conflitto ed hanno chiesto fermamente al Governo di esercitare ogni pressione perché la controversia sia trasferita in sede ONU.

Rimarrà aperto il confronto con Palazzo Chigi, anche alla luce delle possibili novità che si potranno registrare al vertice del G8 ed in sede ONU.

E' convocata per stasera l'Assemblea dei 190 parlamentari.

37.  
ROMA giovedì, 28 ottobre 1999 ORE 10  
nella Sala del Refettorio di Palazzo S. Macuto in via del Seminario, 76

Pio MARCONI, Claudio PETRUCCIOLI, Luciano PELLICANI,  
Giuliano PISAPIA, Giulio TREMONTI

discuteranno di  
SINISTRA DELLE LIBERTA' E LIBERTA' POSITIVA  
Idee per un'altra cultura politica

Introduce  
Claudio SIGNORILE

tutti gli interventi sul sito interattivo internet [www.sinlib.org](http://www.sinlib.org)

Signature :

197

198

## CONTRIBUTO DEL SENATORE BESOSTRI ALLA DISCUSSIONE DEL GRUPPO SUL GOVERNO D'ALEMA

### GRANDI SPERANZE E ORDINARI TIMORI

La fiducia al Governo D'Alema pone fine ad una grave incertezza sulla fine anticipata della XIII Legislatura.

Se ciò fosse avvenuto sarebbe stato un evento traumatico per le nostre istituzioni e ciò indipendentemente dell'esito delle elezioni.

Quattro elezioni anticipate nell'arco di sei anni non sono un segno di rispetto della volontà degli elettori, bensì di instabilità delle istituzioni, con il rischio di aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti della stessa democrazia.

I guasti del ricorso anticipato alle urne sono particolarmente visibili nell'ottica delle organizzazioni internazionali, come la mia esperienza nel Consiglio d'Europa e nell'Unione Europea Occidentale mi ha permesso di verificare.

Il Governo Prodi, con l'entrata nell'Euro e l'assunzione di responsabilità diretta in scenari di crisi come l'Albania, aveva aumentato il prestigio internazionale dell'Italia. Tale prestigio sarebbe stato liquidato e avremmo avuto gli effetti negativi del ricorso all'esercizio provvisorio sugli investimenti e sull'occupazione.

Un governo tecnico e istituzionale avrebbe potuto porre rimedio al problema tecnico dell'approvazione della legge finanziaria, ma politicamente avrebbe avuto lo stesso significato del ricorso ad elezioni prima del semestre bianco: un'incapacità dichiarata di assicurare una risposta politica alta ai problemi del Paese.

Non credo in una democrazia in un grande paese senza partiti od addirittura contro i partiti.

La tentazione è forte ed è alimentata dalla stampa e, spero inconsapevolmente, dalle critiche alla partitocrazia, rismutate proprio in occasione della formazione del Governo D'Alema.

Con la stessa fermezza con la quale ci si deve opporre alla democrazia senza partiti occorre dire che i partiti come realmente esistenti sono tra le cause efficienti della polemica antipartitocratica.

Tra i partiti come sono e come dovrebbero essere vi è la stessa differenza tra il socialismo ed il real-esistierende Sozialismus, cioè l'esperienza storica dei regimi comunisti: non un semplice scarto tra mondo ideale e mondo reale, ma aperta contraddizione.

Né vale contrapporre, nel rapporto tra partiti e governo, Prodi e D'Alema.

Prodi quale penultimo Primo Ministro non è stato designato da primarie, ma da segretari di partito. Ha formato il Governo non per investitura popolare diretta, ma grazie ad una maggioranza parlamentare, cui non rispondeva alcuna maggioranza di elettori.

Se si parla di tradimento della volontà degli elettori, ciò in teoria potrebbe solo essere imputato a Bertinotti. Una tale accusa, peraltro, deve ignorare che Rifondazione non faceva parte dell'Ulivo, né della coalizione elettorale di Governo (Ulivo +Rinnovamento Italiano).

Un puro governo dell'Ulivo non disponeva e non dispone quindi né di una maggioranza di elettori, né di una maggioranza parlamentare omogenea.

La nuova maggioranza comprende avversari della coalizione precedente, eletti nelle liste del Polo (ed anche qualcuno eletto sotto la bandiera dell'Ulivo che ha votato la sfiducia a Prodi in modo determinante), ma altresì una parte di Rifondazione.

Se i voti di comunisti erano buoni per la fiducia a Prodi, anzi talmente essenziali da pagare il prezzo di una scissione, non si vede per quale ragione non si debbano considerare politicamente rilevanti nella valutazione del nuovo governo.

Come recita un detto russo, "non ci sono problemi insolubili, ma soltanto decisioni sgradevoli".

La sinistra doveva scegliere se restare paralizzata dalla nostalgia per un governo sfiduciato su propria iniziativa o tentare una risposta.

L'approvazione della Finanziaria, il rilancio degli investimenti e dell'occupazione, la riforma in senso maggioritario della legge elettorale e le riforme costituzionali dell'elezione diretta del Capo dello Stato e sull'assetto federalista sono obiettivi qualificanti e nell'interesse del Paese, non sono tuttavia sufficienti per una sinistra che, per espandersi, oltre che degli interessi nazionali, dovrebbe essere espressione di reali forze sociali.

Questo è uno dei nodi, perché una sinistra riformista deve tutelare sia gli strati più deboli della società, che quelli più innovatori e dinamici, in poche parole i progressisti, in un ambito di valori comuni di equità, solidarietà e libertà.

Qui non ci siamo ancora, perché partiti oligarchici e basati di fatto sulla cooptazione, per quanto sia illuminata la loro guida, giuste le intuizioni ed abile la tattica politica, non sono uno strumento valido.

La formazione del governo non è in contraddizione con un rinnovato ruolo di iniziativa politica della sinistra, sempre che essa sappia risolvere alcuni nodi.

Nell'economia di questo scritto si può accennare soltanto ad alcuni di essi:

- 1) rapporti fra partito, gruppi parlamentari e governo. I rapporti sono fluidi con il centro di potere che si colloca nel Partito quando si tratta di convincere i gruppi parlamentari, per poi trasferirsi nel governo per avere gruppi e partito docili ed appiattiti;
- 2) rapporti tra partito e rappresentanze istituzionali. Se si vuole dare preminenza assoluta al partito occorre tornare ad un sistema elettorale basato su liste e perciò più logicamente proporzionale. Un sistema maggioritario richiede criteri di selezione delle candidature non arbitrari e valorizzazione del ruolo degli eletti;
- 3) rapporti tra partito e formazioni sociali. Un partito di sinistra riformista non può pretendere di rappresentare oggettivamente i propri referenti, ma spetta ad essi di riconoscersi nell'azione del partito; ciò è possibile soltanto se il partito diventa un canale di espressione e partecipazione degli individui e delle formazioni sociali, cui essi partecipano.

Grandi su quest'ultimo punto sono le preoccupazioni perché la spinta alla creazione di un moderno soggetto politico italiano, pienamente integrato nel socialismo democratico europeo, pare essersi esaurita prima ancora di aver prodotto un qualche effetto ed uno dei suoi più convinti sostenitori (l'unico?), il segretario del PdS D'Alema, è destinato ad altri compiti prioritari.

La nuova formazione dei DS deve avere come obiettivo di recuperare elettoralmente ed organizzativamente l'area laico - socialista, che era una delle componenti essenziali della sinistra, altrimenti continuerà a viaggiare intorno al 20%, cioè senza una reale prospettiva maggioritaria. Questo obiettivo va perseguito con la politica e non tanto con l'inclusione o l'esclusione di rappresentanti di questa area nel governo.

Gli esponenti dell'area laica e socialista devono avere a loro volta molto chiaro il fatto che non è attraverso i simboli graziosamente concessi, che possono aspirare ad un ruolo attivo nella costruzione di una nuova sinistra. Non è più tempo di gruppetti chiusi ed autoreferenti.

Con una bella espressione di Pierre Mauroy, Presidente dell'Internazionale Socialista, i socialisti devono essere gli eredi dell'avvenire, non di un glorioso passato.

Sarà possibile? O la presenza incombente di Cossiga parizzerà tutta la nostra attenzione ed incancrenerà il dibattito tra favorevoli e contrari alla partecipazione al governo dell'UDR?

Bisogna affrontare un dibattito di fondo e non tanto in nome di uno sterile realismo "turarsi il naso" o rifugiarsi nel "malpancismo".

Più che degli alleati di governo dovremmo preoccuparci di noi stessi. I giochi sono aperti, perché come diceva, con serena saggezza cinese, il compagno Ciu-enlai "si può dormire nello stesso letto, ma avere sogni diversi".

Roma, 23 ottobre 1998

Sen. Felice Besostri

Ai Compagni  
del Gruppo DS

Roma, 23-10-1998

Cari Compagni,

in vista della riunione dei Gruppi parlamentari di Mercoledì  
21 mi ero preparato ad intervenire.

La riunione dei Gruppi è stata disdetta ed anche quella del solo Gruppo del Senato, sostituita da una più intima riunione del Comitato Direttivo in regime di prorogatio.

Avevo anche indossato una squillante cravatta rossa, che ho riposto insieme con la traccia del mio intervento.

Conscio dei problemi del Paese parteciperò al voto di fiducia con una cravatta più sobria, più adatta ad un Governo di coalizione.

Per una dolorosa ricorrenza familiare non potrò partecipare alla riunione del Gruppo di Lunedì; Vi invio perciò il testo del mio intervento, che, essendo scritto, non tiene conto degli ordinari limiti di tempo.

Cordialmente.

sen. Felice Besostri



SEN DE MARTINO FRANCESCO  
CASELLA

*San Felice Benedetto*

17:16 21-04-99

202

ZCZC

ADN0379 5 POL 0 R01

**EUROPEE: 83% EX ELETTORI PSI RIVOTEREBBE SOCIALISTA =  
I RISULTATI SONDAGGIO DE 'L'OPINIONE'**

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - L'83% degli elettori milanesi che avevano votato Psi nel '92, voterebbe ancora socialista alle prossime elezioni europee. Questo e' il dato piu' significativo che emerge da un sondaggio commissionato dalla redazione milanese del quotidiano L'Opinione delle liberta'. L'indagine e' stata effettuata dall'Istituto di ricerca sociale della Consulting Unit che ha contattato telefonicamente, tra lunedì 19 e martedì 20 aprile, 500 persone simpatizzanti del vecchio Psi e che hanno dichiarato di avere votato il partito del garofano nel '92.

Ma a che condizioni gli elettori del campione sarebbero disposti a votare ancora socialista alle prossime elezioni europee del 13 giugno? Per il 64% del campione la lista socialista dovrebbe essere autonoma e unitaria rispetto alle attuali correnti dello Sdi di Boselli, del P.S. di De Michelis e dei Laburisti di Spini. Il 12% desidera una lista che fa parte del Centrosinistra, mentre il 7% si schiererebbe all'interno del Polo delle Libertà'.

(Red/Lr-Pe/Adnkronos)

21-APR-99 17:16

NNNN

**Il Consiglio superiore della magistratura: funzioni e composizione.**

Il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) è l'organo di autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali. Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari. I magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo.

Il C.S.M. è attualmente composto da *trentatré* membri, vale a dire:

- il Presidente della Repubblica, che lo presiede;
- il primo presidente della Corte di cassazione;
- il procuratore generale della Corte di cassazione;
- dieci componenti di nomina parlamentare (cosiddetti "laici");
- venti componenti eletti dai magistrati (cosiddetti "togati").

La Costituzione (art. 104) prevede che il Presidente della Repubblica, il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di cassazione siano componenti "di diritto" del Consiglio, limitandosi per il resto a disporre che gli altri componenti siano eletti per *due terzi* da tutti i magistrati

ordinari tra gli appartenenti alle varie *categorie* (cfr. *infra*), e per *un terzo* dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge, inoltre, un vicepresidente tra i membri designati dal parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica *quattro anni* e non sono immediatamente rieleggibili.

Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come

sono eletti. La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata. Nella prima versione si prevedevano 21 membri elettivi (14 togati e 7 laici). Dal 1975 il numero dei membri elettivi è stato fissato - come detto - in 30 (20 togati e 10 laici).

Il progetto di legge costituzionale adottato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (Commissione "D'Alema") ha previsto che il Consiglio superiore della magistratura ordinaria sia composto di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri. E' previsto, inoltre, che i componenti di ciascuna sezione - il cui numero è determinato dalla legge - siano eletti per tre quinti dai giudici e, rispettivamente, dai pubblici ministeri, e per due quinti dal Senato.

**Servizio Studi**



*Dello Studio pubblico detto della Sapienza.*

**Nota Breve n. 2 - luglio 1998**

**L'elezione dei dieci membri "laici".**

La legge n. 195 del 1958 dispone che i dieci membri "laici" siano eletti dal parlamento in seduta comune con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei *tre quinti* dei componenti l'assemblea. Dopo il secondo scrutinio, è invece sufficiente la maggioranza dei *tre quinti* dei votanti. Il parlamento in seduta comune si è riunito per il rinnovo dei dieci membri "laici" del Consiglio

in carica nei giorni 24 giugno, 1 e 7 luglio, senza che alcuno sia risultato eletto.

Sia per i membri "laici" che per quelli "togati", le elezioni per il rinnovo hanno luogo entro tre mesi dalla scadenza del precedente Consiglio.

**L'elezione dei venti membri "togati".**

Il vigente sistema per l'elezione dei venti membri "togati" del C.S.M. - con il

## L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

quale si sono svolte, oltre alla recente consultazione del 5 e 6 luglio 1998, anche le elezioni del 1990 e del 1994 - è quello risultante dalle modifiche introdotte con legge 12 aprile 1990, n. 74.

Votano tutti i magistrati, compresi gli uditori giudiziari con funzioni che abbiano già preso possesso dell'ufficio. Sono votati i candidati appartenenti alle varie "categorie" previste dalla legge. In sostanza, oggi sono previste - per effetto delle modifiche introdotte con la legge n. 655 del 1985 - due categorie di eleggibili (v. riquadro):

- *due* membri sono eletti tra i *magistrati di cassazione* con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità nell'ambito di un *collegio unico nazionale*;
- *diciotto* membri sono eletti tra i *magistrati che esercitano funzioni di merito* sulla base di quattro *collegi territoriali*, di ampiezza in linea di massima omogenea (ciascuno conta circa 1500/2000 magistrati elettori), dei quali i primi due eleggono quattro membri ed il terzo e il quarto cinque membri ciascuno (4 + 4 + 5 + 5 = 18).

### I collegi

I quattro collegi sono costituiti distribuendo mediante estrazione a sorte i 26 distretti di Corte d'appello. Dunque la composizione dei collegi varia da elezione ad elezione ed il sistema impedisce che si consolidino collegi riferiti ad aree geografiche omogenee (ad es., il nord, il sud, il centro, le isole). I quattro maggiori distretti (Milano, Roma, Napoli e Palermo) devono far parte di collegi diversi.

Alle elezioni del 5 e 6 luglio i collegi territoriali sono stati così costituiti:

- *Collegio 1:* distretti di Milano, Trento, Firenze, Cagliari e Catanzaro;
- *Collegio 2:* distretti di Napoli, Bologna, Lecce e Potenza;
- *Collegio 3:* distretti di Roma, Torino, Ancona, Campobasso, Bari e Salerno;
- *Collegio 4:* distretti di Palermo, Genova, Brescia, Venezia, Trieste, Perugia, L'Aquila, Reggio Calabria, Catania, Messina e Caltanissetta.

In ciascun collegio votano i magistrati di merito appartenenti ai distretti in esso compresi. I magistrati di cassazione sono

assegnati con sorteggio ai quattro collegi territoriali, in modo che il numero di elettori attribuito a ciascun collegio sia più o meno lo stesso.

### Le liste

Alle elezioni - sia nel collegio unico nazionale, sia nei collegi territoriali - possono concorrere *liste di candidati*. Al pari che nelle passate consultazioni del 1990 e del 1994, anche nelle elezioni del 5 e 6 luglio sono state presentate quattro liste: *Unità per la Costituzione, Magistratura democratica* (con candidati indipendenti di *Impegno per la legalità*), *Magistratura indipendente, Movimento per la giustizia-Proposta '88* (cosiddetti *Movimenti riuniti*).

Ciascun magistrato (di cassazione o di merito) riceve due schede: nel collegio nazionale si vota per uno dei candidati; nel collegio territoriale si vota per una lista e si può esprimere una preferenza.

*La legge n. 195 del 1958 - riprendendo analogo distinzione contenuta nella l. 24 maggio 1951, n. 392 - distingueva tre "categorie" di magistrati che potevano essere votati: i magistrati di tribunale, di appello e di cassazione. La legge n. 695 del 1975 chiarì che i posti riservati ai magistrati di cassazione potevano essere assegnati anche a chi avesse conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitasse in concreto le funzioni di cassazione. La Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità di tale norma con la sentenza n. 87 del 1982, affermando che, pur non potendo i componenti togati del Consiglio ritenersi rappresentanti delle categorie di appartenenza, ciò non toglie che talune deliberazioni del collegio riguardino singole categorie di magistrati, alle quali si riferisce la norma costituzionale. In definitiva, la Corte ha ritenuto che - pur rientrando la materia nelle scelte discrezionali del legislatore ordinario - l'art. 104 della Costituzione esclude che la componente "togata" del Consiglio possa essere eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, che neghi distinto rilievo ad un'articolazione per categorie.*

## L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

### L'attribuzione dei seggi.

L'attribuzione dei seggi avviene su base *proporzionale*.

Per *l'elezione dei due magistrati di cassazione*, si sommano i voti conseguiti da ciascuna lista (*cifra elettorale*). Successivamente si divide la cifra elettorale più alta per due, quanti sono i seggi (*quoziente elettorale*). A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente base è contenuto nella cifra elettorale di lista.

Ad esempio, se le liste in competizione sono tre e la lista A ha ottenuto 3500 voti, la lista B 2800 voti e la lista C 1200 voti, il quoziente elettorale è  $3500:2=1750$ . In questo caso, i due seggi sono ripartiti tra le liste A e B, le sole che raggiungono il quoziente di 1750.

Nei *collegi territoriali*, si sommano i voti ottenuti da tutte le liste (*cifra elettorale*), poi si dividono per i seggi (*quoziente elettorale*). Anche qui a ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra elettorale di lista, con lo sbarramento del 9% dei suffragi sul totale nazionale dei votanti. I candidati risultano eletti in ordine di preferenza.

*La legge del 1958 adottò un sistema di tipo maggioritario a scrutinio individuale. Tale sistema fu modificato dalla legge n. 1198 del 1967, che prevedeva due fasi, la prima di designazione dei candidati (una sorta di "primarie") e la seconda di elezione vera e propria tra i candidati designati. La legge n. 685 del 1975 introdusse, infine, il sistema proporzionale di liste concorrenti in un collegio unico nazionale, con una soglia di sbarramento del 6% dei votanti.*

I seggi non attribuiti con questo sistema, sono assegnati - via via - alle liste con i maggiori resti poi a quelle con la maggiore cifra elettorale e, infine, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

Ad esempio, se in un collegio elettorale con quattro seggi la lista A ottiene 1000 voti, la lista B 700 voti e la lista C 300 voti, il quoziente è pari a  $2000 : 4 = 500$ . In questo caso, alla lista A (la cui cifra elettorale di 1000 contiene due volte il quoziente di 500) sono attribuiti due seggi, alla lista B (la cui cifra elettorale di 700 contiene una sola volta il quoziente) un seggio; il restante seggio è, invece, attribuito alla lista C, che vanta i più alti resti (300, contro i 200 della lista B e nessun resto della lista A).

### Le elezioni del 5 e 6 luglio 1998

Sulla base dei dati attualmente disponibili, hanno votato circa 6900 magistrati su più di 8000 aventi diritto. Complessivamente i candidati erano 77 (47 giudici e 30 pubblici ministeri), di cui 15 donne. Dei venti eletti 9 sono pubblici ministeri (5 nel 1994); sono risultate, inoltre, elette 3 donne (nessuna nel 1994). Per quanto riguarda il riparto dei seggi tra le varie liste, la consultazione ha dato i seguenti risultati:

- *Unità per la Costituzione* ha ottenuto, come nel 1994, 8 seggi;
- *Magistratura democratica* conferma i 5 seggi ottenuti nel 1994;
- *Magistratura indipendente* guadagna un seggio rispetto al 1994, passando da 3 a 4;
- *Movimenti riuniti* perde un seggio rispetto al 1994, passando da 4 a 3.

### Le proposte di riforma del sistema elettorale.

Il dibattito sul sistema elettorale del C.S.M. è stato sempre vivo, come è dimostrato anche dai

successivi interventi legislativi che si sono succeduti in tale materia (v. riquadro).

Attualmente la Commissione giustizia del Senato ha all'esame alcuni disegni di legge, che propongono ora l'introduzione di alcune razionalizzazioni al vigente sistema proporzionale (AS 3154, Fassone ed altri); ora la modifica del sistema elettorale in senso maggioritario (AS 1283, Danieli; AS 3089, Zecchino ed altri); ora l'adozione di un sistema proporzionale a collegi plurinomiali, nel quale è data la possibilità all'elettore di far "pesare" le proprie preferenze in un determinato ordine (AS 3138, Pera ed altri).

**L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**I Consigli superiori della magistratura in altri Paesi europei.**

Francia. Il *Consiglio superiore della magistratura*:

• è diviso in due formazioni, una competente per la magistratura giudicante ed una per la magistratura requirente;

• ciascuna formazione è composta da dodici membri, due di diritto (il Presidente della Repubblica ed il Ministro guardasigilli); quattro fissi, che cioè siedono in entrambe (un consigliere di Stato e tre personalità designate dalle supreme cariche dello Stato); e sei membri eletti dai magistrati (cinque magistrati giudicanti ed uno della procura per la prima formazione e cinque magistrati della procura ed un magistrato giudicante per la seconda). Un recente progetto di legge costituzionale di iniziativa governativa, già approvato in prima lettura dall'Assemblea Nazionale il 3 giugno 1998 e modificato dal Senato il 24 giugno successivo, prevede che delle due distinte formazioni del Consiglio (l'originaria proposta governativa, approvata dall'Assemblea Nazionale, prevedeva l'unificazione delle due formazioni con prevalenza dei membri laici) facciano parte, oltre al Presidente della Repubblica ed al Ministro della giustizia, sei magistrati complessivamente (5 giudicanti e 1 requirente e viceversa) eletti dalle diverse categorie di magistrati, un consigliere di Stato e sei personalità, nominate (in numero complessivo di dieci per le due formazioni) in prevalenza dal Presidente della Repubblica e dai Presidenti delle due Camere. Nel complesso, dunque, il numero dei membri "laici" verrà ad essere superiore a quello dei membri "togati" (nove contro sei, per un totale di quindici membri per ciascuna formazione; tredici contro dieci, per un totale di ventitre membri nella formazione plenaria).

Spagna. Il *Consiglio generale del potere giudiziario* è presieduto dal presidente del Tribunale Supremo ed è composto da venti membri nominati per cinque anni dal

Re, a seguito di elezione da parte del Congresso dei deputati e del Senato. In particolare, ciascuna Camera elegge a maggioranza di tre quinti dei propri membri:

• quattro componenti del Consiglio tra avvocati o altri giuristi di riconosciuta competenza con almeno quindici anni di esercizio nelle rispettive professioni;

• sei componenti del Consiglio tra giudici e magistrati in servizio attivo, appartenenti alle diverse categorie giudiziali.

In Portogallo il *Consiglio superiore della magistratura* - che è organo di autogoverno della sola magistratura giudicante - è composto da diciassette membri:

• il Presidente del Supremo Tribunale che è membro di diritto;

• due membri nominati dal Presidente della Repubblica;

• sette membri designati dal parlamento;

• sette membri eletti dai magistrati.

Per la magistratura requirente è stato costituito un Consiglio superiore separato, composto in maggioranza da magistrati del pubblico ministero eletti.

In Grecia la composizione del *Consiglio superiore della magistratura* varia a seconda che tratti questioni attinenti alla magistratura civile, penale o amministrativa. Vi è in sostanza una pluralità di consigli, composti soltanto da magistrati scelti mediante sorteggio, le cui decisioni sono formalizzate con provvedimento del Presidente della Repubblica.

*A cura di  
Francesco De Santis  
(tel. 3539)*

*Per un approfondimento di quanto è qui solo sinteticamente accennato si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato n. 352, sulla riforma elettorale del C.S.M.*

## I REFERENDUM ELETTORALI

### La riforma elettorale del 1993

Con il referendum del 18 aprile 1993, il corpo elettorale ha a larghissima maggioranza deliberato l'abrogazione di alcune parti della legge elettorale del Senato. A seguito di quel referendum, che dava origine - in quel ramo del Parlamento - ad un sistema caratterizzato in senso fortemente maggioritario con una ridotta quota proporzionale, il Parlamento ha approvato le leggi nn. 276 e 277 del 1993, estendendo tale indirizzo anche alla Camera dei deputati. In questo caso, quindi, l'effetto del referendum - che aveva ad oggetto la legge elettorale di una sola Camera - si è esteso, attraverso l'intervento del legislatore, anche al sistema elettorale dell'altra Camera.

I due Testi Unici per l'elezione del Senato e della Camera prevedono ora una ripartizione dei seggi tra quote maggioritarie e quote proporzionali: i «seggi maggioritari» sono il 75% del totale (475 alla Camera, 232 al Senato), mentre il restante 25% dei seggi (155 alla Camera, 83 al Senato) viene assegnato con il sistema proporzionale.

### I dieci referendum elettorali pendenti

Negli ultimi mesi sono stati presentati alla Corte di cassazione 69 quesiti referendari: di questi, 10 hanno ad oggetto le leggi elettorali di Camera e Senato e si propongono, con modalità differenti, di rafforzare il carattere maggioritario. Nel paragrafo seguente si dà conto di tutte le dieci proposte referendarie attualmente depositate presso la Cassazione. Alcuni di essi hanno il medesimo testo (o un testo sostanzialmente equivalente): le proposte, sotto il profilo sostanziale sono pertanto solo sette. I quesiti sono raggruppati, per comodità di lettura, in tre categorie, a seconda dell'effetto che la loro eventuale approvazione avrebbe sul sistema

elettorale. Per ciascuno dei dieci quesiti, inoltre, si indicano la data e la pagina della Gazzetta Ufficiale (G.U.) dove è possibile leggere il testo integrale.

E' opportuno ricordare che i promotori «formali» (i cittadini che depositano il quesito) sono almeno dieci e che ad essi possono aggiungersi partiti o movimenti, o loro esponenti, in sostegno di questo o di quel referendum. Come è noto la stampa ha fatto riferimento al nome dei diversi sostenitori (provenienti da più schieramenti politici) per indicare la proposta - all'interno dei quesiti referendari riportati nel paragrafo «*d'uovo di Colombo*» - per la quale risulterebbe superato il limite delle 500.000 firme necessarie.

Va ancora osservato che gli effetti che

deriverebbero da alcuni referendum sono stati perseguiti anche attraverso la presentazione di iniziative legislative, anch'esse pendenti, talune di origine parlamentare, altre di origine popolare. Sul piano sostanziale l'iniziativa legislativa può anche essere ritenuta una via alternativa al raggiungimento degli obiettivi referendari (si veda quanto riportato da talune agenzie di stampa il 25 giugno u.s. sulla possibilità di introdurre l'abolizione dello scorporo per via parlamentare anziché tramite referendum). Sugli effetti formali del concorso

tra referendum ed iniziativa legislativa cfr. il paragrafo "Interventi legislativi prima e dopo il referendum".

#### 1. Il sistema maggioritario «puro»

Dei dieci quesiti referendari in materia elettorale quattro avrebbero per effetto l'attribuzione (in entrambe le Camere) di tutti i seggi con il sistema maggioritario, attraverso l'eliminazione della suddivisione tra «seggi maggioritari» e «seggi proporzionali» e delle norme che disciplinano l'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale. I quesiti

### Servizio Studi



*Dello Studio pubblico detto della Sapienza.*

**Nota Breve n. 3 - luglio 1998**

## I REFERENDUM ELETTORALI

sono stati proposti dalla lista Pannella e pubblicati nella G. U. n. 40 del 18 febbraio 1998 (pagg. 71 e 73) e nella G.U. n. 89 del 17 aprile 1998 (pagg. 27 e 30).

### 2. L'«uovo di Colombo»

Altri quattro quesiti - soprannominati dalla stampa come «l'uovo di Colombo», dal nome dell'estensore materiale - da un lato mantengono l'attribuzione con il sistema maggioritario del 75 % dei seggi, dall'altro modificano il sistema di assegnazione del restante 25%: i quesiti prevedono infatti l'abrogazione delle disposizioni che disciplinano l'assegnazione del 25%

dei seggi con il sistema proporzionale (ivi comprese quindi tutte le norme che prevedono - per la Camera - il doppio voto, le liste, il calcolo su base proporzionale, lo «scorporo», e - per il Senato - di quelle che prevedono i gruppi di candidati, il calcolo su base proporzionale, lo «scorporo»).

Come è noto, dopo l'assegnazione dei "seggi maggioritari", restano da attribuire in ogni regione (al Senato) e in ogni circoscrizione (alla Camera) i "seggi proporzionali". In caso di esito positivo della proposta referendaria, questi seggi verrebbero assegnati ai candidati - non eletti nei collegi uninominali - che abbiano ottenuto la migliore percentuale nella circoscrizione (o nella regione).

Ciò perché a seguito dell'abrogazione resterebbero in vigore nella legge elettorale della Camera solo quelle norme che prevedono questo meccanismo di attribuzione dei seggi, che attualmente opera solo nel caso in cui ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, e cioè in casi del tutto marginali. Lo stesso effetto viene conseguito, per il Senato, attraverso l'eliminazione di ogni

riferimento ai gruppi di candidati.

Due dei quesiti sono stati presentati dalla lista Pannella (G. U. n. 40 del 1998, pag. 73), ed uno dal patto Segni (G.U. n. 54 del 6 marzo 1998, p. 63): questo ha ad oggetto la

sola legge elettorale della Camera ed è di contenuto

sostanzialmente analogo a quello presentato dalla lista Pannella per la Camera. Un quesito corrispondente a quello presentato dal Patto Segni è stato ripresentato dalla lista Pannella (G.U. 17 aprile 1998, n. 89, p. 28).

### 3. L'abolizione dello "scorporo"

Due quesiti referendari propongono, in modo sostanzialmente analogo

tra loro, l'eliminazione del cosiddetto "scorporo" per la sola legge elettorale della Camera dei deputati.

Questo meccanismo è stato previsto nella riforma elettorale del 1993 come parziale mitigazione del carattere maggioritario del nuovo sistema elettorale: nell'assegnazione dei 155 "seggi proporzionali", infatti, le liste cui sono collegati candidati che hanno ottenuto il seggio nel collegio uninominale subiscono la sottrazione (lo "scorporo", appunto) di un certo numero di voti (vedi riquadro) dalla somma dei voti di lista ottenuti nella circoscrizione.

I due quesiti sono stati presentati dal senatore Passigli (G.U. n. 95 del 24 aprile 1998, p. 23).

### Le scadenze del procedimento referendario

Lo svolgimento del referendum abrogativo è disciplinato dalla legge n. 352 del 1970; le principali scadenze, successive al deposito dei quesiti presso la Cancelleria della Corte di cassazione, sono le seguenti:

*Nel sistema elettorale della Camera dei deputati il meccanismo dello "scorporo" opera nella fase del computo della cifra elettorale circoscrizionale delle singole liste; tale cifra concorre a determinare la cifra nazionale ed è alla base dei conteggi per l'attribuzione dei 155 "seggi proporzionali". Dopo aver conteggiato i voti conseguiti dalla lista in tutti i collegi della circoscrizione, vengono detratti dalla lista i voti ottenuti dal candidato eletto nel collegio uninominale strettamente necessari per battere il secondo classificato, ossia i voti del secondo classificato più un voto.*

*Ad esempio, se il candidato Primo, collegato alla lista A (30.000 voti di lista) ha conseguito il seggio in un collegio uninominale con 40.000 voti, battendo il candidato Secondo che ha ottenuto 20.000 voti, la lista A si vedrà scorporare dai propri 30.000 voti di lista in quel collegio 20.001 voti (uno più di quelli di Secondo), contribuendo con 9.999 voti (30.000-20.001) alla cifra elettorale circoscrizionale della lista A. In caso di più liste collegate lo "scorporo" avviene in proporzione al contributo di ciascuna lista all'insieme delle liste collegate.*

## I REFERENDUM ELETTORALI

- ◆ il *deposito delle firme* raccolte (non meno di 500.000) è effettuato *entro tre mesi* dalla data del timbro apposto sui fogli per la raccolta stessa e comunque *entro il 30 settembre*;
- ◆ segue la fase del *controllo di legittimità-regularità* delle richieste di referendum (numero delle firme, rispetto dei tempi, eventuale riformulazione del quesito, ecc.), che è svolta dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione: l'Ufficio centrale inizia la propria attività il *30 settembre* e la conclude *entro il 31 ottobre*; eventuali irregolarità possono essere sanate entro un termine, stabilito dall'Ufficio centrale e che non può superare il *20 novembre*. La decisione con ordinanza definitiva avviene *entro il 15 dicembre*;
- ◆ le richieste che l'Ufficio centrale abbia dichiarato legittime sono poi sottoposte al *controllo di ammissibilità* da parte della Corte costituzionale, che decide *entro il 20 gennaio*; la sentenza viene pubblicata *entro il 10 febbraio*;
- ◆ il referendum si svolge in una domenica compresa *tra il 15 aprile e il 15 giugno*;
- ◆ qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione – si ricorda che deve aver partecipato la maggioranza degli aventi diritto – il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta *abrogazione*; il decreto è immediatamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha *effetto dal giorno successivo*. Il decreto può ritardare l'abrogazione per un periodo *non superiore a 60 giorni*.

### I precedenti referendum elettorali

Oltre al referendum del 1993, c'è stato un precedente referendum elettorale nel 1991, avente ad oggetto la legge elettorale della Camera dei deputati e finalizzato alla riduzione delle preferenze da quattro ad una:

anche in quella occasione, come nel 1993, il corpo elettorale si è espresso a larghissima maggioranza a favore dell'abrogazione.

Altri quesiti sui sistemi elettorali delle Camere sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale, il cui orientamento in materia trova una sistematica formulazione nella sentenza n. 5 del 1995, con la quale sono

*Durante i lavori della Costituente era stato approvato un emendamento aggiuntivo che inseriva le leggi elettorali tra quelle che, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, non possono essere sottoposte a referendum; tale norma, peraltro, non fu riprodotta nel testo finale dell'articolo 75. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 1991 ha ritenuto che da tale circostanza non deriva l'inammissibilità di referendum in materia elettorale.*

stati dichiarate inammissibili due richieste di referendum volte ad abrogare la quota proporzionale e ad applicare il sistema maggioritario al totale dei seggi sia per la

Camera che per il Senato.

Richiamando la precedente sentenza n. 32 del 1993, la Corte ribadisce che l'ammissibilità è subordinata a due condizioni: da un lato, che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria; dall'altro che in caso di eventuale esito positivo del referendum, la normativa residua sia coerente e immediatamente applicabile, in modo da garantire la costante operatività dell'organo, anche nell'eventualità di inerzia legislativa.

Conseguentemente, nel 1995 i quesiti sono stati dichiarati inammissibili perché il sistema elettorale, dopo l'eventuale abrogazione derivante dal referendum, non sarebbe stato in grado di funzionare, essendo indispensabile una nuova determinazione dei collegi, che consenta di passare dagli attuali 475 (e 232) collegi ai 630 (e 315) necessari per eleggere il numero di deputati e di senatori previsto dalla Costituzione. Nello stesso senso si è espressa la Corte con la sentenza n. 26 del 1997.

### La concorrenza di più quesiti nella stessa materia

La presentazione di più quesiti referendari sulle leggi elettorali configura una potenziale "concorrenza" degli stessi, nel caso che più proposte superino i controlli previsti.

La legge sul referendum prevede che l'Ufficio centrale, ove rilevi eventuali uniformità o analogie di materia, provvede alla concentrazione delle richieste (ossia alla

## I REFERENDUM ELETTORALI

redazione di un unico quesito che accorpa più quesiti). Tuttavia è accaduto che più quesiti proponessero l'abrogazione parziale di una medesima legge con scopi differenziati o addirittura contrapposti; in casi del genere i quesiti non sono stati concentrati come, ad esempio, nel 1981 in materia di aborto e nel 1995 in tema di liberalizzazione delle rappresentanze sindacali.

*Per un approfondimento di quanto è qui solo sinteticamente accennato si rinvia al quaderno di documentazione n. 24 (sulla legislazione elettorale), e ai dossier del Servizio Studi del Senato n. 60 del 1993 (sugli interventi legislativi in materie oggetto di referendum e sui referendum dal 1975 al 1990), n. 49 del 1995 (sui referendum del 1995), n. 235 del 1997 (sui referendum del 1997), n. 339 del 1998 (sui primi referendum elettorali presentati nel 1998).*

### Interventi legislativi prima e dopo il referendum

La legge sul referendum stabilisce che, se le Camere abrogano, prima dello svolgimento del referendum, le disposizioni oggetto del referendum stesso, l'Ufficio centrale deve dichiarare la cessazione delle operazioni referendarie: in sostanza, il referendum non si svolge più. Nel 1978, la Corte costituzionale (con la sentenza n. 68) ha peraltro stabilito che, quando all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum si accompagna una nuova disciplina della materia, "senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative".

Quindi, se mentre è in corso il procedimento referendario il Parlamento abroga le disposizioni oggetto del quesito referendario, si possono dare tre diversi casi:

- abrogazione: il procedimento referendario viene interrotto perché viene meno l'oggetto del referendum stesso;
- abrogazione accompagnata da una nuova disciplina della materia che si dimostri fondamentalmente diversa rispetto alla previa regolamentazione: il procedimento referendario viene interrotto perché essendo realmente mutata la disciplina legislativa non è possibile presumere che i sottoscrittori abbiano implicitamente inteso sottoporre a referendum anche la nuova e diversa disciplina;
- abrogazione accompagnata da norme recanti innovazioni soltanto formali o di

dettaglio e non modifiche sostanziali: il procedimento referendario deve proseguire e il quesito referendario si "trasferisce" sulle disposizioni legislative, solo formalmente nuove.

Come si è detto, questo giudizio sull'"abrogazione sufficiente" spetta all'Ufficio centrale per il referendum.

Dibattuto è in dottrina il tema dei

limiti che il Parlamento incontrerebbe nel legiferare su una materia che sia stata oggetto di abrogazione ad opera di un referendum: in particolare, se vi sia, in questo caso, un vincolo politico e/o giuridico di rispetto della volontà popolare espressa dal referendum e - in caso positivo - quali siano i "confini" di tale vincolo. A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 32 del 1993 ha precisato che il legislatore può sempre "correggere, modificare o integrare la disciplina residua", purché non si abbia il ripristino, formale o sostanziale, della normativa abrogata dalla volontà popolare (v. anche sent. 468 del 1990).

L'art. 37 della legge n. 352 che prevede che l'effetto abrogativo possa essere ritardato per un termine non superiore a 60 giorni: la finalità della norma sarebbe appunto quella di consentire al Parlamento di disciplinare la materia. In più occasioni il Parlamento ha approvato leggi in materie sulle quali si era svolto un referendum con esito favorevole all'abrogazione, come - ad esempio - nel caso della responsabilità civile dei magistrati, del finanziamento pubblico dei partiti e della stessa legge elettorale, come ricordato all'inizio.

*A cura di  
Valeria Giammusso  
(tel. 3503)*

XIII Legislatura

Disegno di legge

**Riforma del sistema elettorale per l'elezione del Parlamento (3190)**

d'iniziativa dei senatori

Forcieri

-----  
-----  
-----  
-----

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

(N. 3190)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1998

Riforma del sistema elettorale per l'elezione del Parlamento

## Relazione

Questo disegno di legge si propone di riformare il sistema elettorale per l'elezione del Parlamento che, pur mutato nel 1993 con l'abbandono dello scrutinio di lista proporzionale che aveva caratterizzato il primo quarantennio repubblicano, non è finora riuscito a realizzare compiutamente l'obiettivo che, anche per dare seguito alla chiara volontà popolare emersa con il voto sul referendum del 18 aprile 1993, si perseguiva: aumentare la stabilità degli esecutivi, rafforzando il collegamento fra questi ultimi e l'espressione del corpo elettorale, riducendo la discrezionalità con cui i partiti politici traducevano nell'indirizzo politico della nazione il mandato ricevuto dagli elettori. Un più immediato rapporto tra eletti ed elettori - attraverso l'istituto del collegio uninominale - e una evoluzione in senso bipolare del sistema dei partiti - mediante l'uso della formula maggioritaria del turno unico, temperata dalla previsione di una quota di seggi da assegnare proporzionalmente - erano due passaggi funzionali a tale obiettivo.

Ora è il Parlamento che ha il compito di confermare e completare il carattere bipolare e maggioritario del nostro sistema istituzionale, l'unico in grado di assicurare stabilità ed efficienza alle istituzioni democratiche e permettere l'alternarsi di diverse coalizioni alla guida del Paese.

Con questa proposta si vuole altresì offrire un contributo alla discussione intorno a una possibile riforma del sistema elettorale, che è dai più ritenuta - pur non essendo tra le materie di competenza riservata della Commissione bicamerale - un indispensabile complemento di qualsiasi riforma costituzionale che riguardi la forma di governo.

Questo disegno di legge si ispira al modello noto come "francese", la cui struttura mira a introdurre con alcune modifiche, tra cui la più rilevante consiste nel continuare a prevedere che un certo numero di seggi (il 10%) sia assegnato in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito, a fini di temperamento del carattere maggioritario del sistema e di garantire il cosiddetto "diritto di tribuna" e la presenza in Parlamento anche alle forze politiche minori che non intendano far parte dell'una o dell'altra coalizione.

Il modello seguito continua a basarsi sul collegio uninominale, ma prevede un secondo turno eventuale, nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo, cui partecipano tutti i candidati che abbiano raggiunto una soglia minima percentuale di voti che in questo caso, si propone molto più bassa - il 6% - del modello francese, in quanto si ritiene il sistema a doppio turno già di per sé aggregante: la previsione di una soglia inferiore consente infatti di meglio tutelare il pluralismo politico ammettendo tutte le forze politiche che abbiano un minimo consenso elettorale a partecipare al secondo turno, e quindi anche alla possibilità di aderire alla

formazione di schieramenti politici omogenei nella fase delle trattative politiche che intercorrono tra i turni. Nel secondo turno elettorale prevale infine il più votato.

Si potrà così ottenere, senza imposizioni, ma per scelta degli elettori e degli stessi candidati, un incentivo a compattare i consensi e quindi, sostanzialmente, a ridurre il numero dei candidati che possono scegliere di ritirarsi ed indicare ai propri elettori il candidato "politicamente più vicino" da votare. Naturalmente, questi passaggi presuppongono una dinamica che:

- in prima battuta vede partiti, movimenti, gruppi liberi di competere alla pari e quindi di "misurarsi" nei confronti dell'elettorato, ciascuno con le proprie posizioni e rimarcando le differenze reciproche;
- in un secondo momento prevale invece l'accordo politico tra le formazioni più affini, operando una risistemazione dei partiti secondo uno schema bipolare.

Il vantaggio di questo sistema è di favorire le coalizioni, senza costringere innaturali unificazioni preventive. L'accordo politico nazionale che viene stretto in vista dei ballottaggi equivale infatti a presentare agli elettori un vero e proprio "patto di governo" sul quale questi possano pronunciarsi. Si anticipa quindi la fase della formazione delle maggioranze permettendo agli elettori di votare - dopo aver votato al primo turno ciascuno per il proprio partito di riferimento - per il governo del paese. Un altro vantaggio non secondario è poi che gli accordi politici che intervengono fra primo e secondo turno siano assunti sulla base di rapporti di forza realistici (perché stabiliti dagli elettori nel primo turno) e non prestabiliti a priori al momento di presentare le candidature e, soprattutto, che tali accordi siano sottoposti al giudizio degli elettori.

Il sistema, in Francia, ha garantito la sopravvivenza del pluralismo politico, ma al tempo stesso ha favorito la nascita di coalizioni organiche, favorendo quindi stabilità politica. Ai partiti spetta stringere gli accordi nazionali in vista dei ballottaggi e ciò permette di assegnar loro una funzione aggregante a carattere generale che evita il rischio del "notabilato".

Naturalmente, ogni modello richiede un adeguamento alle condizioni reali di un paese per essere inserito efficacemente.

Per questo, nella presente proposta, il "modello francese" è temperato dalla previsione di assegnare il 10% dei seggi con metodo proporzionale, secondo il sistema oggi in vigore per la quota proporzionale del Senato, con un particolare meccanismo di scorporo che favorisce le formazioni politiche minori nell'assegnazione di questi seggi.

Non è invece previsto un voto di lista, che oggi è previsto nel sistema elettorale della Camera, perché sarebbe una distorsione rispetto a un sistema in cui il pluralismo è già

garantito dal doppio turno "aperto" e dal recupero proporzionale.

- Viene inoltre previsto un meccanismo per consentire lo svolgimento di elezioni primarie nella scelta dei candidati che, non rese obbligatorie, sono però incentivate in quanto sostitutive delle firme degli elettori a sostegno delle candidature e nuove
- modalità di presentazione delle candidature nei collegi uninominali, che rafforzano i processi democratici nella vita dei partiti e la trasparenza delle loro scelte.

**Art. 1**

*(Modifiche alla legge elettorale della Camera)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

**Art. 1**

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
3. In ogni circoscrizione, il novanta per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
4. Qualora in un collegio nessun candidato abbia riportato la maggioranza prevista nel comma 3, nella seconda Domenica successiva si procede ad un secondo turno di votazioni, a norma degli articoli 77, 77 bis e 77 ter, nel quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. In ogni circoscrizione, il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti a norma dell'art. 77 ter, comma 4: a tal fine il gruppo è formato dai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno in almeno un terzo dei collegi della circoscrizione.

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni che distinguano ciascuna candidatura. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

c) All'art. 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, nonché i singoli candidati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la relativa denominazione.

d) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

1. Il deposito del contrassegno di cui all'art. 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato oppure da parte dal candidato.

e) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati o per gruppi. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 2.500 e non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non più di 100.000 elettori, e da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non meno di 100.000 elettori. Il presente comma non si applica alle candidature di diritto risultanti dallo svolgimento di elezioni primarie secondo quanto previsto dal titolo X della presente legge.
5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le

sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.

- 6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
- 7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

f) l'Art. 77 è sostituito dal seguente:

- 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
- 2. Qualora in un collegio nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 6 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

g) dopo l'Art. 77 è inserito il seguente:  
Art. 77 bis

- 1. La rinuncia a partecipare al secondo turno elettorale può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale circoscrizionale fino a sette giorni prima la data di svolgimento del secondo turno.
- 2. Entro lo stesso termine i candidati che non siano ammessi al secondo turno e quelli che intendano rinunciare al medesimo possono dichiarare all'Ufficio elettorale circoscrizionale la volontà di abbinare il proprio simbolo a uno dei candidati partecipanti al secondo turno, il quale, a pena di nullità, controfirma tale dichiarazione.
- 3. La dichiarazione di rinuncia di coloro che siano candidati di partiti o gruppi politici che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero degli Interni può essere presentata dai rappresentanti designati.

h) dopo l'Art. 77 bis è inserito il seguente:  
Art. 77 ter

- 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati del secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 2. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
- 3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede quindi a determinare la cifra elettorale dei gruppi dei candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dai candidati che siano individuati dal medesimo contrassegno, detratto il numero di voti conseguiti al primo turno da quelli tra costoro che siano stati eletti al primo turno o al secondo turno. Successivamente determina la cifra individuale dei candidati non eletti, moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
- 4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale di ogni gruppo per uno due, tre, quattro, ... sino alla concorrenza del numero di seggi da assegnare, disponendo quindi in graduatoria decrescente un numero di quozienti pari a quello dei seggi. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti della graduatoria. A parità di quoziente, prevale il gruppo con la minore cifra elettorale complessiva. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
- 5. Per ogni gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati del gruppo secondo l'ordine decrescente dato dalla cifra individuale. In caso di parità di cifra è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
- 6. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli 77 e 77 bis, nonché dal presente articolo, per la preparazione del procedimento elettorale, per la votazione e per lo scrutinio al secondo turno di votazioni si osservano le disposizioni previste per il primo turno, in quanto applicabili.

i) l'Art. 86 è sostituito dal seguente:

- 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
- 2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
- 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri, salvo che esso cada in un periodo

compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, nel qual caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 ter che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato dello stesso gruppo che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo.

**Art. 2**

*(Modifiche alla legge elettorale del Senato)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533 n. 361 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta è ripartito in collegi uninominali, pari al 90 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422”.

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. In ciascun collegio uninominale è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora in un collegio nessun candidato abbia riportato tale maggioranza si procede, nella seconda Domenica successiva, ad un secondo turno di votazioni, a norma degli articoli 15, 15 bis e 15 ter, nel quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. In ogni regione, il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti a norma dell'articolo 15 ter, terzo comma. Il gruppo è formato dai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno in almeno un quarto dei collegi della regione."

c) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 4.500 e non più di 5.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non più di 190.000 elettori, e da non meno di 5.500 e non più di 6.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non meno di

190.000 elettori. Il presente comma non si applica alle candidature di diritto risultanti dallo svolgimento di elezioni primarie secondo quanto previsto dal titolo X della presente legge.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa ai candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

d) l'art. 15 è sostituito dal seguente

1. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'Ufficio elettorale regionale comunica ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 6 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

e) dopo l'art. 15 è inserito il seguente:  
art. 15 bis

1. La rinuncia a partecipare al secondo turno elettorale può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale regionale fino a sette giorni prima la data di svolgimento del secondo turno.

2. Entro lo stesso termine i candidati che non siano ammessi al secondo turno e quelli che intendano rinunciare al medesimo possono dichiarare all'Ufficio elettorale regionale la volontà di abbinare il proprio simbolo a uno dei candidati partecipanti al secondo turno, il quale, a pena di nullità, controfirma tale dichiarazione.

3. La dichiarazione di rinuncia di coloro che siano candidati di partiti o gruppi politici che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero degli Interni può essere presentata dai rappresentanti designati.

f) dopo l'art. 15 bis è inserito il seguente art. 15 ter:

1. L'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati del secondo turno di votazioni, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
 2. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.  
 3. L'assegnazione proporzionale dei seggi restanti viene effettuata secondo la seguente procedura:

a) l'Ufficio elettorale regionale provvede a determinare, sulla base dei risultati del primo turno, la cifra elettorale dei gruppi di candidati, che è data dalla somma dei voti ottenuti da tutti i candidati che siano individuati dal medesimo contrassegno sottratti i voti ottenuti da quelli tra costoro che siano stati eletti al primo o al secondo turno, e la cifra individuale dei candidati non eletti, che viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno;

b) l'Ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ogni gruppo per uno, due, tre, quattro, ... sino alla concorrenza del numero di seggi da assegnare, disponendo quindi in graduatoria decrescente un numero di quozienti pari a quello dei seggi; i seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti della graduatoria; a parità di quoziente, prevale il gruppo con la minore cifra elettorale complessiva; se a un gruppo spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

c) per ogni gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati del gruppo secondo l'ordine decrescente dato dalla cifra individuale; in caso di parità di cifra è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato a tutti i senatori proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Senato della Repubblica, all'Ufficio elettorale nazionale nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli 15 e 15 bis, nonché dal presente articolo, per la preparazione del procedimento elettorale, per la votazione e per lo scrutinio al secondo turno di votazioni si osservano le disposizioni previste per il primo turno, in quanto applicabili.

g) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri, salvo che esso cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, nel qual caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.
5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 ter che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato dello stesso gruppo che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo.

h) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

“Per l'esercizio del diritto di voto, per le operazioni dell'ufficio elettorale, per lo svolgimento delle elezioni primarie e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, rimanendo assegnate all'Ufficio elettorale regionale le competenze assegnate dal citato Testo unico all'Ufficio elettorale circoscrizionale.”

### **Art. 3**

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati gli articoli 18 bis, 19, 68 commi 3, 3 bis e 8, 83, 84 e 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni che si riferiscono alle candidature di lista, al voto alla lista, agli scrutini relativi ai voti di lista, nonché ogni altra disposizione relativa alle liste ed ai relativi candidati. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 3, 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533 n. 361 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

#### **Art. 4**

*(delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per la Camera nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per il Senato nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge 4 agosto 1993, n. 276. Il Governo predispose gli schemi di decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli schemi di decreto legislativo, corredati dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove gli schemi si discostino dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora i decreti non fossero conformi al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico

leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Con i decreti di cui al presente comma saranno apportate le variazioni ai termini del procedimento elettorale strettamente necessarie per garantire ai candidati un periodo di tempo sufficiente per effettuare gli adempimenti previsti, salvo il rispetto delle scadenze previste dalla Costituzione.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400

#### **Art. 5**

*(Norma transitoria)*

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo precedente, continuano ad avere applicazione le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

#### **Art. 6**

*(elezioni primarie)*

1. Dopo il titolo IX del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni è inserito il seguente:

TITOLO X  
ELEZIONI PRIMARIE

Art. 122  
*(Istanza di svolgimento delle primarie)*

1. Entro il ventesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici designati ai sensi dell'articolo 17 possono presentare istanza all'Ufficio elettorale circoscrizionale per far svolgere elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni in uno o più collegi della circoscrizione o della regione.
2. All'istanza dev'essere allegato l'elenco degli iscritti dei partiti o gruppi politici promotori.

#### Art. 123

##### *(Organizzazione delle primarie)*

1. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale convoca senza indugio una conferenza di servizi a cui partecipano il firmatario dell'istanza, un rappresentante del Prefetto e un rappresentante delle amministrazioni comunali in cui si dovrebbero svolgere le primarie, ovvero, qualora si tratti di collegi compresi nel territorio di un comune in cui siano istituite circoscrizioni di decentramento amministrativo, un rappresentante delle circoscrizioni.
2. La conferenza stabilisce la data e le sedi in cui si svolgeranno le primarie.
3. Le elezioni primarie devono svolgersi in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il 15° e il 5° giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.
4. Le primarie si svolgono, di regola, previa verifica della loro idoneità da parte della conferenza di servizi, in locali messi a disposizione dal partito o gruppo politico promotore.
5. In mancanza, o nel caso se ne ritenesse l'inidoneità, si svolgono, nelle città in cui siano istituite circoscrizioni di decentramento amministrativo, nelle sedi delle circoscrizioni o che il consiglio di circoscrizione individui; altrimenti, in sedi individuate dalle amministrazioni comunali interessate.

#### Art. 124

##### *(Registro dei simpatizzanti)*

1. Dal giorno successivo alla ricezione dell'istanza di svolgimento delle primarie e fino al terzultimo giorno antecedente il loro svolgimento, i cittadini del collegio elettorale non iscritti al partito o gruppo politico che le promuove possono iscriversi quali "simpatizzanti" in apposito registro tenuto presso la segreteria dei Comuni del collegio.
2. La tenuta del registro è a cura del Segretario comunale, o di suoi delegati, i quali al momento di ricevere l'iscrizione accertano l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune.

Art. 125  
*(Pubblicità)*

1. Della data di svolgimento delle primarie, delle sue modalità, delle categorie di aventi diritto e della possibilità di partecipare alle stesse in qualità di "simpatizzanti" del partito o gruppo politico che le promuove, è data notizia mediante affissioni pubbliche.

Art. 126  
*(Presidente del seggio e scrutatori)*

1. Allo svolgimento delle primarie presiede, presso ciascuna delle sedi individuate, un ufficio composto da un presidente, nominato dal presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale tra i magistrati del Tribunale nel cui distretto ricade il collegio elettorale, e da non più di quattro scrutatori designati dai partiti o gruppi politici promotori.

Art. 127  
*(Elenco degli aventi diritto)*

1. Entro il giorno antecedente è trasmesso l'elenco degli aventi diritto risultante dalla unificazione dell'elenco degli iscritti del partito o gruppo politico consegnato all'Ufficio elettorale circoscrizionale e del registro dei simpatizzanti formato dalle segreterie comunali.

Art. 128  
*(Espressione del voto)*

- 1. Il voto dev'essere segreto, personale e libero.
- 2. Esso si esercita indicando una sola preferenza.

Art. 129  
*(Scrutinio e ricorsi)*

- 1. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio, che è pubblico, ed a decidere su tutte le questioni che insorgano durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 2. I risultati dello spoglio vengono trasmessi nelle ventiquattrore successive all'Ufficio elettorale circoscrizionale insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni.
- 3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale è competente a decidere in maniera definitiva

su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

4. L'eventuale annullamento delle operazioni svolte in una o più sedi non invalida le elezioni primarie svolte nel loro complesso qualora il numero di schede annullate non sia rilevante al fine di determinare il risultato finale, salvo che le irregolarità riguardino circostanze che abbiano impedito agli aventi diritto di votare.

Art. 130

*(Conseguenze delle primarie)*

1. Chi ha ottenuto il maggior numero di voti alle primarie è candidato di diritto, salvo rinuncia, nel collegio per il partito o gruppo politico che le ha promosse.

Art. 131

*(Disposizione finale)*

1. Per lo svolgimento delle elezioni primarie, per quanto non specificamente disposto nel presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai titoli precedenti.

avere invece un'idea chiara di quanto raffiche di interventi-fiume, emendamenti e ordini del giorno, in grado di mandare a carte quarantonesime l'intera riforma. Saggia la risolutezza del centrodestra, la maggioranza non ha potuto far altro che cercare un'intesa. E al termine di una giornata snerbante, con continui rinvii della conferenza dei capigruppo, l'accordo è arrivato in aula e votato con 434 sì, 4 no e 50 astensioni.

Con la conversione in legge del decreto varato dal governo il 24 maggio scorso, il giudice unico penale partirà dal 2 gennaio del 2000. Questo grazie al superamento dello scoglio sul-

l'aver invece un'idea chiara di quanto raffiche di interventi-fiume, emendamenti e ordini del giorno, in grado di mandare a carte quarantonesime l'intera riforma. Saggia la risolutezza del centrodestra, la maggioranza non ha potuto far altro che cercare un'intesa. E al termine di una giornata snerbante, con continui rinvii della conferenza dei capigruppo, l'accordo è arrivato in aula e votato con 434 sì, 4 no e 50 astensioni.

Ma che fatica per giungere all'intesa. La sera di lunedì la salita sembrava impervia, inaccessibile. Solo uno scalatore come Gaetano Pecorella poteva cercare di affrontare il pendio. Il deputato azzurro ha riunito gli altri esperti di giustizia del Polo: Donato Bruno e Michele Saponara, Carmelo Carrara, Sebastiano Neri e Alfredo Manzovano. Ed è cominciata la lunga

approvato in Senato dal 1997. «Se c'è incompatibilità specifica, Restano comunque salvi gli atti e le attività compiute dal giudice precedente».

#### RICUSAZIONE

Dall'approvazione definitiva del decreto e fino al 2 gennaio 2000 le parti hanno la possibilità di ricusare il Gip-Gup se questi, fuori dai casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza.

cominciare la tessitura. Da una parte Pecorella, in costante contatto con il capogruppo, Ippolito Pisano, dall'altra Anna Finocchiaro. L'esponente di Forza Italia ha in mano una chiave per scardinare il dissenso e forse arrivare a una soluzione. La butta lì, parla di possibilità di impugnare le decisioni del Gip, qualora l'imputato sospetti mancanza di serietà e pregiudizio. Violante e la Finocchiaro ricchiano, ma non dicono di no. La strada per l'accordo si riapre. «Stiamo riflettendo», risponde Pecorella all'uscita della riunione - vado a confrontarmi con i capigruppo del Polo.

«Siamo al ridicolo», sbotta Tullio Grimaldi. Il guardasigilli, Oliviero Diliberto, prende il sole nel cortile davanti al Transilvania. L'ottimista dalle parole del vicepresidente del Consiglio, Sergio Mattarella: «C'è una trattativa in corso, ma sembra avere una buona prospettiva». Alle 12,23 l'accordo è fatto: la seduta è sospesa per dare tempo al comitato del nove della commissione giustizia di valutare l'intesa. Il testo arriva alla Camera, che lo approva con l'astensione dei Democratici e dei Verdi.

#### PAOLO GUZZANTI

**G**iudice Nordio, le sembra un buon compromesso questo sul giudicif?

Direi di sì, vedremo poi i dettagli.

Secondo lei la giustizia italiana a questo punto è sulla via della salvezza?

No, purtroppo, perché è strangolata in una morsa contraddittoria fra autoritarismo e democrazia: l'Italia si è data un codice penale alla Perry Mason, cioè accusatorio di tipo anglosassone, ma non può godersene gli effetti a causa di una Costituzione di tipo fascista.

Ho capito bene? La Costituzione nata dalla Resistenza è fascista?

È una battuta provocatoria. Ma anche realistica. La nostra Costituzione, nata dalla lotta contro il fascismo, ha inghiottito sano il basamento stesso del codice penale fascista che viene ricordato come codice Rocco.

Il quale sarebbe questa base fascista del codice Rocco rimasta nella Costituzione?

Si tratta di due acchiavati. Il primo si chiama unicità delle carriere: oggi sono Pm, domani sarò giudice e formiamo insieme una grande famiglia. La seconda si chiama obbligatorietà dell'azione penale: cioè ogni sostituto procuratore sceglie in totale arbitrarietà il processo che vuol fare, tanto sono tutti obbligatori anche se soltanto pochissimi arriveranno in porto. Risultato: la giustizia è inaffidabile. L'ho appena scritto nel mio libro «Emergenza Giustizia»: bisogna riformare la Costituzione, altrimenti si possono soltanto mettere delle pezze qua e là, ma la giustizia non uscirà mai dal pantano in cui sta affondando.

Però un progresso c'è: con l'accordo di ieri esiste la possibilità per l'accusato di ricusare un giudice che, come Gip, si fosse già espresso per la sua colpevolezza, magari arrestandolo.

Sì, è un passo avanti, non c'è che dire. Ma è triste aver assistito a una battaglia che aveva come oggetto singoli imputati, quando invece il criterio con cui si fanno le leggi dovrebbe essere soltanto il vantaggio collettivo.

Quando gli stranieri vedono come funziona la giustizia italiana, invidiosissimi. I parlamentari inquilini sono invidiosi di un'innovazione necessaria.



MA INDIAGATO SULLE COOP ROSSE. Carlo Nordio sostiene che la giustizia italiana è strangolata in una morsa tra autoritarismo e democrazia

#### INTERVISTA CON IL PM NORDIO

# «La giustizia non va perché la Costituzione è di stampo fascista»

#### Rimedio?

Depenalizzare. Ma depenalizzare significa poi mettere in libertà scappatori, ladri e malfattori.

No, è il contrario. Oggi ladri, scappatori e malfattori se ne vanno allegramente liberi, perché i procuratori sono impegnati a processare i quarantamila reati commessi dai contribuenti. Lo vede il perdonoso italiano?

Ne vedo un'infinità. Sì, ma quello più straordinario, come spiego in «Emergenza Giustizia», è questo: in Italia è facilissimo per un innocente finire in galera ed è facilissimo per un colpevole uscire di galera: fra burocrati, condotti, permessi e secondi vari.

Quando è forte secondo lei oggi il partito giustizialista? Il giustizialismo è sempre più fuori moda, perché per fortuna anche a sinistra esistono personalità riformatrici come quelle che ho conosciuto nella commissione stragi di cui sono un consulente: penso al suo presidente, senatore Pellegrino, a uomini come Macaluso, al verde Marco Boato, a popolari come il senatore Zecchino e tanti altri. Ma lo zoccolo duro della giustizia autoritaria che punta a calpestare i diritti della difesa

non visto con la riforma del 513 che il Parlamento ha approvato e che la Corte costituzionale ha smontato, sicché adesso ci ritroviamo con un 513 forcaiolo. Di chi la colpa? Della Consulta? Ma neanche per sogno. È la Costituzione che impone la lettura degli atti, con il dichiarante che deve dire: confermo, confermo, confermo.

Dica la verità: non è che una delle cause dello sfascio della giustizia consiste nel fatto che voi magistrati lavorate poco? Assolutamente no. Che altro possiamo fare se non spezzare la schiena su scartoffie che non

#### CHI È

Il Pm. Carlo Nordio, nato a Treviso 52 anni fa, sposato, è sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Venezia. Ha condotto inchieste sulla Tangentopoli veneta. È la più famosa è quella sul fondo delle Cooperative rosse. Le passioni. Ama i quartetti, Beethoven, le passeggiate a cavallo domenicali e i libri. Le idee. È considerato un garantista. Si è pronunciato favorevolmente sulla separazione delle carriere tra giudice e Pm.

lora vengono avvertiti che la pagheranno veramente cara, se saranno anche riconosciuti colpevoli.

Certo il processo dovrebbe essere un'eccezione, un caso limite. Ma per patteggiare, l'imputato deve trovare la sua convenienza. Oggi invece al massimo si può arrivare a uno sconto di un terzo della pena. E che me ne faccio? Mi conviene non patteggiare, andare avanti, intasare i tribunali, passare di rinvio in rinvio.

E poi l'obbligatorietà dell'azione penale che è in realtà una scelta discrezionale del giudice, che può mettere nel gualchi vuole e senza dover rispondere a nessuno.

Infatti non è più di discrezionalità, ma arbitrarietà. E non sempre politica. Possono esserci scelte arbitrarie per i processi più facili. C'è chi manda avanti i processi in cui gli imputati confessano subito. Sono sempre scelte discriminatorie, atti di ingiustizia nella giustizia.

E come si potrebbe fare? Bisognerebbe abolire questa sciocchezza dell'obbligatorietà, ma siamo da capo con la Costituzione. Però, nel frattempo, ingiustizia per ingiustizia, si potrebbero al-

dalosa questione dei pentiti. Sì, è una straordinaria istituzione italiana in base alla quale un criminale può decidere di indicarci come colpevole e portare come conferma e prova di quel che dice, un altro suo compare che confermi.

Mentre in America, lo vediamo persino dal film, il testimone d'accusa che decide di lavorare per la giustizia, cioè spesso quello che da noi è il pentito, viene tenuto al chiuso, protetto dai tiratori scelti, affinché faccia in tribunale le sue rivelazioni sostenute da prove di fatto.

Ma la cosa più importante negli Stati Uniti è che il personale incaricato della custodia del pentito non è lo stesso che aspetta di usare le sue dichiarazioni in tribunale. Quando un criminale si pente, in America, viene messo in un luogo appartato, lo si rifornisce di carta e penna: tocca a lui scrivere subito tutto quel che sa, senza ripensamenti e senza aggiunte successive. Il criterio del Paese di antica democrazia è che il pentito è e resta un criminale. E se due pentiti si sommano, per gli americani formano due passati delinquenziali, e non una virtù. Questo è il concetto, e questa la differenza fra noi e loro.

Infatti da noi... Da noi si fa un curioso ragionamento: la dichiarazione di un uomo che ha sempre violato la legge e che quindi è per definizione inaffidabile, diventa affidabile se le sue parole vanno a sommarsi a quelle di un altro uomo inaffidabile come lui. È un miracolo della logica e del buon senso. In più, da noi in Italia si mette il pentito nelle mani di coloro che poi lo useranno nel processo e in questo modo il pentito entra in contatto con uno dei giocatori della partita al fianco inestricabilmente di accordare i suoi guardiani portandolo esattamente là dove quelli vogliono arrivare. Così dirà le cose a loro più gradite, trovando altri pentiti che cercheranno al suo soccorso ripetendo quel che l'accusatore voleva che si dicesse. È, come si vede, un circolo molto vizioso: il pentito non è obbligato a provare quel che dice, ma può trovare qualche collega di malavita, pentito anche lui, che confermi.

Dopo Belgrado  
l'Europa al bivio

Stefano Carluccio

In pag. 21



# Critica Sociale

Giornale socialista fondato da Filippo Turati

Periodico mensile - Anno V - n. 9 - Settembre 1999 - Sped. in Abb. Post. 458 - Art. 2 comma 20/11 - Legge 662/96 - Filiale di Milano L. 6.000

Il 9 settembre  
1899 la condanna  
di Alfred Dreyfus

Testi di Emile Zola  
e Arturo Labriola

In pag. 4 e 5



IL CASO C. ■ SPETTA AI SOCIALISTI UN'INIZIATIVA POLITICA CONCRETA PER PORRE FINE AD UN'INGIUSTIZIA

## UN GIORNO DALL'ESILIO SOLO IN PIENA LIBERTÀ

■ SU TANGENTOPOLI E IL CASO CRAXI

### IL TESTO DELL'ARTICOLO SULL'UNITÀ

Abbiamo scelto di pubblicare il testo dell'ormai noto articolo di Piero Sansonetti, pubblicato a febbraio dall'Unità, sul "fallimento" di Mani pulite e sul ritorno di Craxi in Italia.

Il testo è importante nei suoi contenuti che per noi non sono affatto inediti, ma lo sono invece per l'Unità.

Si tratta di vedere ora che accadrà: si è trattato di un dibattito sotto l'ombrello e c'è un processo sotterraneo di revisione all'interno della sinistra post comunista sugli anni di Tangentopoli?

Se così fosse vorrebbe dire che si sta per assistere ad una resa dei conti tra "rivoluzionari", tra coloro cioè che hanno beneficiato dello scardinamento del sistema politico e che oggi, con ogni probabilità, si contendono il primato e la sopravvivenza.

Una cosa è sicura: tutti i "rivoluzionari", gli ultradestri e i rivoltellati, hanno vinto la battaglia contro la prima Repubblica ma hanno perso quella per la seconda che ancora non riescono a portar fuori. Sono dunque, come si diceva un tempo "in mezzo del guado".

E in mezzo al guado c'è innanzitutto il governo che potrà riuscire a sopravvivere fino alla fine naturale della legislatura, ma che difficilmente resisterà il black

PIERO SANSONETTI

Proviamo a ripensare a "Tangentopoli", cioè alla vicenda pubblica più importante della storia italiana di questo decennio - in modo molto schematico col massimo distacco possibile. L'altro giorno uno dei magistrati più importanti del pool milanese, Giancarlo Colombo, ha detto ai giornali che secondo lui l'inchiesta è finita (sommessamente - mi pare - è finita).

Il suo ex superiore, Saverio Borrelli, ha risposto: "Sbagli, sei inestremamente positivista". Chi ha ragione? A trent'anni dal primo arresto, sul tavolo della politica restano decine di domande ineluttabilmente complicate. Ne voglio sei, che mi sembrano quelle essenziali, e cerco di fornire la mia personale risposta, sapendo che di risposte oggettive e sicure non ne esistono ancora.

1) Che una rivoluzione?

la vittoria dei giudici. L'11 febbraio del '93, quando Craxi salì al palco alitato all'Hotel Egizio, a Roma, sveniva un mazzo di rose rosse e annunciava che si disdetta da segretario del partito. Da quel momento si può dire che la vicenda prima repubblicana, andata da De Gasperi a Togliatti, non è più in grado di spingere una sola cartuccia per difendersi, è deflata. Anche se l'azione dei giudici deve ancora raggiungere il suo apice. Lo raggiungerà poco dopo, tra giugno e luglio. In quei due mesi i magistrati di Milano eseguiranno 100 arresti, quasi due al giorno di media, e in luglio Tangentopoli vivrà i suoi giorni finali, con due

scambi di finanziamenti e favori tra sistema politico e impresa - che è stato alla base del fenomeno finanziario-politico che dalla seconda metà degli anni '80 ha travolto l'Italia. Voglio dire che in quegli anni molti dirigenti politici non sentivano "il suono della colpa", quando commettevano alcuni reati (almeno i reati minori). Un po' come chiedeva il noi (o come chiedeva di noi) moraboniani colpevoli se non pagano una multa o parcheggio in divieto. Oggi non è più così: se un amministratore prende una tangente lo fa nella piena consapevolezza della gravità morale e penale del suo gesto.

Ma non è solo il suono della colpa che ha fatto cambiare il sistema politico e imprenditoriale. È anche il fatto che il sistema politico e imprenditoriale ha smesso di pagare i reati minori. Un po' come chiedeva il noi (o come chiedeva di noi) moraboniani colpevoli se non pagano una multa o parcheggio in divieto. Oggi non è più così: se un amministratore prende una tangente lo fa nella piena consapevolezza della gravità morale e penale del suo gesto.

Ma non è solo il suono della colpa che ha fatto cambiare il sistema politico e imprenditoriale. È anche il fatto che il sistema politico e imprenditoriale ha smesso di pagare i reati minori. Un po' come chiedeva il noi (o come chiedeva di noi) moraboniani colpevoli se non pagano una multa o parcheggio in divieto. Oggi non è più così: se un amministratore prende una tangente lo fa nella piena consapevolezza della gravità morale e penale del suo gesto.

Ma non è solo il suono della colpa che ha fatto cambiare il sistema politico e imprenditoriale. È anche il fatto che il sistema politico e imprenditoriale ha smesso di pagare i reati minori. Un po' come chiedeva il noi (o come chiedeva di noi) moraboniani colpevoli se non pagano una multa o parcheggio in divieto. Oggi non è più così: se un amministratore prende una tangente lo fa nella piena consapevolezza della gravità morale e penale del suo gesto.

poi c'era stato il processo a Pietro Longo, Roberto. In tutte le altre occasioni, ogni volta che i giudici si avvicinavano alle prove, qualcuno riusciva a fermarli, a trasferire l'inchiesta, insabbiarla, e stroncare la carriera ai magistrati. Perché nel '92 non fu così?

Io credo che i motivi per i quali Borrelli e Di Pietro vinsero la battaglia furono molti. Primo, il sistema delle tangenti era diventato troppo oneroso per le imprese, e quindi un pezzo importante del capitalismo italiano - forse Fiat in testa - era interessato a smantellarlo. Secondo, da più di due anni era caduto il mito di Berlusconi e nel dicembre del '91 era fi-

o con la promessa della scarcerazione. Tuttavia mi pare difficile sostenere che l'Italia di oggi, del dopotangentopoli, è un paese più forzato e meno garantista dell'Italia di 10 anni fa.

Del resto nell'aprile del '93, in piena Tangentopoli, vinsi il "Sì" in un referendum per depenalizzare le droghe leggere. I metodi un po' spicciativi del pool risulteranno particolarmente spettacolari anche perché il mondo politico italiano era abituato ad un "pergarantismo" ad hoc, del tutto in contrasto con lo scarso garantismo che vigeva per i poveri craxi. E del resto gran parte del fronte garantista - soprattutto la parte socialista e post-socialista - era stato già per-

proiettato verso la conquista del potere, dopo mezzo secolo di esclusioni, per una vicenda che non ha niente a che fare con la lotta politica tradizionale, e che in nessun modo è stata gestita dalle organizzazioni politiche tradizionali, ha prodotto degli effetti devastanti sul piano dei valori, delle idee, e forse della selezione dei quadri. Sono argomenti che meriterebbero studi e riflessioni ben più approfonditi ed ampi di questi poche righe.

Però sono convinto di una cosa: finché la sinistra non supererà la contrapposizione tra garantisti e anti-garantisti, le sarà molto difficile ritrovare la bussola di sé stessa e ricominciare a produrre programmi, valori e idee.

4) Che destino aspetta Bettino Craxi?  
5) L'ultimo destino di Craxi è quello più difficile. Bettino Craxi è un uomo che ha fatto una vita di politica e di potere. Ma non è un uomo che ha fatto una vita di politica e di potere.

SENATO DELLA REPUBBLICA



**I Quaderni**




delle Informazioni Parlamentari

**I REFERENDUM  
POPOLARI ABROGATIVI**

I dati

*aprile 1999*



SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI  
UFFICIO DELL'ARCHIVIO LEGISLATIVO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

# TITOLLO

## per la sinistra

### Questo nuovo giornale

Con questo numero si dà vita al periodico, a cadenza mensile, della nostra Associazione "per la Sinistra". Non è un giornale, nel senso compiuto della parola, ma strumento per dare voce al nostro gruppo, ribadire le nostre istanze di unità a sinistra, alimentare e sviluppare quel dibattito politico che negli ultimi tempi è venuto meno.

Ci limitiamo in questa presentazione a chiarire la forma e la natura del giornale. Esso è costituito su la base di alcune pagine che saranno dedicate a specifici problemi: la politica o meglio il concetto di altra politica, non chiusa nella quotidianità; la partecipazione e la società; la cultura che ovviamente comprende formazione e scuola; problemi istituzionali (le regole), particolarmente dal punto di vista delle condizioni sociali e delle esigenze della cultura.

Abbiamo volutamente evitato una "rubrica esteri" per non cadere nella contrapposizione esteri-Interni. In parte del periodico, cercheremo di evidenziare l'aspetto "globalizzato" del nostro tempo e della nostra società, le sue contraddizioni, nel contesto internazionale.

Naturalmente tale impostazione non è rigida, ci serve solo da guida sui principali argomenti. Di volta in volta cercheremo di focalizzare non solo le tematiche del momento ma anche quelle, che in prospettiva, ci sembrano emergenti.

Questo giornale ha pochi mezzi per sopravvivere, nelle sue prime fasi si baserà solo sull'autofinanziamento e pertanto contiamo sulla solidarietà di coloro che vorranno sostenere la nostra iniziativa. Crediamo che la semplicità grafica sia gradita, perché testimonia che la primazia è e sarà data ai contenuti editoriali. Riteniamo non solo utile ma indispensabile la collaborazione di chi vorrà apportare contributi e proposte firmate, mentre gli articoli non firmati provengono dalla Redazione.

### L' Editoriale

di Sergio Garavini

Vogliamo cantare fuori dal coro, prendere la parola per un discorso di riforma, libero e critico, fuori dal Pds "cosa due" e da Rifondazione. Senza arroganza e radicalismi, ragionando non gridando, rivolgendosi a tutti e a tutti chiedendo l'opinione. Ma con l'ambizione di riuscire a farlo, questo discorso, e di farci sentire, nella realtà della condizione del nostro paese.

L'Italia, con la sinistra al governo, evolve come paese capitalistico moderno, secondo criteri liberisti in economia e liberali negli assetti istituzionali. Questa evoluzione è nei fatti, da essa non si può prescindere. Ma può essere intesa come lo sbocco necessario di una fase della nostra storia, l'approdo cui mirare, oppure come processo nel quale fare avanzare una ipotesi di riforma sociale e civile richiesta dalle contraddizioni della modernità.

Nella sinistra le due ipotesi convivono, senza lo sviluppo di una ricerca dialettica tendente a una sintesi, e nemmeno un confronto approfondito sulle differenze. Le quali vengono sottolineate per dare rilievo alle posizioni delle diverse forze, per altro tutte analogamente immerse nella gestione del potere istituzionale, dallo Stato alle municipalità, in una logica di compromesso che porta a indirizzi liberisti e liberali, non dissimili da quelli delle destre.

Con questa logica si è costituita una base abbastanza vasta di consenso o di neutralità verso l'azione di governo e parlamentare del centro-sinistra, limitando l'efficacia di una opposizione che non può risultare profondamente alternativa. Ma è fuori luogo la certezza e l'esaltazione dei progressi compiuti e della stabilità raggiunta: le contraddizioni presenti nella situazione non vanno sottovalutate e si presentano interrogativi di grande portata.

Il rapporto con i ceti meno abbienti non è su larga scala conflittuale, ma si fonda su partecipazione o soprattutto su passività? Perché non si esprimano contestazioni generali conta una reale estesa convinzione o il rifiuto della politica? La grande recita della sinistra sulla scena della comunicazione, con prevalenti protagonismi personali, interpreta al meglio il suo ruolo nella modernità, oppure maschera l'incapacità di essere protagonista in profondi processi di partecipazione con cui promuovere una riforma della società?

Proprio il limite dei processi di partecipazione, e del protagonismo della sinistra in quelli che sono in atto, rende difficile dare risposte convalidate da esperienze reali, sempre più circoscritte nell'ambito di gestioni di governo.

⇒ segue a pagina 3

### Sommario in questo numero

- L'editoriale di Sergio Garavini
- Bilancio e sbilancio
- Cosa due?
- Uomini al bivio di Gennaro Lopez
- Politica senza casa a sinistra
- Tempo di lavoro e ruolo del sindacato di Sergio Garavini
- L'Italia e gli accordi di Schengen di Rodolfo Lanciani
- Esodi e migrazioni
- Le scelte ambientali nella società d'oggi di Aldo Ferrara
- La spesa farmaceutica in Italia
- Ridare voce all'arte e alla cultura di Filippo Bettini
- Ricerca avanzata, società e mondo del lavoro
- Una riforma per la democrazia, a cura del Comitato per la Democrazia Costituzionale
- La "grande occasione" e le tante incognite di Antonio Cantaro e Federico Petrangeli
- Bicamerale: qual'è il senso della riforma, di Domenico Gallo
- Riforma della giustizia: più luce o più ombra? di Tommaso Fulfaro
- Il punto sulla situazione politica in Sardegna, di Nino Carrus
- Le ragioni di una crisi, di Renato Covino
- Tornando ad Enrico Berlinguer: la questione morale, di G.L. Aschi